

RIASSUNTO DEL RAPPORTO

La Svizzera ha ratificato la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Carta), entrata in vigore il 1° aprile 1998, nel 1997. In base all'articolo 15 della Carta, i Paesi sono tenuti a stilare un rapporto da sottoporre al Segretariato generale del Consiglio d'Europa sulla politica e le misure adottate in applicazione delle disposizioni della Carta. Il primo rapporto della Svizzera è stato consegnato al Segretariato generale del Consiglio d'Europa nel settembre 1999. Da quel momento, la Svizzera ha stilato ogni tre anni un rapporto sull'evoluzione dell'applicazione della Carta (dicembre 2002, maggio 2006), illustrando gli aggiornamenti sulla situazione linguistica del Paese, i nuovi strumenti giuridici e l'applicazione delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri e del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa. Questo documento costituisce il quarto rapporto periodico della Svizzera.

Il presente rapporto è costituito da una sezione preliminare e da tre parti principali.

La sezione preliminare illustra il contesto storico, economico, giuridico, politico e demografico che influisce sulla situazione linguistica in Svizzera. I principali cambiamenti registrati dalla stesura del terzo rapporto riguardano l'adozione della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione fra le comunità linguistiche (legge sulle lingue, LLing; FF 2007 6301) e il nuovo modello di insegnamento delle lingue nazionali nelle scuole (concordato cantonale HarmoS). La LLing consente di disporre di un quadro legale vincolante che garantisce l'uguaglianza fra le lingue nazionali e un più adeguato riconoscimento delle lingue minoritarie, mentre il concordato HarmoS disciplina l'insegnamento delle lingue nazionali in seno alle scuole cantonali, stabilendo l'obbligatorietà per i Cantoni di offrire l'insegnamento delle tre lingue nazionali.

La prima parte del rapporto illustra le disposizioni giuridiche e gli strumenti di applicazione della Carta in Svizzera. Nella fattispecie, si tratta delle basi giuridiche di diritto internazionale adottate dalla Svizzera, del diritto nazionale che influisce sulle lingue nazionali e delle disposizioni cantonali legate a queste lingue. Questa parte fornisce anche una panoramica delle organizzazioni attive in Svizzera impegnate a favorire l'applicazione della Carta grazie alla loro attività di promozione della diversità linguistica e di comprensione fra le comunità linguistiche. Infine, espone le prese di posizione della Svizzera sulle raccomandazioni del Comitato dei Ministri e del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sul terzo rapporto della Svizzera. I cambiamenti principali si sono registrati dalla stesura del terzo rapporto sull'adozione della LLing e della nuova legge federale sulla radiotelevisione (con la relativa ordinanza di applicazione), che sottolinea il ruolo dei media nella promozione della diversità linguistica del Paese. Le raccomandazioni del Comitato dei Ministri e del Comitato di esperti riguardano l'introduzione del *rumantsch grischun* nelle scuole, la necessità di utilizzare il romancio nelle sfere pubbliche del Cantone dei Grigioni e il mantenimento di un dialogo con i rappresentanti dei parlanti jensisch da parte delle autorità federali. Le risposte alle raccomandazioni del Cantone dei Grigioni mettono in luce che l'introduzione del *rumantsch grischun* nelle scuole cantonali costituisce un progetto pilota in fase preliminare e che la maggior parte dei Comuni non ha ancora aderito al progetto. Nei Comuni che l'hanno adottato, l'introduzione del *rumantsch grischun* avviene soprattutto a livello di lingua scritta, mentre la comunicazione orale continua ancora negli idiomi locali, il che consente di garantire, nel complesso, la salvaguardia del romancio. La nuova legge cantonale sulle lingue (adottata dal Cantone) garantisce l'uguaglianza delle tre lingue ufficiali del Cantone

(tedesco, romancio e italiano). In ultima analisi, il dialogo con i parlanti jenisch viene mantenuto grazie ai contatti permanenti delle autorità federali con la *Radgenossenschaft der Landstrasse* e la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» e al supporto della Confederazione a queste organizzazioni nonché grazie a progetti di promozione della lingua jenisch.

La seconda parte del rapporto riguarda l'evoluzione delle misure adottate dalla Svizzera in applicazione dell'articolo 7 della Carta. Rispetto ai precedenti rapporti, questa parte, oltre a illustrare l'evoluzione delle misure, risponde anche a una serie di quesiti posti dal Consiglio d'Europa sulla base delle raccomandazioni emanate dal Comitato di esperti. Le principali tematiche affrontate riguardano la situazione delle lingue minoritarie nel Cantone dei Grigioni e la situazione del tedesco nel Comune di Bosco Gurin nel Ticino, così come il rapporto con la comunità jenisch e la situazione linguistica dei Cantoni bilingui.

Infine, nel quadro dell'applicazione della Carta, la terza parte presenta i rapporti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino relativi al romancio e all'italiano nei rispettivi territori. Illustra inoltre l'evoluzione della legislazione cantonale (nella fattispecie nel Cantone dei Grigioni l'adozione della legge cantonale sulle lingue e il progetto di introduzione del *rumantsch grischun* nelle scuole di certi Comuni come lingua di insegnamento) e le risposte ai quesiti e alle raccomandazioni del Comitato di esperti e del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. I Cantoni espongono le proprie considerazioni in particolare in base ai propri compiti legali e alle raccomandazioni loro impartite.

Informazioni generali sulla politica linguistica in Svizzera

1. Vogliate fornire le informazioni generali necessarie quali gli sviluppi storici nel vostro Paese, uno spaccato della situazione demografica – compresi i dati economici di base delle diverse regioni – e gli elementi relativi alla struttura costituzionale e amministrativa dello Stato.

Conformemente all'articolo 15 della Carta, le parti contraenti presentano a intervalli regolari un rapporto sull'applicazione della Carta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Svizzera presenta quindi il suo quarto rapporto. È stato redatto sulla base del terzo rapporto della Svizzera del 24 maggio 2006 e tiene conto dell'evoluzione politico-linguistica nei Cantoni e alla Confederazione. Prende posizione riguardo alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e a quelle del Comitato d'esperti, formulate nel terzo rapporto del 12 marzo 2008 e nel questionario del 20 giugno 2008.

1. Informazioni di fondo

1.1 Sviluppi storici della politica linguistica in Svizzera

In Svizzera la situazione linguistica odierna è il risultato di un lungo percorso storico-linguistico, determinato anche dalle caratteristiche geopolitiche del Paese. La Svizzera che conosciamo conobbe regolari insediamenti di diversi gruppi linguistici europei. I due popoli più noti dell'antichità preromana sono i Reti e i Celti. Dalla fine del secolo I a.C. fino al secolo IV d.C. intervenne una romanizzazione ad opera dei Romani e di diversi parlanti romanzi/latini. I Germani rappresentarono la terza componente. Gli Alemanni, giunti dal nord tra il V e il VI secolo d.C., riuscirono ad affermare un'area linguistica di tipo germanico attraverso un lento ma tenace insediamento fino nelle Prealpi e in alcune zone dell'arco

alpino; viceversa, i Burgundi immigrati nella Svizzera romanda, come i Longobardi in Ticino, furono romanizzati.

Il plurilinguismo è senz'altro una costante della Svizzera, divenuto tuttavia fattore politico soltanto nel corso del XIX° secolo. Dal 1291, la vecchia Confederazione con i suoi 13 Stati (dal 1513) era ancora essenzialmente di lingua tedesca, ad eccezione dello Stato di Friburgo, bilingue. Le lingue romanze erano limitate ad alcune località o a zone di sudditanza. Le prime alleanze con la Repubblica di Ginevra da parte di alcune località della vecchia Confederazione rafforzarono un certo orientamento di quest'ultima verso l'area francofona.

Solo nel 1798, con la parità dei diritti politici dei cittadini, si fece strada la consapevolezza di uno Stato plurilingue. Così, ad esempio, i testi di legge della Repubblica elvetica (1798-1803) vennero stilati in tedesco, francese e italiano, lingue allora considerate alla pari. Questa parità linguistica, però, venne nuovamente abrogata già durante la Mediazione (dal 1803) e all'epoca della Restaurazione (dal 1815) il tedesco riacquistò pienamente la sua posizione preminente. Eppure, proprio la rinuncia a uno Stato accentratore – come lo era stata la Repubblica elvetica – contribuì non poco a un ripensamento del modello linguistico dello Stato federale svizzero del 1848, poggiante sulla parità. Avere optato per uno Stato federale conferiva ai Cantoni un'ampia autonomia non solo politica, ma anche culturale: i Cantoni continuarono a utilizzare la o le lingue parlate sul loro territorio, contribuendo al mantenimento della pluralità culturale e linguistica della Svizzera.

La questione del plurilinguismo venne risolta dalla Costituzione federale del 1848 con l'articolo 109, che sanciva l'equivalenza delle tre lingue principali del Paese, dette lingue nazionali:

Le tre lingue principali della Svizzera, il tedesco, il francese e l'italiano, sono le lingue nazionali della Confederazione.

Al momento della revisione totale della Costituzione federale nel 1874 fu ripreso integralmente l'articolo sulle lingue (art. 116). L'articolo 107 della Costituzione federale fissò un elemento nuovo, ossia che le tre lingue nazionali dovevano essere rappresentate presso il Tribunale federale.

Prima dello scoppio della Seconda Guerra mondiale, la Svizzera, con il riconoscimento del romancio quale lingua nazionale, volle esprimere che la salvaguardia e la promozione della pluralità e delle tradizioni linguistiche e culturali andavano intese quali garanti della coesione nazionale: con votazione popolare del 20 febbraio 1938 il romancio, una lingua regionale, venne elevato a rango di lingua nazionale, con la conseguente, nuova distinzione tra le quattro lingue nazionali svizzere e le tre lingue ufficiali della Confederazione. Questo il tenore dell'articolo 116 della Costituzione federale del 1938:

¹ Il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio sono le lingue nazionali della Svizzera.

² Il tedesco, il francese e l'italiano sono dichiarati lingue ufficiali della Confederazione.

La successiva revisione dell'articolo sulle lingue della Costituzione federale prese spunto da una mozione del consigliere nazionale grigionese Martin Bundi (1985), che chiedeva al Consiglio federale una revisione dell'articolo 116 Cost. motivandola con l'insufficienza della base giuridica costituzionale per incentivare e salvaguardare le lingue nazionali fortemente minacciate. La mozione esigeva una valorizzazione del romancio quale lingua ufficiale della Confederazione e una serie di provvedimenti per salvaguardare l'area linguistica tradizionale delle minoranze minacciate. Il testo dell'articolo costituzionale, approvato nel 1996 a grande maggioranza da popolo e Cantoni, ha il seguente tenore:

- ¹ Le lingue nazionali della Svizzera sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
- ² Confederazione e Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.
- ³ La Confederazione sostiene i provvedimenti adottati dai Cantoni Grigioni e Ticino per salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano.
- ⁴ Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è pure lingua ufficiale nei rapporti con i cittadini romanci. I particolari sono regolati dalla legge.

Con la revisione totale della Costituzione federale del 18 aprile 1999, il capoverso sulle lingue nazionali figura in un articolo costituzionale a sé stante, proprio all'inizio (art. 4 Cost.). Un'altra novità consiste nel fatto che il diritto fondamentale della libertà di lingua viene ora esplicitamente sancito dall'articolo 18 Cost. Le disposizioni dell'articolo 116 Cost. capoversi 2, 3 e 4 sono ora riprese dall'articolo 70 Cost. e completate con i capoversi 2 e 4.

Art. 4 Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Art. 18 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 70 Lingue

¹ Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia.

² I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.

³ La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.

⁴ La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

⁵ La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.

In seguito alla nuova situazione giuridica, l'Amministrazione federale ha elaborato un disegno di legge per applicare le disposizioni ampliate della politica linguistica della Costituzione federale. Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha però respinto il disegno di legge sulle lingue e il relativo messaggio, motivando segnatamente la sua decisione con il mandato di risparmio del Consiglio federale. In base all'iniziativa parlamentare Levrat del 7 maggio 2004 (04.429, Legge federale sulle lingue nazionali), approvata da entrambe le Camere federali, la Commissione del Consiglio nazionale della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC-N) ha presentato all'Amministrazione federale un proprio disegno e rapporto, prendendo spunto dal disegno di legge sulle lingue. Nella sua presa di posizione del 18 ottobre 2006, il Consiglio federale ha nuovamente respinto il disegno, facendo valere argomenti di natura federalista, finanziaria e politica. In contrasto con la volontà del Consiglio federale, il 5 ottobre 2007 entrambe le Camere federali hanno approvato la «legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche» (legge sulle lingue, LLing, FF 2007 6301). La relativa ordinanza è attualmente in fase di elaborazione. L'entrata in vigore della legge sulle lingue e della relativa ordinanza è prevista per gennaio 2010.

1.2 Situazione demografica e politico-economica

Crescita demografica

L'attualizzazione annuale dell'evoluzione demografica consente di determinare la popolazione residente permanente della Svizzera (ed è pertanto leggermente inferiore ai dati dei censimenti dell'intera popolazione residente). Nel 2000, la popolazione residente permanente era pari a 7,2 milioni di persone, per la fine del 2007 questa cifra è salita di circa 400 000 unità, passando a 7,59 milioni di persone. In questo lasso di tempo, la popolazione residente permanente è aumentata del 5,5%. La crescita è leggermente inferiore alla media nella Svizzera tedesca (4,8%), corrispondente alla media nella Svizzera italiana (5,4%) e superiore alla media nella Svizzera romanda (7,8%) (in base alla definizione di area linguistica applicata per il censimento federale 2000). Nella Svizzera romancia (- 0,8%) si è verificata una diminuzione della popolazione residente permanente tra il 2000 e il 2007. Nel periodo esaminato, nella Svizzera italiana e nella Svizzera romancia il numero di decessi superava il numero di nascite. Mentre nella Svizzera italiana la conseguente diminuzione demografica ha potuto essere ampiamente compensata grazie a una maggiore immigrazione, è diminuita nei Comuni in cui i parlanti il romancio prevalgono nonostante un saldo migratorio positivo.

A livello nazionale, la crescita demografica della popolazione residente permanente ammontava all'1,1% tra il 2000 e il 2007, grazie a un'eccedenza delle nascite. La crescita naturale più elevata, ossia l'aumento della popolazione dovuto all'eccedenza delle nascite, è stata registrata nella Svizzera romanda (2%), seguita dalla Svizzera tedesca (0,9%). La crescita naturale nella Svizzera italiana è quasi pari a zero (-0,1%), mentre segna una percentuale negativa la Svizzera romancia (-1,7%).

Migrazione

Oltre all'incremento delle nascite, per la crescita della popolazione residente permanente tra il 2000 e il 2007 è stato determinante soprattutto un saldo migratorio positivo. La percentuale di persone straniere facenti parte della popolazione residente permanente della Svizzera è passata dal 19,8% al 21,1% tra il 2000 e il 2007. La presenza delle persone di nazionalità italiana è nuovamente diminuita (rimpatri o naturalizzazioni), mentre la percentuale di cittadini tedeschi in Svizzera è quasi raddoppiata nello stesso periodo. Alla fine del 2007 circa un quinto della popolazione residente permanente straniera proveniva dagli Stati dell'ex Jugoslavia. I cittadini italiani rappresentano la percentuale maggiore della popolazione residente permanente straniera, seguiti da quelli dell'attuale Repubblica federale iugoslava (Serbia e Montenegro) e, al quarto posto, dalle persone di origine portoghese. Circa il 13,5% degli stranieri residenti permanenti è originaria di Stati extraeuropei.

Situazione politico-economica

Dal 2004 al 2008 in Svizzera si è registrata una crescita economica leggermente superiore a quella europea. Pertanto, finora non è stata toccata, con la stessa intensità delle altre maggiori nazioni, dal raffreddamento congiunturale dovuto alla crisi finanziaria globale. La produttività lavorativa è aumentata mediamente dell'1,3% all'anno tra il 1992 e il 2007. Durante la fase di rilancio congiunturale, l'occupazione è visibilmente aumentata, il che potrebbe essere legato all'introduzione della libera circolazione delle persone provenienti dall'UE. Tuttavia, si dovrà attendere il termine del ciclo congiunturale per formulare stime più precise al riguardo. La Germania e il Portogallo vanno annoverati tra i Paesi di reclutamento. La crescita del reddito ha avuto un impatto su tutti gli ambiti del consumo, ma prevalentemente sul settore finanziario, la cui attuale recessione è superiore alla media. Le misure applicate nel 2003 nell'ambito di programmi di risparmio volti a risanare l'economia e lo sviluppo economico favorevole hanno consentito a numerose economie pubbliche di segnare un'eccedenza nel 2008.

Dal 2000 al 2007, l'economia del Cantone Ticino si è sviluppata di pari passo con l'economia nazionale, mentre nel Cantone dei Grigioni si è verificato uno sviluppo minore. Il tasso di disoccupazione nel Cantone Ticino (4,4% nel maggio 2009) continua a essere superiore alla media nazionale (3,4%), mentre nel Cantone dei Grigioni ammonta ancora al 2%. Nel 2007 (fonte: Centro di ricerca congiunturale, Basilea), il Cantone dei Grigioni ha registrato un valore aggiunto per ora di lavoro di 29,0 (in US\$ PPP 1997 sulla base dell'indice dei prezzi del 2000), il che corrisponde all'84% della media nazionale, il Cantone Ticino di 33,7, pari al 97% della media nazionale (34,7). Nel 2000, le cifre di produttività per il Cantone dei Grigioni ammontavano a 26,4 (pari all'81% della media nazionale (32,4)) e per il Cantone Ticino del 31,9 (pari al 98% della media nazionale). L'aumento dell'occupazione nel Cantone Ticino è dovuta soprattutto alla crescita nel settore finanziario. Dal 2000, nel Cantone dei Grigioni lo sviluppo occupazionale smorzato è il riflesso soprattutto del calo dell'attività lavorativa nel settore turistico.

La provenienza settoriale del reddito pro capite e il relativo valore aggiunto per ora di lavoro divergono fortemente tra il Cantone dei Grigioni e il Cantone Ticino. Il reddito pro capite nel Cantone dei Grigioni ammonta a 49 355 franchi (2005, UST, valore provvisorio), pari al 91% della media nazionale, nel Cantone Ticino a 41 335 franchi, pari al 77% della media nazionale (54 031 CHF). Dieci anni prima, il Cantone dei Grigioni segnava ancora l'89%, il Cantone Ticino l'85% della media nazionale. In materia di produttività, le cifre del Cantone Ticino sono tuttora superiori a quelle del Cantone dei Grigioni, mentre avviene l'inverso per quanto riguarda il reddito pro capite. Ciò è dovuto a fattori quali una diversa accentuazione dei singoli settori economici, un'altra composizione della popolazione (età, percentuale della popolazione attiva) e all'importanza attribuita ai redditi versati o ottenuti al di fuori del Cantone.

Nel Cantone dei Grigioni si può distinguere fra tre tipi di distretto: il centro (Città di Coira, la capitale cantonale, con i dintorni), i distretti turistici (Engadina, Davos, Arosa, Flims) e le altre regioni rurali. Mentre il centro, dove predomina il tedesco, conosce un'evoluzione soddisfacente, le regioni rurali sono completamente esposte alle trasformazioni strutturali (in particolare la flessione del settore agricolo e della lavorazione del legno). Si tratta più precisamente delle regioni in cui l'utilizzo del romancio, ma anche degli idiomi italiani, è ancora molto diffuso. Per quanto riguarda le regioni turistiche, sono sempre state caratterizzate dalla coesistenza di più lingue, da parte sia della clientela che degli addetti. Si delinea un'evoluzione simile anche nel Cantone Ticino (Lugano rispetto alle «valli»).

Da un punto di vista linguistico, la situazione economica e professionale è migliore in Ticino. L'offerta di servizi, che beneficia delle condizioni quadro nazionali, può essere considerata complementare a quella delle regioni italofone limitrofe, in particolare di Milano che, secondo un buon numero di indicatori, dispone di tutti gli atout essenziali per diventare una metropoli globale. Questo rapporto di complementarità vale tanto per il settore finanziario, che resta un pilastro di crescita in Ticino, quanto per il settore turistico (stazioni alpine). Nel settore industriale si constata un cambiamento di tendenza importante: in passato, le industrie svizzero-tedesche avevano spesso delocalizzato una parte della produzione in Ticino per approfittare della mano d'opera a buon mercato costituita in parte da frontalieri. Ora la situazione è cambiata. È nata una produzione industriale di alta qualità, che beneficia di sforzi importanti intrapresi dal Cantone, con il sostegno della Confederazione, nell'ambito della formazione universitaria. Grazie agli sforzi nel settore della formazione, si può constatare un'evoluzione notevole della partecipazione delle donne alla vita professionale, ciò che vale in uguale misura per entrambi i Cantoni e per l'insieme della Svizzera. Occorre anche rilevare un aumento della mobilità spaziale: un tragitto giornaliero di 20-30 chilometri verso i centri è diventato normale per gli addetti e gli studenti a partire dal livello secondario.

Oggi solo le città di certe dimensioni e i centri turistici (alpini) con irradiazione internazionale offrono una varietà di posti di lavoro consoni alle formazioni molto eterogenee conseguite dalle giovani generazioni. Questo vale anche per la varietà voluta a livello culturale e ricreativo. L'urbanizzazione è quindi sia un fattore di crescita economica che un'entità

centrale dello sviluppo socioculturale. I governi devono seguire queste tendenze fondamentali, in particolare sviluppando e riformando il settore terziario statale e parastatale (p. es. ottimizzando l'accesso anche per le aziende private).

La crescita viene incentivata anche dall'apertura dei mercati a una concorrenza che assume sempre più spesso dimensioni transfrontaliere e che interessa in particolare le infrastrutture pubbliche. Una prerogativa delle regioni di montagna come la produzione di elettricità idroelettrica deve essere adeguata alle nuove condizioni del mercato europeo. Contemporaneamente, nelle zone rurali, si deve continuare ad assicurare un approvvigionamento di base sufficiente, per esempio riunendo diversi servizi pubblici.

1.3 Struttura costituzionale e amministrativa dello Stato

La Svizzera è nata dall'unione di diverse comunità politiche e culturali fino a diventare una «Confederazione», ovvero, in termini giuridici, uno Stato federale. La Confederazione è suddivisa in 26 tra Cantoni e semi-Cantoni, 7 grandi regioni, 54 regioni assoggettate agli aiuti agli investimenti e più di 3000 Comuni politici. Cantoni e Comuni dispongono di un'autonomia relativamente ampia nei confronti della Confederazione.

Competenze regionali

I Cantoni dispongono di competenze proprie, in quanto detengono tutte quelle competenze che la Costituzione federale non attribuisce esplicitamente alla Confederazione. Spetta loro esercitare le competenze delegate in maniera non esclusiva alla Confederazione, se quest'ultima non le assume. I Cantoni possono determinare i compiti da adempiere nell'ambito delle loro competenze (art. 43 Cost.).

In genere, la Confederazione (il Parlamento) delega ai Cantoni l'applicazione del diritto federale (art. 46 cpv. 1 Cost.), lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità (art. 46 cpv. 2 Cost.).

Relazioni tra Comuni, Cantoni e Confederazione

I Cantoni definiscono lo statuto dei Comuni. Per questa ragione, l'articolo 50 capoverso 1 Cost. recita che «l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale». Tutti i Cantoni concedono ai propri Comuni un'autonomia più o meno ampia. Contro eventuali violazioni della loro autonomia da parte di un organo cantonale, i Comuni possono interporre rimedi giuridici presso il Tribunale federale.

Le possibilità d'intervento della Confederazione a livello locale sono limitate. Esiste una legge federale che disciplina i casi di insolvenza dei Comuni, ma per il resto la sorveglianza dei Comuni è interamente delegata ai Cantoni. Ciò rientra nell'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 3, 43 e 47 Cost.).

Partecipazione ai processi decisionali nazionali

I Cantoni partecipano al processo decisionale della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla Costituzione federale (art. 45 cpv. 1). La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti e li interpella nelle questioni che toccano i loro interessi (art. 45 cpv. 2).

Principali meccanismi di partecipazione:

- numerose concertazioni informali nell'ambito di conferenze intercantionali;
- obbligo della Confederazione di informare i Cantoni sui progetti di politica interna ed estera (art. 45 cpv. 2 e 55 cpv. 2 Cost.);
- procedure di consultazione (art. 147, art. 45 cpv. 2 e 55 cpv. 2 Cost.);

- collaborazione dei Cantoni alla preparazione dei mandati di negoziato e ai negoziati (art. 5 della legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione);
- bicameralismo: il Consiglio degli Stati è composto da deputati dei Cantoni (art. 150 Cost.);
- referendum obbligatorio che richiede la doppia maggioranza (popolo e Cantoni) per le modifiche della Costituzione, per l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali e per talune leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale (art. 140 cpv. 1 Cost.);
- diritto di referendum se richiesto da otto Cantoni (art. 141 cpv. 1 Cost.);
- diritto di ciascun Cantone di sottoporre un'iniziativa all'Assemblea federale (art. 160 cpv. 1 Cost.).

La partecipazione al processo politico (dialogo, coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni) si svolge in particolare all'interno del «Dialogo confederale», un forum che, due volte all'anno, riunisce su base paritetica e in uno spirito di collaborazione una delegazione del Consiglio federale e una delegazione della Conferenza dei governi cantonali. Questo forum, ristretto e informale, discute questioni fondamentali che toccano il federalismo e i dossier interdipartimentali. Inoltre, esistono diverse conferenze intercantonali specifiche (istruzione, sanità, finanze, pianificazione del territorio, giustizia e polizia, ecc.), il cui obiettivo è la cooperazione cantonale orizzontale. Il consigliere federale responsabile del settore in questione è regolarmente invitato alle riunioni, il che consente anche un coordinamento verticale.

Vigilanza dello Stato sull'operato delle collettività regionali

L'articolo 49 capoverso 1 Cost. stabilisce la prevalenza del diritto federale su quello cantonale contrario. La Confederazione vigila sul rispetto del diritto federale da parte dei Cantoni (art. 49 cpv. 2 Cost.) e degli obblighi internazionali che ha sottoscritto (art. 5 cpv. 4 Cost.). Per quanto riguarda l'applicazione del diritto federale, la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile (art. 46 cpv. 3 Cost.).

Tutte le decisioni delle ultime istanze cantonali possono essere impugnate presso il Tribunale federale tramite ricorso unitario o ricorso costituzionale (art. 72, 75, 78, 80, 82, 86 e 113 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2007 [LTF]).

Modifiche dell'autonomia regionale

La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni (art. 53 cpv. 1 Cost.). Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni (fusione, divisione) richiede il consenso del popolo e dei Cantoni interessati nonché quello del popolo svizzero e dei Cantoni (art. 53 cpv. 2). Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del popolo e dei Cantoni interessati nonché un decreto d'approvazione dell'Assemblea federale (cpv. 3). Le semplici rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni (cpv. 4).

Principio di autoorganizzazione

In virtù degli articoli 3, 43 e 47 Cost., i Cantoni sono liberi di organizzarsi a loro piacimento e di suddividere il potere cantonale tra gli organi che istituiscono. Questa autonomia organizzativa costituisce un aspetto essenziale della loro sovranità. L'autonomia costituzionale dei Cantoni non è comunque assoluta: è limitata da alcune disposizioni di diritto federale e dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Ogni Cantone deve darsi una costituzione democratica, che deve ottenere la garanzia federale (Parlamento federale). La Confederazione accorda tale garanzia se la Costituzione cantonale non contraddice il diritto federale (art. 51 Cost.).

Tutti i Cantoni dispongono di un apparato statale completo, retto dal principio della separazione dei poteri. Pur distinguendosi su alcuni aspetti specifici, l'organizzazione dei Cantoni presenta soprattutto analogie: una democrazia diretta cantonale più ampia di quella federale, un Parlamento unicamerale eletto direttamente dal popolo, un Governo collegiale

nella maggior parte dei casi eletto direttamente dal popolo e un'organizzazione giudiziaria completa articolata su più livelli.

Amministrazione e organizzazione giudiziaria regionale

Considerato quanto sopra, si deduce che la forma delle amministrazioni cantonali è retta prevalentemente dal diritto cantonale. Esiste una banca dati delle amministrazioni cantonali (e comunali) svizzere (BADAC¹). La BADAC fornisce anche informazioni sugli organi politici, sull'uso della lingua, sull'onere fiscale e sulle riforme istituzionali.

Anche nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria i Cantoni godono di un'ampia autonomia (art. 3, 43, 47, 122 cpv. 2 e 123 cpv. 2 Cost.). In particolare, sono liberi di istituire una propria corte costituzionale. Con l'entrata in vigore della riforma giudiziaria, i Cantoni sono tenuti a istituire, nella maggior parte dei casi, tribunali per l'esame di controversie giuridiche (art. 29a e 191b Cost.). La nuova legge federale sul Tribunale federale contempla inoltre requisiti riguardanti l'organizzazione delle ultime istanze cantonali (art. 110 LTF). Ulteriori disposizioni in merito all'organizzazione dei tribunali cantonali saranno contenute nella procedura penale e civile federale, la cui entrata in vigore è prevista per il 2011.

Ad eccezione del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, dei tribunali militari e del futuro Tribunale federale dei brevetti, tutte le autorità giudiziarie svizzere si fondano sul diritto cantonale.

Tutti i Cantoni dispongono di propri tribunali in materia di diritto civile, penale e pubblico (art. 191b Cost.). In materia civile, le controversie sono sempre giudicate da un'autorità giudiziaria cantonale. In materia penale, la giurisdizione di prima istanza è di solito un tribunale cantonale. Tuttavia, determinate cause sono giudicate dal Tribunale penale federale di prima istanza. Nell'ambito del diritto pubblico, i tribunali amministrativi cantonali hanno la competenza di statuire sulle decisioni prese dalle autorità cantonali fondate sia sul diritto cantonale sia sul diritto federale. Tutte le decisioni cantonali sono per principio suscettibili di ricorso presso l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione, il Tribunale federale.

Finanze regionali

L'autonomia finanziaria è una delle prerogative fondamentali dei Cantoni. Tutti i Cantoni dispongono di un proprio ordinamento finanziario. Esso è limitato dalla competenza federale di armonizzazione fiscale (art. 129 Cost.). In virtù dell'articolo 46 capoverso 3 Cost., la Confederazione tiene conto dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del diritto federale, lasciando ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e provvedendo a un'adeguata perequazione finanziaria. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. Essa contiene una maggiore compensazione finanziaria, la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni per i singoli ambiti specialistici, nuove forme di collaborazione tra Confederazione e Cantoni (p. es. mediante accordi programmatici) e l'ottimizzazione della compensazione intercantonale degli oneri.

¹ In francese e tedesco, accessibile via Internet: www.badac.ch.

2. Vogliate indicare tutte le lingue regionali o minoritarie ai sensi della definizione fornita alla lettera a dell'articolo 1 della Carta, utilizzate sul territorio del vostro Stato. Vogliate inoltre precisare in quali parti del territorio risiedono i locutori di queste lingue.

2. Lingue regionali o minoritarie in Svizzera

I risultati del censimento federale della popolazione del 2000 rappresentano tuttora i dati statistici rilevanti a livello linguistico. Pertanto, le indicazioni contenute nei capitoli 2 e 3, si basano principalmente sugli stessi dati statistici utilizzati per il secondo e terzo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta europea delle lingue.

Il sistema di censimento della popolazione a partire dal 2010

Con la revisione totale della legge federale sul censimento federale della popolazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, il censimento della popolazione è stato posto su nuove basi.² In futuro non verrà più effettuata una rilevazione globale ogni dieci anni mediante un questionario trasmesso all'intera popolazione, ma si procederà una volta all'anno alla rilevazione e alla valutazione di registri e campioni complementari.

Il questionario per la *rilevazione strutturale annuale* è paragonabile a quello del censimento federale della popolazione del 2000. Il settore tematico «lingua, religione e cultura» contiene domande sulla/e lingua/e principale/i, il che consentirà per la prima volta di raccogliere informazioni riguardanti il plurilinguismo, la/e lingua/e parlata/e sul posto di lavoro, a scuola e a casa con i familiari.

Oltre alla rilevazione strutturale annuale, il microcensimento «lingua, religione e cultura», previsto ogni cinque anni, consentirà di disporre per la prima volta a partire dal 2014 di dati concernenti la lingua e le competenze linguistiche in Svizzera.

I Cantoni hanno la possibilità di ingrandire sia i campioni della rilevazione strutturale sia le rilevazioni tematiche allo scopo di ottenere dati esaustivi sul rispettivo territorio.³ Il Cantone dei Grigioni intende effettuare una rilevazione speciale nei Comuni mistilingue (v. Parte III, cap. 12.1) nell'ambito dell'applicazione dei requisiti contenuti nella legge cantonale sulle lingue (art. 16).

Il primo censimento della popolazione basato sul nuovo sistema di rilevazione si svolgerà il 31 dicembre 2010 (data di riferimento). Il questionario per il 2010 e il relativo metodo di rilevazione consentiranno un paragone con i dati pubblicati negli ultimi decenni a livello nazionale e cantonale tenendo conto dell'errore di stima per le rilevazioni campionarie.

2.1 Lingue e distribuzione territoriale


2.1.1 Prospettiva nazionale

Le quattro lingue nazionali non sono distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio svizzero: esistono quattro regioni linguistiche, in ognuna delle quali domina una lingua.

² Legge federale del 22 giugno 2007 sul censimento federale della popolazione; RS 431.112, http://www.admin.ch/ch/i/rs/c431_112.html.

³ Per informazioni dettagliate, si rimanda a <http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/00/03/01.html>.

Fig. 1: popolazione residente secondo la lingua principale (lingue nazionali), 2000



L'articolo 4 della Costituzione federale riconosce quattro lingue nazionali, comprese le forme dialettali spesso soltanto orali e non riconosciute quali lingue ufficiali. La classifica delle lingue nazionali nella Costituzione è dovuta all'entità delle singole lingue ovvero dei gruppi di parlanti: tedesco, francese, italiano e romancio. Le singole aree linguistiche sono definite secondo la maggioranza di ciascun Comune, in base ai dati del censimento federale della popolazione. In virtù dell'articolo 70 capoverso 2 Cost., i Cantoni designano le loro lingue ufficiali e si impegnano «a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone». I limiti territoriali delle aree linguistiche, ad eccezione del romancio, sono rimasti piuttosto stabili sin dall'Alto Medioevo. Se da un lato il tedesco, il francese e l'italiano occupano spazi linguistici più o meno distinti, il romancio non si limita a un territorio unitario ed è l'unica lingua nazionale svizzera a non avere un'area linguistico-culturale di riferimento.

Le informazioni, cartine e tabelle riportate qui di seguito sono state estratte dalle pubblicazioni «Paesaggio linguistico in Svizzera» (2005)⁴ e «Die aktuelle Lage des Rätoromanischen» (2005; disponibile in tedesco e romancio)⁵, commissionate dall'Ufficio

4

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/publikationskatalog.html?publicationID=1737

6


www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/dienstleistungen/publikationen_statistik/publikationskatalog.html?publicationID=1740

federale di statistica (UST) sulla base dei risultati del censimento federale della popolazione del 2000.

Dalla metà dell'Ottocento il plurilinguismo fa definitivamente parte della coscienza collettiva della Svizzera. Di qui l'importanza, in ogni censimento, della domanda tesa a individuare se e come sia mutato il rapporto tra le lingue nazionali e come si sia sviluppata la quota delle lingue non nazionali, indicate nel questionario come «altre lingue». Tradizionalmente si partiva dalla lingua principale (fino al 1980: «lingua madre»). Per le persone plurilingui ciò significava dover decidere a favore di una delle loro lingue. Nel caso di soggetti perfettamente bilingui o plurilingui, questo equivaleva a una decisione politica a favore di una o dell'altra lingua. La persona plurilingue poteva quindi cambiare la propria lingua principale da un censimento all'altro, in parte indipendentemente dall'effettiva competenza linguistica. La nuova rilevazione strutturale, che sarà introdotta nel 2010 con il nuovo sistema di censimento della popolazione, permetterà di indicare più di una lingua principale.

Se si considera la Svizzera nel suo complesso, le lingue principali sono così ripartite:

Fig. 2: ripartizione (in %) delle lingue (lingue principali), 2000



Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Questi dati rappresentano un'istantanea del 2000, interpretabile come l'esito di uno sviluppo storico. Dal 1950 il rapporto tra le lingue nazionali è evoluto come segue:

Tab. 1: ripartizione (in %) delle lingue (madrelingua, lingua principale) tra il 1950 e il 2000

	1950	1960	1970	1980	1990	2000
Tedesco	72,1	69,4	64,9	65,0	63,6	63,7
Francese	20,3	18,9	18,1	18,4	19,2	20,4
Italiano	5,9	9,5	11,9	9,8	7,6	6,5
Romancio	1,0	0,9	0,8	0,8	0,6	0,5
Lingue non nazionali	0,7	1,4	4,3	6,0	8,9	9,0


Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Si noti come la distribuzione delle lingue sia rimasta relativamente costante, benché la popolazione complessiva della Svizzera sia cresciuta del 6% rispetto al 1990, raggiungendo quota 7 288 010 persone. Due terzi circa della popolazione residente totale indicano come loro lingua principale il tedesco. Il francese rappresenta il secondo gruppo linguistico per dimensioni. Entrambi i gruppi sono leggermente cresciuti proporzionalmente tra il 1990 e il

2000. Per il francese questo rappresenta la continuazione di una tendenza affermata negli ultimi decenni, mentre per il tedesco questo aumento minimo costituisce un'inversione di tendenza. Le altre due lingue nazionali, l'italiano e il romancio, vengono superate dal totale delle lingue non nazionali e perdono ulteriormente terreno. Le lingue non nazionali segnano una crescita percentuale contenuta.

Dalla metà del Novecento, la percentuale delle *lingue non nazionali* è direttamente correlata all'aumento e alla diversa ripartizione della popolazione straniera. Risulta quindi interessante non solo il numero di coloro che parlano lingue non nazionali, ma anche la ripartizione all'interno di queste lingue.

Fig. 3: le 15 lingue non nazionali più diffuse tra la popolazione (valori % e assoluti), 2000



Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Nonostante rispetto al 1990 l'importanza delle lingue non nazionali non sia praticamente aumentata nel complesso, i cinque gruppi linguistici non nazionali maggiori hanno tuttavia cambiato la loro posizione in quanto nell'ultimo decennio sono cambiati i Paesi d'origine europei: nel 1990 la classifica vedeva al primo posto lo spagnolo (1,7%), seguito dalle lingue dell'ex Jugoslavia (1,6%), portoghese (1,4%), turco (0,9%) e inglese (0,9%). Nel 2000 sono le lingue dell'ex Jugoslavia e dell'Albania a registrare il numero maggiore di parlanti. Rispetto al 1990 colpisce soprattutto il forte aumento dell'albanese. Le lingue balcaniche sostituiscono così le due lingue non nazionali finora maggiormente diffuse, ossia il portoghese e lo spagnolo. E, fatto nuovo, il portoghese ora supera lo spagnolo. L'inglese ha un ruolo solo marginale come lingua principale non nazionale, ma ora è più diffuso del turco. Le altre lingue presentano un'elevata varietà, con un numero di parlanti tuttavia relativamente modesto.

A livello nazionale, la percentuale delle lingue non nazionali è in lieve aumento dal 1990 (è diminuita solo nella regione francofona). Viceversa, nella regione italiana e soprattutto in quella romancia le lingue non nazionali continuano a rimanere chiaramente al di sotto della media nazionale del 9%.

La ripartizione delle lingue non nazionali nelle quattro regioni linguistiche non è affatto omogenea. La presenza del serbo/croato, dell'albanese e del turco è più marcata nella

Svizzera tedesca, mentre il portoghese è fortemente radicato nella Svizzera romanda. Lo spagnolo è distribuito in modo più equilibrato, mentre va segnalata una concentrazione dell'inglese nelle regioni urbane di Zurigo-Zugo, Basilea, del Lago Lemano e del Basso Vallese.

Infine, è interessante per il sistema politico sapere quali lingue nazionali sono parlate al di fuori delle rispettive regioni linguistiche:

Tab. 2: lingue nazionali come lingue principali tra tutta la popolazione residente, per regione linguistica (in %), 2000

	Regione linguistica tedesca	Regione linguistica francese	Regione linguistica italiana	Regione linguistica romancia
Tedesco	86,6	5,1	8,3	25,0
Francese	1,4	81,6	1,6	0,3
Italiano	3,0	2,9	83,3	1,8
Romancio	0,3	0,0	0,1	68,9
Lingue non nazionali	8,7	10,4	6,6	3,9

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Nella Svizzera tedesca, dopo il tedesco è l'italiano la lingua maggiormente diffusa, con una percentuale doppia rispetto al francese. Nella Svizzera romanda il tedesco è parlato quasi due volte più spesso dell'italiano e nella Svizzera italiana il tedesco è indicato come lingua principale con una frequenza di oltre cinque volte superiore a quella del francese. Nella regione romancia il rapporto tra le lingue nazionali extraterritoriali è portato all'estremo: un quarto della popolazione residente indica come lingua principale il tedesco e solo l'1,8% l'italiano. La percentuale del francese come lingua principale è irrisoria.

Infine, il romancio è poco presente al di fuori dei Grigioni: il 51,6% dei parlanti romanci vive nella regione linguistica romancia e un ulteriore 25,5% nelle altre regioni linguistiche del Cantone dei Grigioni (per un totale di 27 038 persone, pari al 77,0% di tutti i parlanti romanci in Svizzera).

Al di fuori del Cantone, pochissimi distretti presentano quote dello 0,3% o più: Sargans (0,4%), Werdenberg (0,3%) e Zurigo (0,3%). Nella Città di Zurigo vive la comunità romancia più grande (990 persone) al di fuori del Cantone dei Grigioni. Tuttavia, rispetto al 1990 (1257 persone, 0,3%), è sensibilmente diminuita⁶. Il Comune con il numero più alto di parlanti romanci è Coira (1765 persone, 5,4%).

La seguente tabella illustra la ripartizione degli svizzeri di lingua romancia nelle quattro regioni linguistiche:

Tab. 3: ripartizione (in %) del romancio come lingua principale tra i cittadini svizzeri, per regione linguistica, 2000

	Valori assoluti	In %
Regione linguistica romancia	17 941	53,0
Regione linguistica italiana	408	1,2
Regione linguistica francese	504	1,5
Regione linguistica tedesca	15 015	44,4

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Quasi la metà dei parlanti romancio vive al di fuori della regione linguistica romancia, quasi un quarto al di fuori del Cantone dei Grigioni.

⁶ Stadt Zürich, Statistik, 18/2006, Die Vierte Landessprache in der Stadt Zürich

Oltre alle quattro lingue nazionali territoriali riconosciute dal diritto costituzionale, in Svizzera sono presenti anche due lingue non territoriali, lo jensch e lo yiddisch, che vengono trattate al capitolo 4.

2.1.2 Prospettive cantonali

La Svizzera è composta da 22 Cantoni monolingui, tre Cantoni bilingui (Berna, Friburgo e Vallese), le cui lingue ufficiali sono il tedesco e il francese, e un Cantone trilingue (Grigioni) con le lingue ufficiali tedesco, francese e italiano.

La tabella seguente fornisce una panoramica della diffusione delle diverse lingue nei Cantoni:

Tab. 4: lingue principali per Cantone (in cifre assolute e in %), 2000

Cantone	Totale	Tedesco in %	Francese in %	Italiano in %	Romancio in %	Lingue non nazionali in %
Cantoni di lingua tedesca						
Uri	34 777	93,5	0,2	1,3	0,1	4,8
Appenzello Interno	14 618	92,9	0,2	0,9	0,1	5,9
Nidvaldo	37 235	92,5	0,6	1,4	0,1	5,3
Obvaldo	32 427	92,3	0,4	1,0	0,1	6,2
Appenzello Esterno	53 504	91,2	0,3	1,7	0,1	6,6
Svitto	128 704	89,9	0,4	1,9	0,2	7,6
Lucerna	350 504	88,9	0,6	1,9	0,1	8,5
Turgovia	228 875	88,5	0,4	2,8	0,1	8,2
Soletta	244 341	88,3	1,0	3,1	0,1	7,5
San Gallo	452 837	88,0	0,4	2,3	0,2	9,0
Sciaffusa	73 392	87,6	0,5	2,6	0,1	9,2
Basilea Campagna	259 374	87,2	1,5	3,5	0,1	7,7
Argovia	547 493	87,1	0,8	3,3	0,1	8,7
Glarona	38 183	85,8	0,3	4,4	0,1	9,3
Zugo	100 052	85,1	1,1	2,5	0,2	11,1
Zurigo	1 247 906	83,4	1,4	4,0	0,2	11,0
Basilea Città	188 079	79,3	2,5	5,0	0,1	13,1
Cantoni di lingua francese						
Giura	68 224	4,4	90,0	1,8	0,0	3,8
Neuchâtel	167 949	4,1	85,3	3,2	0,1	7,4
Vaud	640 657	4,7	81,8	2,9	0,0	10,5
Ginevra	413 673	3,9	75,8	3,7	0,1	16,6
Cantoni di lingua italiana						
Ticino	306 846	8,3	1,6	83,1	0,1	6,8
Cantoni multilingui						
Berna	957 197	84,0	7,6	2,0	0,1	6,3
Grigioni	187 058	68,3	0,5	10,2	14,5	6,5
Friburgo	241 706	29,2	63,2	1,3	0,1	6,2
Vallese	272 399	28,4	62,8	2,2	0,0	6,6
Svizzera						
Totale	7 288 010	63,7	20,4	6,5	0,5	9,0

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

I Cantoni bilingui Berna, Friburgo e Vallese

Nei Cantoni plurilingui, una delle lingue cantonali raggiunge sempre una percentuale del 60%. Rispetto al 1990 le percentuali sono aumentate. I tre Cantoni bilingui Berna, Friburgo e Vallese sono chiaramente suddivisi in due regioni linguistiche distinte, fatta eccezione per le

Città di Bienne (55,4% tedesco, 28,2% francese) e Friburgo (21,2% tedesco, 63,6% francese). I Cantoni Friburgo e Vallese denotano un'evidente maggioranza francofona, il Cantone di Berna una piccola minoranza di francofoni.

In tre dei 26 distretti di cui è composto il **Cantone di Berna** la lingua ufficiale è il francese: si tratta di Courtelary, Moutier e La Neuveville, in cui vive il 5,4% della popolazione complessiva del Cantone di Berna (corrispondente a 51 408 su 957 197 abitanti). Le due lingue ufficiali di Bienne (Comuni di Bienne e Evilard/Leubringen) sono il tedesco e il francese. Stando ai dati del censimento federale della popolazione del 2000, in alcuni Comuni dei distretti di Erlach e Nidau (Gals, Gampelen, Nidau e Port) risiede una percentuale di francofoni di oltre il 10%.

Nei tre distretti francofoni il francese è la lingua principale della maggioranza.

Tab. 5: lingue principali nei tre distretti francofoni del Cantone di Berna (in %), 2000

Distretto	Totale	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio	Lingue non-nazionali
Courtelary	22 119	12,9	80,9	2,4	0,1	3,7
Moutier	23 224	7,2	84,9	2,9	0,0	5,0
La Neuveville	6 065	16,7	77,6	1,9	0,1	3,7
Totale	51 408	10,8	82,3	2,5	0,1	4,3

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Gli sviluppi in questi tre distretti del Giura meridionale sembrano sfociare in una maggiore segmentazione linguistica: la percentuale di francofoni aumenta, mentre quella dei germanofoni diminuisce praticamente in egual misura, confermando una tendenza pluriennale e confutando il timore di una lenta germanizzazione.

I distretti bilingui del **Cantone di Friburgo** sono i distretti di Sarine/Saane e See/Lac:

Tab. 6: lingue principali nei due distretti bilingui del Cantone di Friburgo (in %), 2000

Distretto	Totale	Tedesco	Francese	Italiano	Romancio	Lingue non-nazionali
Sarine/Saane	85 465	14,5	75,3	2,3	0,1	7,8
See/Lac	28 175	67,1	24,9	1,1	0,1	6,8

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Nel distretto di Sarine/Saane è bilingue solo la Città di Friburgo (63,6% francofoni e 21,2% germanofoni). A livello distrettuale, la percentuale di francofoni è notevolmente superiore alla media cantonale (63,2%). Nel distretto di See/Lac prevalgono invece i germanofoni con una maggioranza di circa due terzi. Vigeva una separazione regionale: i Comuni orientali sono germanofoni, quelli occidentali francofoni. Analogamente al Cantone di Berna, anche in questo caso si può rilevare una tendenza a una maggiore omogeneità delle regioni linguistiche: dal 1990 è aumentata in entrambe le regioni la comunità linguistica maggioritaria, mentre quella minoritaria è in calo.

Oltre ai due distretti bilingui, il Cantone di Friburgo è composto di distretti essenzialmente monolingui: si tratta dei quattro distretti francofoni di Broye, Glâne, Gruyère e Veveyse e del distretto germanofono di Sense. Anche in questo Cantone tradizionalmente rurale la lingua locale raggiunge percentuali elevate, mentre la seconda lingua ufficiale cantonale denota percentuali modeste. In alcuni casi, la percentuale delle lingue non-nazionali uguaglia o addirittura supera quella della seconda lingua cantonale ufficiale.

Nel **Cantone del Vallese**, un'evidente frontiera linguistica separa le due regioni linguistiche. L'Alto Vallese comprende cinque distretti: Briga, Goms, Leuk, Raron (ripartito in Raron orientale e occidentale) e Visp. Ad eccezione di Visp, il tedesco prevale in tutti i distretti con oltre il 90% di parlanti, mentre il francese raggiunge una percentuale tra il 0,6 e il 2,4%.

Gli otto distretti francofoni del Basso Vallese, Conthey, Entremont, Hérens, Martigny, Monthey, Saint-Maurice, Sierre e Sion, denotano una percentuale (molto) elevata di parlanti francofoni (dall'80,2% al 95%). Solo nei distretti di Sierre e Sion il tedesco, seconda lingua ufficiale cantonale, è più radicato (8,1% a Sierre e 5,1% a Sion). Il bilinguismo di entrambe le città risale al Novecento. Sierre ha attualmente una quota di germanofoni del 12,6%, Sion solo del 5,6%.

Ederswiler e Bosco Gurin

Nei Cantoni «monolingui» Giura e Ticino esistono, per ragioni storiche, delle enclavi linguistiche: nel Cantone del Giura, staccatosi soltanto nel 1979 dal Cantone di Berna, si trova il Comune germanofono di **Ederswiler**, uno dei tre Comuni bernesi che nel 1974 votarono contro la creazione del Cantone del Giura. Tuttavia, visto che non confinava allora con la Valle di Laufen, non ha potuto annettersi a quest'ultima, come aveva fatto il Comune limitrofo di Roggenburg. Ederswiler ha una popolazione residente permanente di 125 persone (stato al 4.8.2009). Stando al censimento federale della popolazione del 2000, Ederswiler registrava una percentuale dell'84,5% di germanofoni, del 10,1% di francofoni e del 2,3% di ispanofoni. Oggi la ripartizione linguistica è la seguente: 66,4% di germanofoni, 14,4% di bilingui (tedesco e francese), 13,6% di francofoni e 5,6% di parlanti altre lingue (albanese, spagnolo e italiano). La lingua ufficiale del Comune di Ederswiler è il tedesco, mentre la comunicazione ufficiale con il Cantone del Giura avviene in francese. Di tanto in tanto, il Cantone traduce documenti in tedesco appositamente per Ederswiler, come per esempio il materiale di voto e la dichiarazione d'imposta. L'articolo 10 capoverso 1 del «Décret sur le service de l'état civil» (*Decreto sul servizio dello stato civile*) del 25 aprile 2001 sancisce il francese quale lingua ufficiale cantonale del servizio dello stato civile. Tuttavia, il capoverso 2 contempla una regolamentazione specifica per Ederswiler: «Sur requête préalable, les extraits et les communications adressés aux autorités ou aux citoyens de la commune d'Ederswiler sont établis en langue allemande» (*Se richiesto anticipatamente, gli estratti e la corrispondenza all'attenzione delle autorità o dei cittadini del Comune di Ederswiler vengono messi a disposizione in tedesco*). L'articolo 56 capoverso 5 del «Code de procédure administrative» (Codice di procedura amministrativa) del 30 novembre 1978 prevede che le persone residenti in una regione non francofona del Cantone con conoscenze insufficienti del francese possano richiedere gratuitamente traduzioni nell'ambito di procedure o processi amministrativi⁷. Dal 1993, anno della chiusura della scuola di lingua tedesca di Ederswiler, i genitori potevano scolarizzare i propri figli nel Comune francofono di Movelier (JU) o in quello germanofono di Roggenburg (BL). In occasione dell'assemblea comunale del 6 luglio 2009, il Comune di Ederswiler ha deciso di aderire al nuovo distretto scolastico di Ederswiler-Movelier-Soyhières. In conformità al diritto vigente, i genitori hanno tuttavia la possibilità di richiedere per i propri figli l'assegnazione a un altro distretto. Le eventuali richieste da parte dei genitori di Ederswiler saranno esaminate tenendo in debita considerazione la situazione particolare del loro Comune e i costi saranno coperti dal Cantone. Attualmente, un bambino di Ederswiler è iscritto all'asilo a Movelier, due bambini frequentano la scuola elementare a Roggenburg e cinque sono scolarizzati a Movelier. L'asilo e la scuola di Movelier promuovono il bilinguismo. Gli alunni delle elementari frequentano inoltre due ore settimanali di tedesco.

A **Bosco Gurin**, il villaggio ticinese più alto, vengono utilizzate quattro varietà linguistiche: il tedesco standard, l'italiano standard, il dialetto regionale ticinese, il dialetto regionale di Bosco Gurin. Il tedesco e l'italiano standard sono considerati lingua scritta, mentre i dialetti regionali sono destinati alla sola comunicazione orale.⁸ Il dialetto regionale di Bosco Gurin fa parte dei dialetti regionali walser, parlati anche nell'Alto Vallese, nei Grigioni, nel Piemonte

⁷ Cfr. D. Richter, *Sprachenordnung und Minderheitenschutz im schweizerischen Bundesstaat*, Heidelberg 2005, pag. 461. Ulteriori informazioni riguardanti regolamentazioni linguistiche in atti legislativi del Cantone del Giura possono essere scaricate da <http://www.tifq.ulaval.ca/axl/EtatsNsouverains/Jura-Ing-divers.htm> (in francese).

⁸ Per approfondimenti sul dialetto regionale di Bosco Gurin, si rimanda a C.V.J. Russ, 2004, *Die Mundart von Bosco Gurin* (www.linguistik-online.de/20_04/russ.pdf: in tedesco)

settentrionale, nel Liechtenstein e nel Vorarlberg ed è stato introdotto nel Duecento dagli immigrati walser di madrelingua tedesca.

Fino al 1990, Bosco Gurin era considerato un comune di lingua tedesca (1990: 58 abitanti, di cui 35 germanofoni, ossia il 60,3%). Stando al censimento federale della popolazione del 2000, Bosco Gurin è diventato un Comune prevalentemente italofono (2000: 71 abitanti, di cui 23 germanofoni, ossia il 32,4%). Oltre all'immigrazione di italofoeni, questo cambiamento è dovuto anche all'incapacità del tedesco standard di fungere da elemento costitutivo dell'identità collettiva nonché a un maggiore attaccamento che i parlanti del tedesco di Bosco Gurin dimostrano nei confronti dell'italiano standard.⁹ Stando ai dati del Cantone Ticino¹⁰, all'inizio del 2006 Bosco Gurin aveva complessivamente 55 abitanti, di cui una trentina parlava il dialetto regionale di Bosco Gurin.

Oggi Bosco Gurin ha 52 abitanti (stato al 3.9.2009). Stando ai dati della *Gesellschaft Walserhaus Gurin*, il 50% degli abitanti parla il dialetto regionale di Bosco Gurin, vale a dire 26 persone, di cui solo 4 *under* venti e 14 ultracinquantenni.

La lingua ufficiale di Bosco Gurin è l'italiano. Se inizialmente, poco dopo l'introduzione della scuola dell'obbligo in Ticino (dal 1830), l'insegnamento era impartito esclusivamente in italiano, dal 1886 gli alunni di Bosco Gurin potevano frequentare un'ora facoltativa di tedesco al giorno, finanziata fino al 1942 dal *Deutschschweizerischer Schulverein*. Dal 1942 il tedesco è diventato materia obbligatoria, insegnata per due ore settimanali. Nell'anno scolastico 2002/03 la scuola locale è stata chiusa. Da allora, gli alunni di Bosco Gurin frequentano la scuola di Cevio. Nell'anno scolastico 2005/06 questa scuola ha accolto un alunno di Bosco Gurin in prima e uno in seconda elementare. L'alunno di terza elementare ha frequentato due lezioni settimanali di tedesco. Attualmente, due alunni di Bosco Gurin frequentano la scuola elementare a Cevio: un bambino italofono frequenta l'asilo e un alunno germanofono la quinta elementare. Essendo rimasto un unico alunno, dall'anno scolastico 2007/08 i corsi di tedesco straordinari non sono più stati proposti alla scuola elementare di Cevio. Dalla scuola media in poi, gli alunni di Bosco Gurin frequentano i corsi di tedesco ordinari (3 ore settimanali dalla settimana alla nona classe).

Diverse organizzazioni culturali private si impegnano a favore del mantenimento e della promozione della cultura e del dialetto walser in Svizzera: ad esempio, a Bosco Gurin, la *Gesellschaft Walserhaus Gurin*, che gestisce un museo, nei Grigioni la *Walservereinigung* e a Briga, nel Vallese, la *Internationale Vereinigung für Walsertum*.

3. Vogliate indicare il numero dei locutori di ciascuna lingua regionale o minoritaria e precisare i criteri che il vostro Paese ha adottato per definire il «locutore di una lingua regionale o minoritaria» a tale scopo.

3. Dati e grafici relativi all'italiano e al romancio

3.1. Italiano

I dati sull'italiano riportati qui di seguito sono stati estratti dalla seguente pubblicazione: «Statistica e lingua, un'analisi dei dati del censimento federale della popolazione 2000» (Ufficio statistica TI 2004, Osservatorio linguistico della Svizzera italiana).

⁹ Cfr. S. Bianconi / M. Borioli, *Statistica e lingue*, Ufficio di statistica 2004, S. 37f.; J. Haldemann, *Das Tessiner Walserdorf Bosco Gurin*, Vienna 2005/06 (www.wboe.at/homepages/jhBoscoGurin.pdf).

¹⁰ Cfr. 3. Rapporto della Svizzera, pag. 41.

La regione linguistica tradizionalmente italoфона comprende il Cantone Ticino e le quattro valli meridionali del Cantone Grigioni, il cosiddetto Grigioni italiano (Mesolcina, Val Calanca, Val Bregaglia, Valposchiavo). Oltre all'italiano in queste regioni si utilizzano anche i dialetti tipici del Ticino e dei Grigioni. Gran parte degli italoфoni vive tuttavia al di fuori della regione linguistica tradizionalmente italoфона ed è composta da immigrati.

La situazione generale delle lingue principali nei censimenti 1990 e 2000 si presenta come segue:

Tab. 7: lingue principali nella Svizzera italiana (valori assoluti e %), 1990–2000

Lingua principale	Ticino				Grigioni italiano (Comune di Bivio incluso)			
	Totale 2000	%	Variazione 1990–2000	%	Totale 2000	%	Variazione 1990–2000	%
Totale	306 846	100,0	-		13 605	100,0	-	
Italiano	254 997	83,1	0,3		11 793	86,7	-0,3	
Tedesco	25 579	8,3	-1,4		1 257	9,2	0,4	
Francese	5 024	1,6	-0,3		86	0,6	0,0	
Romancio	384	0,1	0,0		95	0,7	-0,1	
Altre lingue	20 862	6,8	1,4		374	2,7	0,0	

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

3.1.1. Ticino

In Ticino sono tre le tendenze che emergono dall'esame dei risultati complessivi del censimento 2000 confrontati con quelli del 1990: il rafforzamento dell'italiano (+0,3%), il calo del tedesco (-1,4%) e la crescita delle lingue non-nazionali dovuta all'immigrazione (+1,4%). Sono dati che non sorprendono perché confermano in gran parte le tendenze già individuate e illustrate nell'analisi dei risultati del rilevamento 1990¹¹.

Per la prima volta da quando sono disponibili dati statistici omogenei si è verificata un'inversione di tendenza, costante dal 1880, per quanto riguarda la diminuzione in valori percentuali dell'italiano lingua principale (fino al 1980 lingua «materna»), come risulta dalla tabella seguente:

Tab. 8: italiano come lingua principale in Ticino dal 1880 (valori assoluti e %)

	Valori assoluti	Valori %
1880	129 409	99,0
1890	124 502	98,2
1900	134 774	97,2
1910	149 424	95,7
1920	142 044	93,3
1930	145 347	91,3
1941	146 136	90,3
1950	155 609	88,9
1960	172 521	88,2
1970	210 268	85,7
1980	223 108	83,9
1990	233 710	82,8
2000	254 997	83,1

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

¹¹ Cfr. S. Bianconi, C. Gianocca, *Plurilinguismo nella Svizzera italiana*, Bellinzona 1994; UST, *Le paysage linguistique de la Suisse*, Berna, 1997, in particolare S. Bianconi, F. Antonini, *L'italien dans la région de langue italienne*, 217-266.

Se consideriamo le variazioni all'interno delle singole lingue, nel 2000 21 287 persone in più hanno indicato l'italiano come lingua principale, il che corrisponde a un aumento percentuale del 9,1% rispetto ai dati del 1990, un evidente rafforzamento della posizione e del ruolo egemone dell'italiano in Ticino; tanto più che le altre lingue nazionali presentano chiari saldi negativi, il tedesco del 7,1% e il francese del 7,9%.

3.1.2 Grigioni italiano

La situazione del Grigioni per quel che attiene alle lingue principali si differenzia parzialmente da quella del Ticino: rispetto al 1990, la variazione dell'italiano è contenuta, al contrario, quella del tedesco è consistente, mentre la variazione delle lingue extra-nazionali è minima. Considerata la frammentazione della regione linguistica italoфона grigionese, con situazioni geografiche, economiche e demografiche assai diverse, è importante prendere in considerazione la ripartizione delle singole regioni tenendo conto del criterio della suddivisione del territorio in circoli. Ecco il quadro nel 2000:

Tab. 9: lingua principale per circolo, Grigioni italiano (valori assoluti, senza Comune di Bivio), 2000

	Totale	Brusio	Poschiavo	Bregaglia	Calanca	Mesocco	Roveredo
Italiano	11 733	1 111	2 917	1 127	656	1 934	3 988
Tedesco	1 144	64	255	297	117	175	236
Altre lingue	524	27	53	79	36	107	222
Totale	13 401	1 202	3 225	1 503	809	2 216	4 446

Tab. 10: lingua principale per circolo, Grigioni italiano (in %, senza Comune di Bivio), 2000

	Total e	Brusio	Poschiavo	Bregaglia	Calanca	Mesocco	Roveredo
Italiano	87,6	92,4	90,4	75,0	81,1	87,3	89,7
Tedesco	8,5	5,3	7,9	19,8	14,5	7,9	5,3
Altre lingue	3,9	2,2	1,6	5,3	4,4	4,8	5,0

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Rispetto al 1990 le variazioni più significative sono le seguenti: complessivamente l'italiano presenta una variazione di 580 unità pari a un aumento del 5,2%, il tedesco un aumento di 128 unità pari al 12,6%, le altre lingue un aumento di 12 unità pari al 2,3%.

Per quanto riguarda i circoli, rispetto al 1990 l'italiano presenta lievi aumenti a Poschiavo e Roveredo e flessioni attorno al 2% in quelli rimanenti. Comunque, la media percentuale dell'italiano nel Grigioni continua a essere superiore rispetto a quella del Ticino. Anche nel circolo di Bregaglia, dove la situazione nel 1990 presentava sintomi di crisi, nel 2000 l'italiano denota complessivamente una buona tenuta.

Ad eccezione dei circoli di Roveredo e Poschiavo, il tedesco aumenta in tutti i circoli, con una punta massima nella Calanca (+2,3%). Nel censimento 2000 quasi il 70% degli italoфoni grigionesi hanno indicato di non utilizzare altre lingue per esprimersi in famiglia, a scuola e/o in ambito professionale. Questa percentuale relativamente elevata di italoфoni «monolingui» si contrappone a quella della popolazione romancia di cui solo il 33% indica di utilizzare esclusivamente il romancio in questi ambiti.


3.1.3 L'italiano fuori dell'area linguistica

Lingua principale

Nel 2000 l'italiano lingua principale è stato indicato complessivamente da 470 961 persone contro le 524 116 del 1990 e corrispondeva quindi al 6,5% della popolazione complessiva contro il 7,6% nel 1990. Questo dato conferma che la flessione dell'italiano si è verificata e concentrata al di fuori dell'area linguistica: nel 1990 gli italoфoni erano più numerosi nelle tre regioni non italoфone (279 253) che nella Svizzera italiana (244 863), mentre nel 2000 la

proporzione si è rovesciata con, rispettivamente, 204 231 (43,4%) persone con l'italiano lingua principale al di fuori dell'area linguistica contro 266 730 persone (56,6%) nella Svizzera italiana. La perdita di 75 022 italofoeni al di fuori dell'area linguistica nel 2000 rappresenta una diminuzione del 26,9% rispetto al 1990. La presenza dell'italiano lingua principale nella Svizzera tedesca, francese e romancia scende in tal modo dal 4,2 al 2,9%. Nelle tre regioni linguistiche non italofoeni la situazione del 2000 confrontata con quella del 1990 si presenta come segue:

Fig. 4: italiano lingua principale, lingua in famiglia e lingua professionale o scolastica nelle regioni non italofoeni (in %), 2000



Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

Tab. 11: italiano lingua principale nelle tre regioni linguistiche non italofoeni, 1990-2000

	Valori assoluti		Valori %		Variazione 1990-2000	
	1990	2000	1990	2000	ass.	%
Svizzera tedesca	210 805	154 536	4,3	3,0	-56 269	-26,7
Svizzera francese	67 919	49 213	4,2	2,9	-18 706	-27,5
Svizzera romancia	529	482	2,1	1,8	-47	-8,9

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST


3.2 Romancio

3.2.1 Il romancio nel Grigioni

I dati seguenti sono stati estratti dalle pubblicazioni «Die aktuelle Lage des Rätoromanischen», UST 2005 e «Das Funktionieren der Dreisprachigkeit im Kanton Graubünden» (M. Grünert et al., Tübingen/Basel 2008).

Il romancio raggruppa, oltre ai numerosi dialetti locali, cinque idiomi utilizzati nelle varie regioni del Cantone dei Grigioni: il soprasilvano nella Valle del Reno Anteriore, il sottosilvano nel centro dei Grigioni, il surmirano da Bivio a Tiefencastel e nella Valle dell'Albula, il puter nell'Alta Engadina e nella parte superiore della Valle dell'Albula e il vallader nella Bassa Engadina e nella Val Monastero. Il puter e il vallader vengono denominati anche ladini.

Fig. 5: diffusione geografica delle lingue nel Cantone dei Grigioni, 2000



Anche se tra il 1990 e il 2000 la popolazione cantonale è aumentata del 7,6%, 2641 persone in meno (-8,9%) indicano il romancio come lingua principale. La popolazione di lingua principale romancia rappresenta solo un settimo di tutta la popolazione grigionese. È evidente il calo come lingua familiare (-3015 o -8,2%), d'importanza fondamentale insieme alla scuola per l'apprendimento della lingua. Un modesto aumento risulta invece nell'ambito della lingua professionale e scolastica.

Tab. 12: popolazione residente nei Grigioni per lingue (valori assoluti e %), 1990 e 2000

	Hanno risposto complessivamente		Lingua principale (che conosce meglio)		Lingua familiare		Lingua professionale		Lingua scolastica	
	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000	1990	2000
Popolazione complessiva	173 890	187 058	173 890	187 058	173 890	187 058	88 953	99 243	22 490	26 678
Numero di coloro che hanno risposto	173 890	187 058	173 890	187 058	169 203	173 176	81 010	91 028	21 065	25 462
Romancio	41 067	40 168	29 679	27 038	36 722	33 707	13 178	15 715	4 731	5 940
%	23,62	21,47	17,07	14,45	21,7	19,46	16,27	17,26	22,46	23,33
Italiano	39 089	42 901	19 190	19 106	25 858	25 829	22 244	25 478	2 675	3 687

%	22,48	22,93	11,04	10,21	15,28	14,91	27,46	27,99	12,70	14,48
Francese	14 122	14 842	847	961	3 533	3 295	9 212	10 054	2 391	2 348
%	8,12	7,93	0,49	0,51	2,09	1,90	11,37	11,04	11,35	9,22
Tedesco	144 439	157 824	113 611	127 755	125 379	130 535	69 011	81 324	17 813	22 214
%	83,06	84,37	65,33	68,30	74,1	75,38	85,19	89,34	84,56	87,24
Inglese	11 869	18 445	626	699	2 923	4 000	8 617	13 794	1 207	2 189
%	6,83	9,86	0,36	0,37	1,73	2,31	10,64	15,15	5,73	8,60
Altre	14 424	19 393	9 937	11 499	11 611	14 904	4 431	4 471	388	582
%	8,29	10,37	5,71	6,15	6,86	8,61	5,47	4,91	1,84	2,29

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

3.2.1.1 Il romancio lingua principale nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia¹²

Quando nel 1990 alla voce «lingua» si è chiesto per la prima volta quale fosse la lingua principale rispettivamente la lingua meglio conosciuta, 25 894 o il 38,8% dei 66 780 abitanti delle regioni tradizionalmente di lingua romancia hanno indicato il romancio. Anche se la popolazione è aumentata del 9,6%, nel 2000 questa risposta l'hanno data solo 24 016 persone (-7,3%). In altri termini nella sua regione tradizionale il romancio viene indicato quale lingua principale solo dal 32,8% della popolazione.

A seconda della regione, l'evoluzione e la situazione attuali del romancio sono estremamente differenti. Tra le regioni dei cinque idiomi la perdita minore l'hanno subita quella del vallader (-2,0%) e del soprasilvano (-5,0%); nella regione del surmirano il romancio ha perso il 15,3%, in quella del puter il 16,3%, in quella del sottosilvano addirittura il 26,6%. La diffusione del romancio nelle regioni di utilizzazione dei suoi idiomi si presenta attualmente come segue: vallader 63,1%, soprasilvano 42,5%, surmirano 30,2%, puter 12,8% e sottosilvano 7,9%.

3.2.1.2 Il romancio lingua familiare nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia

Quando nel 1990 si è chiesto per la prima volta quale lingua venisse parlata regolarmente in famiglia, 30 985 abitanti delle regioni tradizionalmente di lingua romancia hanno indicato il romancio, ciò che corrisponde al 47,7% delle 64 980 persone che hanno risposto alla domanda. Anche se nel frattempo la popolazione è aumentata del 9,6%, nel censimento federale del 2000 solo 28 712 persone indicano la lingua locale (-7,3%). In altri termini, nella sua regione tradizionale il romancio viene menzionato quale lingua familiare solo dal 42,5% della popolazione.

L'evoluzione e la situazione attuali del romancio quale lingua familiare nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia sono estremamente diverse a livello regionale: il romancio ha perso meno terreno nelle regioni del vallader (-4,3%) e del soprasilvano (-5,8%), mentre ne ha perso di più in quelle del surmirano (15,9%) e del sottosilvano (19,3%). Nella regione del puter perde quale lingua familiare «solo» l'8,3% rispetto al 16,3% in meno quale lingua principale. La diffusione attuale del romancio quale lingua familiare nelle regioni di utilizzazione dei suoi idiomi si presenta quindi come segue: vallader 74,6%, soprasilvano 52,2%, surmirano 38,8%, puter 23,1%, sottosilvano 13,8%.

¹² Le indicazioni della tabella 10 si riferiscono a *tutto* il Cantone dei Grigioni, mentre quelle seguenti alle *regioni tradizionalmente di lingua romancia*, comprendenti i Comuni che nel primo censimento federale del 1860 presentavano una maggioranza romancia, incluso Fürstenau (cfr. al riguardo: «Die aktuelle Lage des Rätoromanischen», UST 2005, p. 135).

3.2.1.3 Il romancio quale lingua professionale nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia

Quando nel 1990 si è chiesto per la prima volta quale lingua venisse utilizzata sul lavoro, 11 655 abitanti attivi nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia hanno indicato il romancio. Ciò corrisponde al 37,9% della popolazione interessata che ha risposto alla domanda (30 739 su 33 514). Contrariamente alla lingua principale o alla lingua familiare, la situazione statistica del romancio lingua professionale è lievemente migliorata nel 2000. Ciò è ancora più degno di nota, visto che la popolazione attiva è aumentata di un sesto salendo a 39 021 persone (di cui 36 007 hanno risposto). La diffusione del romancio quale lingua professionale è aumentata leggermente raggiungendo con il 38,1% (13 734 parlanti) un valore che si avvicina a quello della diffusione documentata quale lingua familiare (42,5%).

Anche nell'ambito della lingua professionale l'evoluzione e la situazione attuali del romancio sono molto diverse a seconda della regione. Contrariamente alla domanda sulla lingua principale o sulla lingua familiare in questo caso il romancio è aumentato in termini assoluti in tutte e cinque le regioni di utilizzazione dei suoi idiomi (vallader 21,9%, soprasilvano 17,3%, puter 16,7%, surmirano 16,3%, sottosilvano 10,9%). Per regione la quota del romancio quale lingua professionale è la seguente: vallader 73,3% (1990 70,2%), soprasilvano 46,2% (44,8%), surmirano 33,8% (35,7%), puter 23,3% (23,3%), sottosilvano 10,8% (12,6%). In termini percentuali nel Grigioni centrale il romancio ha quindi perso terreno quale lingua professionale.

3.2.1.4. L'evoluzione nei Comuni tradizionalmente di lingua romancia

Tab. 13: il romancio nei Comuni tradizionalmente di lingua romancia, 1990 e 2000, per circoli (valori assoluti e %)


<i>Circoli (fino al 2000)</i>	Totale abitanti delle regioni tradizionalmente di lingua romancia 1990	Totale abitanti delle regioni tradizionalmente di lingua romancia 2000	Lingua principale romancio 1990	Lingua principale romancio 2000	Lingua principale e/o lingua parlata romancio 1990	Lingua principale e/o lingua parlata romancio 2000
<i>Circolo Val Monastero</i>	1632	1605	1266 77,6%	1190 74,1%	1448 88,7%	1387 86,4%
<i>Circolo Inn</i>	6124	6540	3977 64,9%	3948 60,4%	4857 79,3%	5061 77,4%
<i>Circolo Maloia</i>	14986	17310	2683 17,9%	2274 13,1%	5151 34,4%	5324 30,8%
<i>Circolo Albula</i>	7168	7890	2576 35,9%	2154 27,3%	3496 48,8%	3211 40,7%
<i>Circolo Reno Posteriore</i>	1442	1594	434 30,1%	320 20,1%	661 45,8%	570 35,8%
<i>Circolo Heinzenberg</i>	5052	5611	344 6,8%	251 4,5%	655 13,0%	541 9,6%
<i>Circolo Imboden</i>	12528	13663	1774 14,2%	1346 9,9%	3463 27,6%	3004 22,0%
<i>Circolo Glenner</i>	9925	10901	6276 63,2%	6222 57,1%	7434 74,9%	7887 72,4%
<i>Circolo Reno Anteriore</i>	7923	8081	6564 82,8%	6311 78,1%	7109 89,7%	7006 86,7%

Fonti: Censimento federale della popolazione, UST e M. Grünert et al. 2008:45-49

Il romancio lingua principale è regredito in tutti i circoli tra il 1990 e il 2000 per quanto riguarda sia i valori assoluti sia percentuali. Il numero delle persone che nelle regioni tradizionalmente di lingua romancia ha indicato il romancio quale lingua principale e/o lingua parlata è aumentato nei tre circoli Inn, Maloia e Glenner. Tuttavia, la percentuale della popolazione complessiva è diminuita.

La quota delle persone che indicano il romancio quale lingua principale diminuisce maggiormente rispetto alla quota delle persone che lo indicano come lingua principale e/o lingua parlata. La differenza tra coloro la cui lingua principale è il romancio e coloro che lo utilizzano risulta complessivamente essere minima nelle regioni della Bassa Engadina/Valle Monastero e della Surselva, in particolare nei circoli più isolati e dove il romancio viene ancora utilizzato prevalentemente anche come lingua parlata. Qui il romancio è relativamente ben ancorato anche come lingua parlata.

Fig. 6: romancio come lingua parlata (valori %), per circoli, 2000



Fonte: M. Grünert et al. 2008:52

Leggende:

Titolo: Romancio come lingua parlata

Colonna di destra: lingua parlata complessivamente

a casa / con i parenti

scuola / attività lavorativa / professione

3.2.2 Il romancio in Svizzera

Tra il 1990 e il 2000 a livello svizzero il romancio ha perso l'11,4 %.

Tab. 14: popolazione residente in Svizzera per lingua (valori % e assoluti), 1990 e 2000

	Lingua principale e/o lingua parlata (hanno risposto complessivamente)		Lingua principale (lingua che si conosce meglio)	
	1990	2000	1990	2000
Popolazione complessiva	6 873 687	7 288 010	6 873 687	7 288 010
Romancio	66 082	60 561	39 632	35 095
%	0,96	0,83	0,58	0,48
Italiano	1 016 341	965 430	524 116	470 961
%	14,79	13,25	7,62	6,46
Francese	2 301 812	2 402 249	1 321 695	1 485 056
%	33,49	32,96	19,23	20,38
Tedesco	5 057 066	5 281 178	4 374 694	4 640 359
%	73,57	72,46	63,64	63,67
Inglese	760 583	1 019 082	60 786	73 425
%	11,07	13,98	0,88	1,01
Altre	842 438	1 088 299	552 764	583 114
%	12,26	14,93	8,04	8,00

Fonte: Censimento federale della popolazione, UST

4. Vogliate indicare quali lingue sprovviste di territorio, ai sensi della definizione fornita al paragrafo c dell'articolo 1 della Carta, sono usate sul territorio del vostro Stato e fornire i dati statistici relativi a questi locutori.

4. Lingue minoritarie non territoriali

In Svizzera due lingue possono essere considerate lingue non territoriali: lo jenisch, la lingua dei nomadi svizzeri, e lo yiddish, la lingua degli ebrei svizzeri. Il censimento federale non pone domande esplicite sulle lingue sprovviste di territorio della Svizzera. I parlanti jenisch e yiddish potrebbero comunque indicare la loro lingua alla rubrica «altre». L'Ufficio federale di statistica non dispone di dati dettagliati al riguardo. Nella sua presa di posizione del 10 ottobre 2005, la *Radgenossenschaft* ha motivato in questo modo tale circostanza: «Ciò è dovuto al fatto che ancora oggi molti jenisch non indicano la lingua jenisch in un censimento per paura di essere discriminati. Questi timori possono essere ridotti a medio o lungo termine grazie a una migliore e più ampia informazione della popolazione.»

Il modulo della rilevazione strutturale annuale prevede dal 2010 complessivamente nove categorie di risposta per la lingua principale. Si tratta delle nove lingue più parlate in Svizzera (conformemente al censimento 2000, comprese le quattro lingue nazionali). Inoltre sono previste due caselle supplementari, in cui si possono indicare altre lingue, quindi anche lo jenisch e lo yiddish. Queste due possibilità di risposta sono previste anche nella nomenclatura delle lingue, ossia le indicazioni al riguardo vengono codificate di conseguenza.

Jenisch

La popolazione jenisch in Svizzera è stimata approssimativamente a 30 000 persone, di cui oggi solo da 3000 a 5000 circa sono dedite al seminomadismo. In base al rilevamento dell'utilizzo degli spazi di sosta e di transito esistenti nel 1999, le persone che praticano attivamente il nomadismo in Svizzera sarebbero circa 2500.

Lo jenisch è una lingua parlata, adottata a scopo protettivo. Pertanto viene utilizzata e trasmessa esclusivamente all'interno del gruppo. Il primo dizionario di jenisch è stato pubblicato soltanto nel 2001 (Roth Hansjörg: *Jenisches Wörterbuch. Aus dem Sprachschatz Jenischer in der Schweiz.* Frauenfeld 2001). In genere lo jenisch viene associato ai «socioletti», alle lingue o ai vocabolari «speciali». Raramente, è stato definito anche un «etnoletto». In linea di massima, i parlanti fanno uso della grammatica tedesca. Lo jenisch parlato in Svizzera è caratterizzato da una sintassi svizzerotedesca, in cui le espressioni colloquiali dialettali di maggiore valore informativo (sostantivi, verbi, aggettivi) vengono sostituite con espressioni proprie. (v. Roth, S. 98)

Nel 1997, la Confederazione, in virtù della legge federale del 7 ottobre 1994 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» (RS 449.1), ha stanziato a favore di quest'ultima un capitale di un milione di franchi e da allora eroga contributi annui alla Fondazione che si prefigge di «garantire e migliorare le condizioni di vita dei nomadi e salvaguardarne la cultura». La *Radgenossenschaft der Landstrasse*, società mantello dei nomadi svizzeri, riceve contributi annui della Confederazione dal 1986.

Nell'ambito della ratifica della Carta delle lingue, il Consiglio federale aveva indicato nel messaggio l'esistenza dello jenisch quale lingua non territoriale. Tuttavia ha constatato che fino a quel momento i parlanti interessati non avevano avanzato richieste al riguardo, motivo per cui questa lingua non era stata considerata nell'ambito della politica svizzera sulle lingue (FF 1997 I 1105).

Un anno più tardi, il Consiglio federale nell'ambito della ratifica della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (FF 1998 1033) ha esplicitamente dichiarato che

i nomadi svizzeri formano una minoranza nazionale ai sensi della Convenzione-quadro. La Svizzera è pertanto tenuta a promuovere le condizioni che permettono alle minoranze nazionali di curare e sviluppare la loro cultura. Di conseguenza, al momento dell'approvazione del secondo rapporto della Svizzera sulla Carta il Consiglio federale ha indicato lo jenisch quale lingua regionale o minoritaria non territoriale e approvato il diritto degli jenisch a ottenere misure per promuovere la loro lingua.

Yiddisch

La Confederazione ha già avuto modo, nei precedenti rapporti relativi alla Carta, di prendere posizione a proposito dello yiddish in Svizzera. Le persone coinvolte non esprimono alcuna esigenza per quanto riguarda la promozione della loro lingua da parte della Confederazione, ragione per cui non sono nemmeno coinvolte sistematicamente nella politica linguistica e culturale svizzera¹³.

5. Qualora ciò potesse rivelarsi utile per completare i quattro punti di cui sopra, vogliate fornire le dichiarazioni generali recenti sulla politica dello Stato in merito alla tutela delle lingue regionali o minoritarie.

5. Tematiche attuali di politica linguistica

5.1. Legge sulle lingue (FF 2007 6301)

Come illustrato dettagliatamente al capitolo 1.1, il Consiglio federale ha respinto, il 28 aprile 2004, l'avamprogetto dell'Amministrazione federale per una legge sulle lingue e, il 18 ottobre 2006, il relativo disegno di legge sulle lingue della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, avanzando anzitutto dubbi a livello federalistico e politico-finanziario. Le due Camere federali il 5 ottobre 2007 hanno invece approvato la legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (legge sulle lingue, LLing;). Attualmente l'ordinanza è in via di elaborazione. Il Consiglio federale metterà in vigore la legge sulle lingue e la relativa ordinanza presumibilmente nel 2010.

5.2. Insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo

L'intensificazione dell'insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo promossa negli ultimi anni si trova, a dipendenza dei Cantoni, in una fase di consolidamento o di pianificazione. Gli obiettivi comuni dei Cantoni riguardanti l'evoluzione dell'insegnamento delle lingue sono i seguenti:

- almeno due lingue straniere – una seconda lingua nazionale e l'inglese – per tutti alla scuola elementare (al più tardi nel terzo e quinto anno scolastico); ciò significa che i Cantoni anticipano o hanno anticipato l'inizio dell'insegnamento delle lingue straniere (nella maggior parte dei Cantoni vengono infatti già insegnate due lingue straniere nella scuola dell'obbligo). Nella maggior parte dei Cantoni svizzeroteschi la prima lingua straniera sarà l'inglese. Nella minoranza dei Cantoni svizzeroteschi situati lungo il confine linguistico con la Svizzera romanda nonché in quest'ultima e nel Cantone Ticino

¹³ Cfr. secondo rapporto della Svizzera, p. 13, 3° rapporto della Svizzera p. 22

la prima lingua straniera sarà una lingua nazionale. Indipendentemente dall'inizio dell'insegnamento entro la fine della scuola dell'obbligo si dovranno sviluppare competenze equivalenti in entrambe le lingue straniere, stabilite in standard d'istruzione. L'insegnamento della seconda lingua nazionale è integrato con obiettivi culturali;

- la possibilità di sviluppare conoscenze di altre lingue nazionali, ossia dal settimo anno scolastico le scuole devono offrire l'insegnamento facoltativo di una seconda lingua nazionale. Nella maggior parte dei casi si tratterebbe dell'italiano. Nel Cantone Ticino oltre all'inglese sono già obbligatorie due altre lingue nazionali.

La base per l'evoluzione dell'insegnamento delle lingue è una decisione strategica dei direttori e delle direttrici della pubblica educazione del 25 marzo 2004 volta a sviluppare l'insegnamento delle lingue. Le disposizioni strutturali di questa decisione sono confluite nell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (Concordato HarmoS). Questa convenzione intercantonale è attualmente in procedura di adesione cantonale. È vincolante per i Cantoni che vi aderiscono. Il 1° agosto 2009 il Concordato HarmoS è entrato in vigore per i primi dieci Cantoni che vi hanno già aderito.

L'obiettivo della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) consistente nell'insegnare due lingue straniere a partire dalla scuola elementare – per ottenere anche un consolidamento della seconda lingua nazionale rispetto all'inglese – ha fatto discutere. L'argomento principale a sfavore consisteva in una mole eccessiva di lavoro per gli allievi e per gli insegnanti. Di conseguenza nel 2006 in quattro Cantoni (ZH, ZG, TG, SH) si sono svolte votazioni popolari contro l'insegnamento di due lingue straniere a partire dalle elementari. La materia è stata respinta in tutte e quattro le votazioni popolari e la strategia della CDPE è stata confermata.

Carattere vincolante degli standard linguistici

Gli standard di base e i loro modelli di competenza sono stati sviluppati durante tre anni da consorzi scientifici nell'ambito del Concordato HarmoS (oltre a quelli per la lingua scolastica e le lingue straniere anche quelli per la matematica e le scienze naturali). In seguito all'approvazione degli standard di base da parte dell'assemblea plenaria 2009/2010, questi e i modelli di competenza costituiranno una base vincolante per lo sviluppo dei programmi scolastici linguistico-regionali (*Plan d'études de la Suisse Romande* e *Deutschschweizer Lehrplan*) e degli strumenti didattici. Il raggiungimento di questi standard viene verificato nell'ambito del monitoring dell'istruzione per trarne misure volte a fare evolvere la qualità del sistema educativo. Nella strategia e nel programma d'attività della CDPE è già stato stabilito che l'insegnamento delle lingue deve essere continuamente migliorato e adeguato alle nuove situazioni. Ciò significa investire nella formazione e nel perfezionamento degli insegnanti, nello sviluppo didattico e nelle valutazioni scientifiche.

Con la riforma dell'insegnamento delle lingue nel Cantone dei Grigioni, l'italiano è diventato la prima lingua straniera per gli allievi germanofoni al posto del francese. Questa misura significa un rafforzamento delle lingue cantonali. Tuttavia nei Comuni a forte mescolanza linguistica (aree a cavallo delle frontiere linguistiche) l'italiano è entrato talvolta in concorrenza con il romancio. Nell'ambito della scuola secondaria superiore s'insegna l'inglese quale lingua straniera extracantonale. Il 22 aprile 2008 il Consiglio di Stato grigionese ha deciso di introdurre l'inglese quale seconda lingua straniera a partire dal quinto anno scolastico. Questa modifica verrà applicata dall'anno scolastico 2012/2013. In seguito a ciò il Consiglio di Stato ha anche deciso di anticipare l'insegnamento della prima lingua straniera (italiano, romancio o tedesco) al terzo anno scolastico e di potenziare il livello di competenza linguistica degli insegnanti delle elementari per quanto riguarda la prima lingua straniera (italiano, romancio o tedesco). Al fine di non esigere eccessivamente dagli insegnanti e di garantire il funzionamento scolastico regolare con supplenze, al potenziamento delle lingue cantonali verrà data un'importanza minore rispetto al

perfezionamento dell'inglese a partire dal 2012. Cfr. al riguardo anche Parte III, capitolo I 3.1, presa di posizione a §67.

La questione dell'insegnamento della seconda e della terza lingua straniera è stata anche oggetto di dibattiti politici a livello federale. L'iniziativa parlamentare Berberat del 21 giugno 2000 (00.425 Insegnamento delle lingue ufficiali della Confederazione) proponeva di completare la Costituzione (art. 70 cpv. 3bis Cost.) con una disposizione, che prescriverebbe ai Cantoni di insegnare una lingua ufficiale della Confederazione quale seconda lingua. L'iniziativa è stata discussa nell'ambito delle deliberazioni parlamentari sul progetto di legge sulle lingue. La maggioranza del Consiglio nazionale ha accolto favorevolmente un disciplinamento nella legge sulle lingue a favore di una lingua nazionale quale prima lingua straniera. Il Consiglio degli Stati, invece, ha sostenuto la decisione strategica della CDPE del 25 marzo 2004 riguardante l'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo, secondo cui una lingua nazionale e l'inglese devono essere insegnate quali lingue straniere al più tardi a partire dal terzo e dal quinto anno scolastico e i Cantoni possono stabilirne la successione. Le due Camere si sono accordate infine su un capoverso della legge sulle lingue del 5 ottobre 2007, secondo cui la Confederazione e i Cantoni devono impegnarsi affinché durante la scuola dell'obbligo si acquisiscano competenze in almeno una seconda lingua nazionale e in un'altra lingua straniera (art. 15 cpv. 3 LLing). In questo modo si conferma la decisione strategica della CDPE riguardante la legge sulle lingue.

Introduzione del rumantsch grischun quale lingua di alfabetizzazione nelle scuole romance

Con decisione del 21 dicembre 2004 il Governo del Cantone dei Grigioni ha approvato il piano di massima «Rumantsch grischun a scuola» (http://www.gr.ch/staka/doks/2005/MM_Rumantsch_Grischun_dt_12-01-05.doc) (v. Parte III, capitolo I 1.3.1). Questo piano ha come obiettivo l'introduzione successiva del *rumantsch grischun* quale lingua di alfabetizzazione nelle scuole del Grigioni romancio. Per questa nuova regolamentazione si adducono i seguenti motivi:

- un'alfabetizzazione del *rumantsch grischun* è ritenuta una misura efficace per conservare e promuovere il romancio;
- le risorse finanziarie e di personale possono quindi essere concentrate;
- la produzione di testi può essere migliorata sia qualitativamente che quantitativamente;
- è possibile mettere a disposizione strumenti didattici interessanti;
- l'identità linguistica può essere rafforzata.

Il Cantone ha invitato i Comuni a organizzare votazioni a favore di una delle tre varianti di introduzione proposte. Finora complessivamente 40 Comuni hanno svolto votazioni riguardo all'introduzione del *rumantsch grischun* quale lingua di alfabetizzazione, approvando a larga maggioranza questo passo. Dal 2007/08 23 Comuni hanno introdotto il *rumantsch grischun* quale lingua di alfabetizzazione a partire dalla prima elementare: tutti i Comuni con scuole elementari romance in Valle Monastero e Surmeir nonché nei Comuni della Surselva Trin, Laax e Falera. Dal 2008/09 seguono altri undici Comuni (della zona di Ilanz, che ha introdotto una scuola bilingue con tedesco e *rumantsch grischun*). Altri sei Comuni attorno a Ilanz introdurranno il *rumantsch grischun* quale lingua di alfabetizzazione tra un anno.¹⁴

In base al censimento federale 2000, in questi 40 Comuni vivono complessivamente 14 198 persone (di cui 7077 con romancio lingua principale; 9478 con romancio lingua principale e parlata). Nei rimanenti 46 Comuni (secondo la situazione regionale in occasione del censimento 2000) con scuola elementare romancia o bilingue romancio/tedesca e in cui l'insegnamento avviene nell'idioma regionale vive più del doppio di cittadini e di parlanti romancio: complessivamente 29 469 persone (di cui 14 736 con romancio lingua principale;

¹⁴ Cfr. terza parte, capitolo I 1.3. Per quanto riguarda i risultati dettagliati delle votazioni nei 40 Comuni, cfr. www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/RG_Zwischenbericht_2009_de.pdf

19 459 con romancio lingua principale e parlata). In particolare i Comuni interessati dell'alta Engadina e i Comuni marcatamente romanci nell'(Alta) Surselva e nella Bassa Engadina si attengono all'insegnamento nell'idioma scritto regionale. Già nelle votazioni consultive, svoltesi nel 2004 su iniziativa dei giovani del Partito Popolare Democratico della Surselva in 28 dei Comuni direttamente interessati da questa decisione, in cui l'insegnamento alle elementari avviene in romancio, era stato espresso un netto rifiuto: il 78% dei votanti si era espresso contro il *rumantsch grischun* quale lingua scolastica generale. Contro il piano erano stati addotte tra l'altro le seguenti ragioni:

- la divulgazione efficace del *rumantsch grischun* quale lingua di alfabetizzazione è difficilmente realizzabile in seguito ai deficit e ai problemi già esistenti;
- il corpus letterario esistente è redatto essenzialmente nei diversi idiomi, mancano testi differenziati e storici in *rumantsch grischun*;
- il romancio è limitato sempre più all'uso orale e questo processo verrebbe accelerato;
- gli insegnanti e la popolazione esitano a mettere in pratica queste innovazioni;
- il finanziamento non deve andare a scapito di altre misure importanti.

L'introduzione del *rumantsch grischun* quale lingua di alfabetizzazione continua a incontrare resistenze. Numerosi insegnanti engadinesi nel febbraio 2009 hanno boicottato un corso introduttivo obbligatorio su un nuovo strumento didattico per la materia «natura – uomo – ambiente», pubblicato in *rumantsch grischun* anziché nei relativi idiomi. Dopo la decisione del Consiglio di Stato grigionese del 2003 di pubblicare nuovi strumenti didattici solo in *rumantsch grischun* e considerata la competenza dei Comuni di definire la loro lingua scolastica e ufficiale, vi sono conflitti d'interesse tra il Cantone e i Comuni, che non auspicano un'alfabetizzazione in *rumantsch grischun* e vorrebbero nuovi strumenti didattici nei loro idiomi scritti.

Il Governo grigionese ha incaricato l'Istituto di plurilinguismo dell'Università e dell'Alta Scuola pedagogica di Friburgo di svolgere una valutazione nei cosiddetti «Comuni pionieri». Il primo rapporto di valutazione del febbraio 2009 non è stato reso pubblico; il committente ha pubblicato solo alcuni grafici e commenti succinti.¹⁵ Per poter ottenere un quadro dettagliato della valutazione, sarebbe necessario accedere all'intero rapporto.

Considerati il costante rifiuto nelle regioni esplicitamente romance della Surselva, della Bassa Engadina e dell'Alta Engadina nonché la competenza comunale riguardo alla determinazione della lingua di alfabetizzazione, dal 2008/09 il Cantone ha avviato una procedura di mediazione con i Comuni che non intendono rinunciare al loro idioma scritto. Inoltre resta da chiarire come potranno essere riforniti di strumenti didattici nei loro idiomi scritti. Per quanto riguarda la valutazione e la procedura di mediazione in corso, cfr. Parte I, capitolo I 1.3.4.

¹⁵ www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/RG_Ergebnisse_Evaluation_Phase1_rm.pdf

PARTE I

1. Vogliate indicare i principali strumenti e/o disposizioni giuridiche che ritenete fondamentali per applicare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie nel vostro Paese. Vogliate fornire:

- **copie di strumenti e/o disposizioni giuridiche, in inglese o in francese, qualora il vostro Paese non l'avesse già fatto nell'ambito del primo rapporto periodico;**
- **dettagli e copie dei nuovi atti legislativi e regolamentari nell'ambito delle lingue regionali o minoritarie;**
- **dettagli della giurisprudenza o di altri sviluppi giuridici e amministrativi in questo settore.**

1. Basi giuridiche per l'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Segue una breve elencazione degli articoli della legislazione internazionale, nazionale e cantonale, significativi per la Svizzera dal profilo giuridico-linguistico. In relazione con il diritto nazionale si accennerà anche alle decisioni «linguistiche» del Tribunale federale, che in casi concreti permettono di convalidare l'interpretazione del diritto in materia linguistica.

Si rinuncia ad allegare documenti reperibili sul sito della raccolta sistematica della Cancelleria federale (www.bk.admin.ch/ch/d/sr/sr.html).

1.1 Aspetti internazionali

Citiamo qui di seguito gli accordi internazionali rilevanti dal profilo linguistico.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2)

L'articolo 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici garantisce la tutela delle minoranze linguistiche. Gli articoli 24 e 2 vietano le discriminazioni fondate in particolare sulla lingua. Inoltre, l'articolo 14 capoverso 3 lettere a e f dello stesso Patto garantisce a ogni persona accusata di un'infrazione il diritto di essere informata dell'imputazione nei suoi confronti in una lingua che capisce o, se non fosse possibile, di beneficiare di un interprete.

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101)

I diritti citati sono contemplati anche nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 3 CEDU). Inoltre, l'articolo 14 vieta anch'esso le discriminazioni fondate sulla lingua, se è possibile stabilire un legame con i diritti sanciti dalla Convenzione.

Convenzione relativa ai diritti del bambino (RS 0.107)

L'articolo 30 della Convenzione relativa ai diritti del bambino prevede la protezione del bambino appartenente a una minoranza linguistica. L'articolo 2 capoverso 1 proibisce la discriminazione che si fonda sulla lingua e che tocca i diritti garantiti nella Convenzione. Gli Stati contraenti sono invitati a incoraggiare i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli appartenenti a un gruppo minoritario (art. 17 lett. d). Il rispetto per la propria lingua e per i valori culturali sono considerati importanti per la formazione del fanciullo (art. 29 cpv. 1 lett. c).

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1)

Anche le disposizioni concernenti il diritto all'educazione e ai diritti culturali (art. 13 e 15) del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, soddisfano un obiettivo di protezione e di promozione delle lingue minoritarie.

Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1)

Il 21 ottobre 1998 la Svizzera ha ratificato la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, entrata in vigore il 1° febbraio 1999. Questo trattato contiene varie disposizioni in materia di libertà di lingua, tra cui il diritto di conservare e sviluppare la propria cultura e di preservare la propria lingua quale elemento sostanziale della propria identità (art. 5); il diritto di utilizzare liberamente e senza limitazione la propria lingua minoritaria, in privato ma anche in pubblico, nella comunicazione sia orale che scritta (art. 10); il diritto di tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale di utilizzare il proprio cognome e il proprio nome nella lingua minoritaria nonché il diritto di riconoscimento ufficiale (art. 11) e il diritto di apprendere la lingua minoritaria e di istituire e gestire enti formativi a tale fine (art. 13 e 14).

Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (RS 0.440.6)

Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (RS 0.440.8)

Il 16 luglio 2008 la Svizzera ha ratificato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrambe entrate in vigore il 16 ottobre 2008. La *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* concerne tra l'altro le «tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale» (art. 2 cpv. 2). In questo modo sostiene anche la salvaguardia della diversità linguistica per quanto riguarda il modo di esprimersi in racconti, canzoni e altre forme di trasmissione orale. La *Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali* considera la diversità linguistica parte integrante della diversità culturale e attribuisce un ruolo fondamentale all'educazione nell'ambito della protezione e della promozione delle espressioni culturali (Preambolo). Prevede anche che vengano prese misure politico-culturali a favore della creazione, produzione, diffusione, distribuzione e utilizzo di attività, beni e servizi culturali, «comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati» (art. 6 cpv. 2 lett. b).

1.2 Legislazione linguistica della Confederazione

Disposizioni giuridico-linguistiche della Costituzione federale

Le lingue nazionali sono contemplate nelle disposizioni generali quale elemento costituente dello Stato federale svizzero (art. 4 Cost.). La libertà di lingua è sancita dall'articolo 18 della Costituzione, mentre le rispettive competenze della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica linguistica sono disciplinate all'articolo 70.

La valenza dell'articolo 18 della Costituzione federale (libertà di lingua)

La libertà di lingua garantisce l'uso della lingua materna [DTF 116 la 345], poco importa se lingua orale, lingua scritta o dialetto. Nel concetto di lingua materna rientra non soltanto la prima lingua imparata durante l'infanzia, bensì anche una seconda o terza lingua che una persona padroneggia. [...] Il contenuto della libertà di lingua differisce a seconda che si tratti delle relazioni tra privati o dei rapporti tra privati e Stato. Nel primo caso, si tratta del diritto di esprimersi nella lingua di propria scelta. Nel secondo caso, si tratta del diritto minimo che garantisce essenzialmente l'uso di una lingua nazionale minoritaria in una determinata area. In altri termini, si tratta del diritto delle minoranze storiche nazionali di non vedersi imporre una sola lingua ufficiale o una sola lingua d'insegnamento pubblico. Il Tribunale federale

ammette restrizioni, fondate sul principio della territorialità, nei rapporti tra privati e Stato [DTF 91 I 480; 100 Ia 462; 106 Ia 299; 121 I 196].

Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della territorialità garantisce la composizione linguistica tradizionale del Paese. Rappresenta – sempre secondo il Tribunale federale – una restrizione della libertà di lingua e consente ai Cantoni di prendere misure per conservare intatti i confini assodati delle aree linguistiche e la loro omogeneità anche a costo di limitare la libertà del singolo di usare la propria lingua materna [DTF 122 I 236]. Nondimeno, tali misure devono rispettare il principio della proporzionalità¹⁶ (cfr. al riguardo l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

La valenza dell'articolo 70 della Costituzione federale

L'articolo 70 capoverso 1 Cost. dichiara che il tedesco, il francese e l'italiano sono a pieno titolo lingue ufficiali della Confederazione e che il romancio è lingua ufficiale nei rapporti della Confederazione con le persone di lingua romancia. Per quanto riguarda l'applicazione del romancio, l'articolo 116 capoverso 4 Cost. prevedeva esplicitamente una regolamentazione legale.

L'articolo 70 capoverso 2 Cost. rammenta che spetta ai Cantoni designare le loro lingue ufficiali. Si tratta di una competenza cantonale da sempre vigente: nell'articolo la prima frase ha semplicemente carattere declamatorio. Considerato che spetta esclusivamente ai Cantoni disciplinare l'uso delle loro lingue ufficiali sul loro territorio, questa disposizione non ha alcun effetto sulla legislazione federale. Nella seconda frase dell'articolo 70 capoverso 2 Cost., i Cantoni vengono vincolati a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a tenere in debita considerazione le minoranze linguistiche.

Nell'articolo 70 capoverso 3 Cost. si attribuisce alla Confederazione e ai Cantoni una competenza di sostegno: entrambi sono obbligati a promuovere nuovi provvedimenti di sostegno per la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. Quest'obbligo, tuttavia, non comporta alcuna modifica o restrizione delle competenze cantonali (ad es. nei settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca). La Confederazione può adottare misure solo nel suo ambito di competenze; non può intervenire a sostituzione dei Cantoni, qualora questi ultimi non applicassero attivamente la norma costituzionale, ma può offrire misure di sostegno e finanziarle, lasciando ai Cantoni la libertà di farne uso o meno.

In conformità all'articolo 70 capoverso 4 Cost., la Confederazione è tenuta a sostenere i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali in materia di politica linguistica.

L'articolo 70 capoverso 5 Cost. vincola la Confederazione a sostenere i provvedimenti dei Cantoni Grigioni e Ticino volti a salvaguardare e promuovere il romancio e l'italiano. Questo mandato è concretizzato nella legge federale del 6 ottobre 1995 (RS 441.3), riportata qui di seguito.

Leggi federali

In accordo con le disposizioni della Costituzione federale in materia di lingue, la Confederazione ha emanato diverse leggi federali che si prefiggono tra l'altro di salvaguardare e promuovere l'italiano e il romancio.

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing) (FF 2007 6301)

La legge sulle lingue concretizza le disposizioni linguistiche della Costituzione federale, ponendo l'accento sull'uguaglianza delle lingue nazionali e sulla comprensione tra le comunità linguistiche. La legge prevede la libertà di scelta della lingua lavorativa per il

¹⁶ Citazione tratta dal «Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996», p. 152.

personale federale, la pubblicazione degli atti ufficiali nelle tre lingue ufficiali (quindi segnatamente la traduzione) e la rappresentatività delle quattro comunità linguistiche all'interno delle autorità federali. Le misure a favore degli scambi e della comprensione implicano un sostegno maggiore degli scambi di giovani e di insegnanti tra le regioni linguistiche volti all'apprendimento delle lingue nazionali, il sostegno di un centro nazionale di competenza sul plurilinguismo e misure di promozione dell'insegnamento delle lingue nazionali a scuola. Le organizzazioni attive nel campo della comprensione e le agenzie di stampa d'importanza nazionale possono beneficiare di un sostegno per le loro attività a favore della comprensione nelle quattro regioni linguistiche del Paese. La legge prevede anche un sostegno ai Cantoni plurilingui per l'esecuzione dei compiti particolari volti a garantire il loro plurilinguismo. Infine la legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana è integrata nella legge sulle lingue.

La legge sulle lingue permette quindi di avere un quadro legale per garantire l'uguaglianza delle lingue nazionali e una rappresentatività equilibrata delle autorità federali. Essa permette anche di migliorare gli scambi e la comprensione, elementi chiave della coesione nazionale. L'ordinanza d'applicazione della legge sulle lingue è in preparazione.

Nell'ambito della legge sulle lingue, i fondi a disposizione del Ticino e dei Grigioni per la promozione dell'italiano e del romancio rimarranno invariati. Le organizzazioni attive nell'ambito della politica della comprensione continueranno a beneficiare dei sussidi, ammontanti nel 2009 a 818 000 franchi. Sono previsti cinque milioni di franchi supplementari per la realizzazione di altre misure indicate nell'ordinanza sulle lingue.

Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e della cultura romancia e italiana (RS 441.3)

In base alla legge federale del 6 ottobre 1995, la Confederazione può erogare sussidi finanziari ai Cantoni Grigioni e Ticino per sostenere misure generali di salvaguardia e di promozione delle lingue e delle culture in questione, organizzazioni e istituzioni che si assumono compiti di salvaguardia e promozione di queste due lingue e culture nonché attività editoriali nella Svizzera romancia e italiana. Inoltre la legge prevede il sostegno della stampa di lingua romancia, a titolo di promozione linguistica. Nel 2009 al Cantone dei Grigioni sono stati erogati 4 662 000 franchi e al Cantone Ticino 2 331 500 franchi. Le disposizioni di questa legge sono state integrate nella nuova legge sulle lingue, che entrerà in vigore all'inizio del 2010.

Legge federale sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)

L'articolo 14 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) disciplina la pubblicazione contemporanea degli atti normativi nelle raccolte del diritto federale (raccolta ufficiale; RU/raccolta sistematica; RS) e nel Foglio federale (FF) nelle tre lingue ufficiali, segnatamente in tedesco, francese e italiano. Gli atti legislativi sono ugualmente vincolanti in tutte le versioni linguistiche. Le pubblicazioni in romancio sono disciplinate dall'articolo 15 LPubl. Pertanto, vanno pubblicati in lingua romancia gli atti legislativi federali di notevole importanza. La Cancelleria federale stabilisce quali testi devono essere pubblicati dopo essersi consultata con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni. Gli atti legislativi di particolare importanza della Confederazione tradotti e rielaborati in *rumantsch grischun* dalla Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni possono essere consultati sul sito Internet www.admin.ch/ch/r/rs/rs.html.

La disposizione dell'articolo 15 LPubl è stata integrata nella nuova legge sulle lingue e verrà abrogata al momento dell'entrata in vigore di quest'ultima.

Ordinanza sulla traduzione in seno all'Amministrazione generale della Confederazione (RS 172.081)

L'ordinanza del 19 giugno 1995 prevede la traduzione di tutte le pubblicazioni ufficiali e di altri testi in tutte le lingue ufficiali della Confederazione, anche se per il romancio vigono disposizioni particolari. Tali norme figurano anche nella nuova legge sulle lingue.

Legge federale sulla radiotelevisione (RS 784.40)

La nuova legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV) è in vigore dal 1° aprile 2007. Ai sensi della LRTV, la Società svizzera di radio e televisione SRG SSR idée suisse (SRG SSR) e altre emittenti private ricevono una concessione per diffondere programmi radiofonici e/o televisivi. Con la nuova LRTV, la quota del canone di ricezione per emittenti private con concessione nonché mandato di prestazioni e partecipazione al canone è considerevolmente più elevata che finora.

Nel mandato di programma per la SRG SSR, la LRTV stabilisce che programmi radiofonici e televisivi completi e di pari valore vengano forniti a tutta la popolazione nelle tre lingue (art. 24 cpv. 1 lett. a), che la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali vengano promossi (art. 24 cpv. 1 lett. b), che per la Svizzera romancia venga allestito almeno un programma radiofonico e che il Consiglio federale stabilisca i principi volti a considerare ulteriormente le esigenze radiofoniche e televisive di questa regione linguistica. Altri articoli tengono conto di esigenze linguistico-regionali in relazione alla produzione di programmi della SSR (art. 27), alla diffusione (art. 30) e all'organizzazione della SSR (art. 31 cpv. 1 lett. c). La concessione della SRG SSR idée suisse del 28 novembre 2007 disciplina ulteriori dettagli.

Grazie alla nuova LRTV, le emittenti radiofoniche e televisive svizzere private beneficiano di una quota considerevolmente più elevata del provento del canone di ricezione (ripartizione del contributo). Questo sostegno finanziario si concentra su un numero limitato di emittenti private e dipende dall'adempimento di un mandato di prestazioni. Le concessioni con mandato di prestazioni e partecipazione al canone (concessioni con ripartizione) possono essere rilasciate alle emittenti locali e regionali che forniscono, nelle regioni che non dispongono di sufficienti possibilità di finanziamento, programmi radiotelevisivi che tengono conto delle particolarità locali o regionali attraverso un'informazione completa e contribuiscono a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura (art. 38 cpv. 1 lett. a). Possono essere rilasciate concessioni anche a una programmazione radiofonica complementare e senza scopo di lucro, che contribuisce all'adempimento del mandato di prestazioni costituzionale negli agglomerati (lett. b). Per ogni zona di copertura viene rilasciata una sola concessione con partecipazione al canone (art. 38 cpv. 3).

Ordinanza sulla radiotelevisione (RS 784.401)

L'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV) comprende le disposizioni esecutive riguardanti la legge sulla radiotelevisione del 24 marzo 2006. L'articolo 7 capoverso 1 ORTV vincola la SRG SSR ad aumentare progressivamente sino a un terzo del tempo complessivo d'antenna la quota di trasmissioni televisive sottotitolate diffuse nell'ambito dei suoi programmi redazionali in ogni regione linguistica. Per poter rilasciare una concessione a una programmazione radiofonica complementare senza scopo di lucro, l'articolo 36 ORTV esige che quest'ultima si differenzi dagli altri programmi radiofonici di emittenti concessionarie che sono captati nella zona di copertura interessata e che tenga conto delle minoranze linguistiche e culturali.

La diffusione privilegiata su linea di programmi esteri, disciplinata nell'articolo 59 capoverso 2 LRTV, viene limitata nell'articolo 52 ORTV a programmi diffusi in una lingua nazionale svizzera. L'obbligo di diffusione vige per i primi programmi televisivi di diritto pubblico dei Paesi limitrofi (quindi anche per Rai Uno), inoltre si devono diffondere le «Euronews» nelle reti svizzere nella lingua della relativa regione linguistica (italiano, francese, tedesco). Nella nomina dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva il Consiglio federale provvede a un'adeguata rappresentanza delle diverse regioni linguistiche (art. 75 ORTV). L'Autorità indipendente di ricorso designa e controlla i tre organi di mediazione linguistico-regionali (art. 91 LRTV, art. 76 ORTV).

Legge federale concernente la Fondazione Pro Helvetia (RS 447.1)

Ai sensi della legge del 17 dicembre 1965, la Fondazione di diritto pubblico Pro Helvetia ha per fine di conservare e di promuovere il patrimonio culturale della Svizzera e di curare i rapporti culturali con l'estero. Queste le sue quattro attività fondamentali: 1) conservare il patrimonio spirituale della Svizzera e preservarne le peculiarità culturali; 2) promuovere la creazione di opere culturali svizzere, fondandosi sulle forze vitali dei Cantoni, delle varie regioni linguistiche o delle cerchie culturali; 3) incoraggiare lo scambio culturale tra le regioni linguistiche e le cerchie culturali e 4) curare i rapporti culturali con l'estero. Fondata nel 1939, la Fondazione Pro Helvetia è, oltre all'Ufficio federale della cultura, la principale istituzione della Confederazione che si fa promotrice di cultura. Per svolgere i suoi mandati culturali in Svizzera e all'estero, la Confederazione concede a Pro Helvetia contributi annui. Attualmente la legge su Pro Helvetia è in fase di revisione

Decisioni del Tribunale federale rilevanti dal profilo linguistico

Il Tribunale federale svolge un ruolo fondamentale nell'interpretare la legislazione cantonale e federale in materia linguistica, ma anche nel farla rispettare. Qui di seguito sono elencate le decisioni del Tribunale federale rilevanti dal profilo linguistico dopo l'accettazione del nuovo articolo sulle lingue (1996).

- Decisione **Corporaziun da vaschins da Scuol** contro la «Regenza dal chantun Grischun» del 6 giugno 1996 (122 I 93): in virtù del nuovo articolo sulle lingue, approvato per referendum popolare il 10 marzo 1996, per la prima volta una decisione del Tribunale federale, richiesta dal Comune di Scuol, ha dovuto essere stilata in romancio, a riprova del fatto che il Tribunale federale attribuisce al romancio tutta la serietà che merita quale lingua ufficiale «parziale» ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 Cost. (prima della revisione della Costituzione: art. 116 cpv. 4) e che è fermamente intenzionato a metterlo in pratica.
- Decisione **Jorane Althaus** contro gli abitanti di Mörigen e la Direzione dell'istruzione pubblica del Cantone di Berna del 15 luglio 1996 (122 I 236): il Tribunale federale approva il ricorso dei genitori, residenti nel Comune di lingua tedesca di Mörigen nel Cantone di Berna, di fare frequentare alla figlia una scuola di lingua francese a Bienne e di assumersi le conseguenze finanziarie. L'obbligo di frequentare la scuola di lingua tedesca di Mörigen, fatto valere dal Comune di Mörigen, costituisce una limitazione sproporzionata della libertà di lingua.
- Decisione in merito al **ricorso di diritto statale contro il Consiglio di Stato del Cantone Friburgo** del 21 giugno 1999 (125 I 347): il Tribunale federale approva un ricorso contro il Consiglio di Stato del Cantone Friburgo che intendeva autorizzare l'insegnamento gratuito presso la *Freie Öffentliche Schule Freiburg*, di lingua tedesca, soltanto a bambini protestanti. Il Tribunale federale, tuttavia, non specifica quali dei Comuni in discussione abbiano (costituzionalmente) diritto all'insegnamento gratuito in lingua tedesca, bensì respinge, per motivi di discriminazione confessionale, il fatto che il Cantone, considerata l'estensione geografica della scuola pubblica di Friburgo, possa concedere tale diritto soltanto a bambini protestanti.
- Decisione in merito al **ricorso di diritto statale contro le Entreprises Electriques Fribourgeoises** del 15 agosto 2000 (5P.242/2000). La decisione del Tribunale federale può essere redatta nella lingua della ricorrente (in questo caso in tedesco), anche se la procedura preliminare è stata condotta in francese nel Cantone bilingue di Friburgo, in quanto la parte avversaria (un'impresa di diritto pubblico) è tenuta a padroneggiare il tedesco, lingua cantonale ufficiale.
- Decisione contro l'**ufficio del giudice istruttore del Giura Bernese Seeland** dell'11 ottobre 2001 (1P. 500/2001). Il Tribunale federale decide di limitare il diritto fondamentale della libertà di lingua in virtù del principio territoriale nelle procedure penali.

- Decisione contro il **Tribunale amministrativo del Cantone Friburgo** del 2 novembre 2001 (2P.112/2001). Il Tribunale federale tutela il diritto della ricorrente all'insegnamento nella lingua madre.
- Decisione contro l'**Ufficio AI del Cantone di Ginevra** del 27 febbraio 2002 (I 321/01). Il Tribunale federale respinge il ricorso contro la richiesta di tradurre dall'italiano in francese una perizia medica del centro di osservazione medico dell'assicurazione per l'invalidità a Bellinzona. A prescindere dal principio della territorialità è legittimo che la giustizia del Cantone di Ginevra richieda una traduzione nella lingua ufficiale cantonale, ossia in francese.
- Decisione riguardante il **ricorso di diritto amministrativo di Swisscom SA contro la decisione della Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni** del 9 luglio 2003 (decisione 1A.185/203, DTF 130 II 249). Nell'ambito di procedure riguardanti le autorità cantonali, le autorità federali competenti hanno la possibilità di redigere la loro decisione nella lingua ufficiale delle autorità cantonali, qualora possa essere preteso che le parti interessate la padroneggino.
- Decisione riguardante il **ricorso di diritto amministrativo contro l'Ufficio AI per assicurati all'estero** del 7 novembre 2003 (I 25/03). Il Tribunale federale respinge il ricorso contro la sospensione di una rendita d'invalidità. La ricorrente non ritiene inoltre rilevante una perizia medica in lingua francese, visto che lei è di lingua madre italiana e non capisce il francese. Dal canto suo il Tribunale federale rimanda al fatto che l'assicurata ha omesso di chiedere anticipatamente una perizia nella Svizzera tedesca o italiana e alla mancanza di indicazioni riguardo all'impedimento di effettuare esami medici specialistici in seguito a enormi difficoltà di comprensione.
- Decisione riguardante il **ricorso di diritto amministrativo dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali** del 30 dicembre 2003 (I 245/00). L'attuale giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sociali, ai sensi del diritto all'esecuzione di misure di accertamento mediche nella lingua madre dell'interessato o dell'interessata, ha approvato che nella procedura dell'assicurazione invalidità spetta per principio alla persona assicurata presentare per tempo una relativa richiesta all'amministrazione o al giudice.
- Decisione riguardante il **ricorso contro l'Ufficio AI per assicurati all'estero** del 22 dicembre 2004 (I 292/03). In base all'Accordo sulla libera circolazione delle persone e al diritto sociale europeo, le istituzioni e le autorità degli Stati membri non possono rifiutare richieste o altri documenti argomentando che sono stati redatti nella lingua ufficiale di un altro Stato membro. Non esiste neppure una norma che attribuisce all'assicurato il diritto di ricevere una traduzione nella sua lingua (in una lingua di uno Stato membro).
- Decisione in merito al **ricorso contro il Ministero pubblico della Confederazione, sede di Lugano, e contro la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale** (1S6/2004 decisione dell'11 gennaio 2005). Il Ministero pubblico della Confederazione ha la possibilità di scegliere per la procedura preliminare una lingua giudiziaria e ufficiale che corrisponde alla lingua dell'imputato principale. Tuttavia, le ordinanze e istruzioni procedurali importanti vanno comunicate ai diretti interessati nella lingua ufficiale del luogo in cui sarà applicata la sanzione, qualora sia stata questa la lingua di comunicazione tra le persone interessate e il Ministero pubblico della Confederazione.

Altre decisioni del Tribunale federale, che tra l'altro riguardano anche la lingua della procedura giudiziaria, possono essere consultate sul sito www.bger.ch => Giurisprudenza (gratuito) => Altre sentenze dal 2000:

2A.247/2004 del 10.2.2005

2P.63/2004 del 3.3.2005

1P.162/2005 del 12.5.2005

6S.358/2005 del 17.3.2006

4P.134/2006 del 7.9.2006
1E.8/2006 del 18.10.2006
6S.479/2006 del 4.07.2007
4A_392/2007 del 4.3.2008
4A_506/2007 del 20.3.2008
6B_190/2008 del 20.5.2008
8C_687/2008 del 18.11.2008
2C_559/2008 del 17.12.2008
1B_70/2009 del 7.4.2009

1.3 Costituzioni e disposizioni cantonali

Nelle Costituzioni cantonali di alcuni Cantoni monolingui (TI, VD, NE, JU) e di tutti i Cantoni plurilingui (BE, FR, GR e VS) figura un articolo sulle lingue.

Questo il tenore degli articoli sulle lingue (e di altri articoli importanti dal punto di vista linguistico) dei vari Cantoni:

- Costituzione del Cantone di **Berna** (6 giugno 1993, RS 131.212):

Articolo 6 Lingue

¹ Le lingue ufficiali e nazionali del Cantone sono il francese e il tedesco.

² Le lingue ufficiali sono:

- a. nella regione amministrativa del Giura bernese il francese;
- b. nella regione amministrativa Seeland e nel circondario amministrativo Biel/Bienne il tedesco e il francese;
- c. nelle altre regioni amministrative e nel circondario amministrativo Seeland il tedesco.

³Le lingue ufficiali dei Comuni nella regione amministrativa Seeland sono:

- a. per i Comuni Biel/Bienne e Leubringen il tedesco e il francese;
- b. per gli altri Comuni il tedesco.

⁴ Ciascuno può rivolgersi alle autorità competenti responsabili per l'intero territorio cantonale nella lingua ufficiale di propria scelta.

Articolo 15 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

I seguenti articoli costituzionali riguardano anche il diritto dei gruppi linguistici nel Cantone di Berna (in particolare nel Giura bernese):

Articolo 4 Minoranze

¹ Occorre tenere conto delle esigenze delle minoranze linguistiche, culturali e regionali.

² A questo scopo a queste minoranze si possono conferire poteri particolari.

Articolo 5 Giura bernese

¹ Al Giura bernese, che costituisce la regione amministrativa omonima, è attribuita una posizione particolare, che dovrebbe permettergli di conservare la sua identità e la sua peculiarità linguistica e culturale e di partecipare attivamente alla politica cantonale.

- ² Il Cantone prende misure per rafforzare il legame tra il Giura bernese e il resto del Cantone.

Articolo 92 Amministrazione centrale

- ¹ L'Amministrazione centrale del Cantone è suddivisa in direzioni.
² La Cancelleria di Stato è lo stato maggiore e l'organo di collegamento del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.
³ Una parte adeguata del personale è di lingua francese.

Articolo 84 Composizione

- ¹ Il Governo cantonale è composto da sette membri.
² Al Giura bernese è garantito un seggio. Sono eleggibili gli aventi diritto al voto di lingua francese residenti in uno dei distretti amministrativi Courtelary, Moutier o La Neuveville.

- Costituzione del Cantone **Friburgo** (16 maggio 2004, RS 131.219):

Articolo 6 Lingue

- ¹ Il francese e il tedesco sono le lingue ufficiali del Cantone.
² Il loro uso è sancito nel rispetto del principio di territorialità: Stato e Comuni prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale delle regioni e tengono conto delle minoranze linguistiche.
³ La lingua ufficiale dei Comuni è il francese o il tedesco. Nei Comuni con una minoranza linguistica importante sia il francese che il tedesco possono essere considerati lingue ufficiali.
⁴ Lo Stato s'impegna a favore della comprensione, dell'armonia e degli scambi tra le comunità linguistiche cantonali e promuove il bilinguismo.
⁵ Il Cantone promuove i rapporti tra le comunità linguistiche della Svizzera.

Articolo 17 Lingua

- ¹ La libertà di lingua è garantita.
² Le persone che si rivolgono a un'autorità competente per tutto il Cantone, lo possono fare nella lingua ufficiale di loro scelta.

L'articolo sulla formazione 64 capoverso 3 stabilisce che l'altra lingua ufficiale è la prima lingua straniera insegnata.

Articolo 64 Formazione

a. Insegnamento di base

[...]

- ³ La prima lingua straniera insegnata è l'altra lingua ufficiale.

- Costituzione del Cantone **Grigioni** (14 settembre 2003, RS 131.226):

Articolo 3 Lingue

- ¹ Il tedesco, il romancio e l'italiano sono le lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni.
- ² Il Cantone e i Comuni sostengono e prendono i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'incentivazione delle lingue romancia e italiana. Essi promuovono la comprensione e gli scambi fra le comunità linguistiche.
- ³ I Comuni e i circoli determinano le loro lingue ufficiali e scolastiche nel quadro delle loro competenze e in cooperazione con il Cantone. Al riguardo essi prestano attenzione alla composizione linguistica tradizionale e hanno riguardo per le minoranze linguistiche autoctone.

Dal 1° gennaio 2008 sono in vigore la legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (del 19 ottobre 2006, 492.100) e l'ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (dell'11 dicembre 2007, 492.110) (cfr. Parte III).

- Costituzione della Repubblica e Cantone **Ticino** (14 dicembre 1997, RS 131.229):

Articolo 1

- ¹ Il Cantone Ticino è una Repubblica democratica di cultura e lingua italiane.

Nella legislazione cantonale esistono alcuni testi di legge e regolamenti, che trattano la questione delle lingue nei settori dell'istruzione, della giustizia e della cultura (cfr. Parte III).

- Costituzione del Cantone di **Vaud** (14 aprile 2003, RS 131.231)

Articolo 3

Lingua ufficiale

La lingua ufficiale del Cantone è il francese.

- Costituzione del Cantone del **Vallese** (8 marzo 1907, RS 131.232):

Articolo 12

- ¹ La lingua francese e la lingua tedesca sono dichiarate lingue nazionali.
- ² Il principio dell'uguaglianza tra le due lingue deve essere osservato nella legislazione e nell'amministrazione.

L'articolo 62 capoverso 2 sancisce la conoscenza obbligatoria di entrambe le lingue per i giudici cantonali.

Articolo 62

[...]

- ² I membri del Tribunale cantonale devono avere padronanza di entrambe le lingue cantonali.

- Costituzione della Repubblica e del Cantone di **Neuchâtel** (24 settembre 2000, RS 131.233):

Articolo 4

La lingua ufficiale del Cantone è il francese.

Articolo 24

La libertà di lingua è garantita.

- Costituzione della Repubblica e del Cantone del **Giura** (20 marzo 1977, RS 131.235):

Articolo 3 Lingua

Il francese è la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica e del Cantone del Giura.

Articolo 42 Produzione culturale

¹ Lo Stato e i Comuni sostengono la produzione culturale nell'ambito della creazione, della ricerca, delle manifestazioni e della mediazione.

² Si occupano attivamente della conservazione, dell'arricchimento e della tutela delle usanze giurassiane, in particolare del dialetto.

³ Promuovono la tutela della lingua francese.

2. Vogliate indicare se esistono, nel vostro Paese, degli organismi o delle organizzazioni fondati su basi legali, attivi nella salvaguardia e nello sviluppo delle lingue regionali o minoritarie. In caso affermativo, vogliate specificare il loro nome e indirizzo.

2. Organizzazioni rilevanti dal profilo linguistico e di politica della comprensione

Le organizzazioni e istituzioni elencate qui di seguito svolgono un ruolo importante nella promozione dell'italiano e del romancio nei rispettivi bacini d'utenza. Mentre alcune sono attive a favore della promozione linguistica in quanto tale, altre si prefiggono innanzitutto obiettivi generali di carattere culturale, politico-culturale e/o editoriale.

Per svolgere la loro attività, le seguenti tre **organizzazioni di promozione linguistica** ricevono sovvenzioni dal Cantone dei Grigioni e dalla Confederazione:

Lia Rumantscha (LR)

Via da la Plessur 47

CH-7001 Coira

Tel.: +41 81 258 32 22

Fax: +41 81 258 32 23

www.liarumantscha.ch

Fondata nel 1919, la *Lia Rumantscha* promuove la lingua e la cultura romance riunendo e sostenendo le organizzazioni romance, realizzando e incoraggiando progetti in questo ambito, occupandosi delle questioni di politica linguistica e rappresentando la comunità romancia al di fuori dell'area di diffusione tradizionale della lingua. Il suo programma comporta attività legate alla lingua, traduzione, preparazione di mezzi didattici per l'insegnamento extrascolastico delle lingue, informazione, documentazione e pubbliche relazioni.

Pro Grigioni Italiano (PGI)
Martinsplatz 8
CH-7000 Coira

Tel.: +41 81 252 86 16
Fax: +41 81 253 16 22
www.pgi.ch

Fondata nel 1918, la PGI mira a promuovere la lingua e la cultura italiane nei Grigioni, a conservare il patrimonio culturale dell'italiano grigionese, a sostenere le proprie attività culturali e a incoraggiare gli scambi culturali. Essa organizza tra l'altro conferenze, mostre, concerti e corsi, cura la pubblicazione di vari periodici, sostiene inoltre le attività di salvaguardia e di diffusione della lingua italiana nei Grigioni, le ricerche storiche, linguistiche, economiche e sociali. Con nove sezioni la PGI è rappresentata anche al di fuori delle valli italofone e dei Grigioni (Basilea, Berna, Chiasso, Coira, Davos, Lugano, Svizzera romanda, Sopraceneri e Zurigo).

Agentura da Novitads Rumantscha (ANR) Tel.: +41 81 250 48 00
Via da Masans 2 Fax: +41 81 250 48 03
CH-7002 Coira www.anr.ch

Fondata nel 1996, l'ANR è un'agenzia di stampa indipendente. Il suo compito consiste nel coadiuvare i mass media romanci dal punto di vista redazionale mediante la diffusione dei notiziari in lingua romancia. I suoi servizi rappresentano un provvedimento per la salvaguardia e la promozione del romancio in quanto permettono di intensificare la diffusione dell'informazione in romancio parlato e scritto.

Anche le seguenti **organizzazioni culturali e mediatiche** si impegnano a favore della promozione linguistica:

SRG SSR idée suisse
Svizra Rumantscha (SRG.R)
Via da Masans 2
7002 Coira

Tel.: + 41 81 255 75 75
E-mail: srg.r@rtr.ch
www.crr.ch

Fondata nel 1946, la SRG.R (già *Cuminanza Rumantscha Radio e Televisiun CRR*) è uno dei quattro organismi della Società svizzera di radiotelevisione ed è contemporaneamente affiliata alla *Lia Rumantscha*. Rappresenta l'area linguistica romancia e vigila sui programmi radiotelevisivi e multimediali in romancio. Grazie alla sua gamma di programmi, la SRG.R contribuisce a esprimere l'identità svizzera e la pluralità delle regioni che la compongono. Al di là del mandato di informazione, cultura e intrattenimento, le trasmissioni in romancio contribuiscono a salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romance.

Uniun Pro Svizra Rumantscha (PSR) E-mail: psr@rumantsch.ch
7188 Sedrun www.rumantsch.ch

Fondata nel 1992, la PSR si prefigge di salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romance, specialmente nei settori della stampa e del perfezionamento dei giornalisti romanci; si impegna a favore del quadrilinguismo elvetico e appoggia le iniziative della *Lia Rumantscha* e delle istituzioni a lei affiliate.

Uniun da las Rumantschas e dals Tel.: 041 710 10 40
Rumantschs da la Bassa (URB) www.quartalingua.ch
Presidente Jon Carl Tall
Hertistrasse 2
6300 Zugo

Fondata nel 1991 e accorpata alla *Lia Rumantscha*, l'URB ha come obiettivo la promozione dei contatti tra le associazioni romance e grigionesi al di fuori dei Grigioni nonché tra i diversi idiomi e gruppi d'età della popolazione romancia. Sostiene progetti volti a promuovere il

romancio al di fuori dei Grigioni e progetti d'insegnamento romanci per i giovani. Organizza incontri per i parlanti romancio.

Quarta Lingua (QL)
Neptunstrasse 2
8032 Zurigo

Tel./Fax: 044 362 61 26
www.quartalingua.ch

Fondata nel 1972, l'associazione QL è portavoce della quarta lingua nazionale nelle altre regioni linguistiche della Svizzera e in particolare nella Svizzera tedesca. Intende promuovere la consapevolezza e la simpatia per il romancio in tutta la Svizzera e lo scambio tra il romancio e le altre tre lingue nazionali. QL sostiene progetti che permettono di accedere alla cultura romancia anche in regioni di lingua diversa. Dal 2003 QL è accorpata alla *Lia Rumantscha*.

Walservereinigung Graubünden (WVG)
Dischmastrasse 73
7260 Davos Dorf

Tel.: + 41 81 664 14 42
Fax: + 41 81 664 19 42
www.walserverein-gr.ch

La WVG è l'associazione linguistica e culturale dei walser nei Grigioni. Lo scopo principale che si prefigge è la salvaguardia della cultura walser e alpina in senso lato. La WVG si impegna soprattutto a favore della conservazione dei dialetti walser e della promozione del patrimonio dialettale scritto e appoggia le ricerche scientifiche sulla lingua, la storia e gli usi e costumi dei walser.

**Internationale Vereinigung
für Walsertum (IVfW)**
Casella postale 674
CH-3900 Briga

Tel.: + 41 27 923 1254 (Presidente)
+ 41 79 432 53 15
www.wir-walser.ch

Fanno parte della IVfW anche la *Walservereinigung Graubünden (WVG)* nonché altri rappresentanti delle regioni walser, tra cui Bosco Gurin, Pomatt/Formazza e il Vorarlberg. Questa associazione pubblica il semestrale *Wir Walser* con articoli sulla cultura popolare, la storia e la lingua dell'intera comunità walser.

Organizzazioni attive nell'ambito della politica della comprensione

Altre organizzazioni che promuovono la comprensione tra comunità linguistiche figurano sul sito www.punts-info.ch. Elenchiamo qui di seguito gli indirizzi delle organizzazioni che ricevono sussidi dalla Confederazione per promuovere attività di politica della comprensione.

Schweizer Feuilleton-Dienst, Dr. Ulrich E. Gut, Presidente
Sihlquai 253
Casella postale 1801
www.feuilletondienst.ch

E-mail: kw@sda.ch8021 Zurigo Homepage:

Forum du bilinguisme/für die Zweisprachigkeit, Christine Beerli, Presidente
Faubourg du Lac 45
Casella postale 566
2502 Bienne

E-mail: forum@bilinguisme.ch
www.bilinguisme.ch

Neue Helvetische Gesellschaft - Treffpunkt Schweiz, NHG-TS, Christiane Langenberger, Presidente
Av. des Sports 28
1400 Yverdon-les-Bains

E-mail: rsts@bluewin.ch
www.dialoguesuisse.ch

Fondazione Lingue e Culture, Georges Lüdi, Presidente
Cp 120 E-mail: gghisla@idea-ti.ch
6949 Comano www.babylonia-ti.ch

Service de Presse Suisse, Jean Richard, Presidente
Rue de la Barre 11
1005 Losanna www.culturactif.ch

Forum Helveticum, Roy Oppenheim, Presidente
Bleicherain 7 E-mail: info@forum-helveticum.ch
5600 Lenzburg 1 www.forum-helveticum.ch

Coscienza Svizzera, Remigio Ratti, Presidente
Casella postale 1559 E-mail: segretariato@coscienzasvizzera.ch
6501 Bellinzona www.coscienzasvizzera.ch

ch Jugendaustausch, Silvia Mitteregger, Coordinatrice,
Poststrasse 10 Tel.: 032 625 26 80
Casella postale 358 Fax: 032 625 26 88
CH-4502 Soletta E-mail: austausch@echanges.ch

3. Vogliate indicare se un organismo o un'organizzazione qualsiasi sono stati consultati in relazione alla messa a punto del presente rapporto periodico o in merito all'applicazione delle raccomandazioni che il Consiglio dei Ministri ha indirizzato alle vostre autorità. In caso affermativo, vogliate precisare di quale organizzazione si tratta.

3. Collaborazione

Per elaborare il presente rapporto e applicare le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, la Confederazione ha voluto collaborare in particolare con i Cantoni Grigioni e Ticino, a cui compete direttamente l'applicazione di singole raccomandazioni. Il Cantone dei Grigioni, dal canto suo, ha consultato le organizzazioni e istituzioni impegnate nei Grigioni a favore dell'italiano e del romancio (*Lia Rumantscha*, Pro Grigioni Italiano, per gli indirizzi cfr. Parte I, capitolo 2).

Attraverso la *Radgenossenschaft der Landstrasse*, organizzazione mantello degli Jenisch svizzeri, la Confederazione collabora assiduamente con rappresentanti dei nomadi in Svizzera. In questo modo si garantisce il necessario scambio di informazioni.

Radgenossenschaft der Landstrasse Tel.: + 41 1 432 54 44
Hermetschloostrasse 73 Fax: + 41 1 432 54 87
CH-8048 Zurigo info@radgenossenschaft.ch

Per rispondere alle domande del Comitato di esperti riguardanti l'applicazione della Parte II della Carta al francese e al tedesco nonché un'eventuale applicazione dell'articolo 3 capoversi 1 e 2 a queste due lingue quali «lingue ufficiali poco diffuse», la Confederazione si è rivolta alle Cancellerie di Stato dei tre Cantoni bilingui Berna, Friburgo e Vallese.

Per aggiornare i più recenti sviluppi in materia di insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo si è collaborato con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

4. Vogliate indicare le misure prese dal vostro Paese (in conformità all'articolo 6 della Carta) per far conoscere meglio diritti e doveri derivanti dall'applicazione della Carta.

4. Attività informative

Il terzo rapporto del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa del 12 marzo 2008 e le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sono stati sottoposti ai Cantoni Grigioni e Ticino, ai rappresentanti dei nomadi, ai Cantoni bilingui Berna, Friburgo e Vallese, alla *Südostschweiz Radio/TV AG* e all'*Associazione Walserhaus Gurin*. Il Cantone dei Grigioni ha informato le organizzazioni coinvolte. In vista della preparazione di questo quarto rapporto sono stati consultati l'Ufficio della cultura del Cantone Grigioni e la Divisione della Cultura del Cantone Ticino.

La pubblicazione del quarto rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta delle lingue, redatto nelle quattro lingue nazionali, sarà resa nota mediante un comunicato stampa dopo l'approvazione da parte del Consiglio federale. Il rapporto, come quelli precedenti, è consultabile anche in versione elettronica (www.bak.admin.ch). (www.bak.admin.ch => Lingue e minoranze culturali => Politica linguistica).

5. Si dà per scontato che tutti i dettagli delle misure adottate per applicare le raccomandazioni del Comitato dei Ministri figurano nel rapporto. Vogliate tuttavia presentare una sintesi di tali misure per ciascuna raccomandazione.

5. Applicazione delle raccomandazioni

La Svizzera ha analizzato a fondo sia le raccomandazioni del terzo rapporto d'esperti sia quelle del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Considerata la struttura federalista descritta sopra e la sovranità linguistica a livello cantonale, nelle pagine che seguono si distingue tra le raccomandazioni che rientrano nelle competenze della Confederazione e quelle dei Cantoni Ticino e Grigioni.

5.1 Raccomandazioni 1–3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allegate al terzo rapporto d'esperti del 12 marzo 2008 del Consiglio d'Europa

L'Ufficio federale della cultura si è già espresso in merito alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa mediante una prima presa di posizione scritta del 3 dicembre 2007.

Raccomandazione 1: il Comitato dei Ministri invita le autorità federali a garantire che l'introduzione del rumantsch grischun a scuola favorisca la protezione e la promozione del romancio in quanto lingua viva.

Il Cantone dei Grigioni fa notare che il *rumantsch grischun* è introdotto e utilizzato come lingua scritta e che l'insegnamento si concentra sull'acquisizione di capacità attive nel campo dell'ascolto, della lettura e della scrittura. Nell'ambito dell'insegnamento orale si continua a utilizzare gli idiomi. L'introduzione è valutata dall'Istituto per il plurilinguismo dell'Università di Friburgo. Gli insegnanti interessati sono seguiti dal punto di vista linguistico e didattico.

Le indicazioni dettagliate del Cantone dei Grigioni riguardanti la raccomandazione 1 si trovano nella Parte III, capitolo I 1.4.1).

Raccomandazione 2: il Comitato dei Ministri invita le autorità svizzere ad adottare i provvedimenti necessari per indurre l'Amministrazione cantonale e i Comuni la cui popolazione è in maggioranza di lingua tedesca e in minoranza di lingua romancia a utilizzare il romancio nei contatti con la popolazione di lingua romancia.

Il Cantone dei Grigioni rimanda alla legge cantonale sulle lingue e alla relativa ordinanza, secondo cui la corrispondenza con il Cantone avviene nella lingua scelta dal richiedente o dalla persona in cerca di informazioni e quindi all'occorrenza anche in romancio.

Il Cantone dei Grigioni rimanda inoltre alla libera scelta della lingua ufficiale da utilizzare in Gran Consiglio e al Governo, alla traduzione di testi ufficiali nelle diverse lingue ufficiali e alla promozione delle conoscenze linguistiche del personale.

Un'inchiesta dell'atteggiamento nei confronti del romancio e del plurilinguismo, effettuata nel corso del 2009 presso i Comuni, fornirà ulteriori informazioni sull'utilizzazione del romancio a livello comunale.

Le indicazioni dettagliate del Cantone dei Grigioni riguardanti la raccomandazione 2 si trovano nella Parte III, capitolo I 1.4.2).

Raccomandazione 3: il Comitato dei Ministri invita le autorità svizzere a mantenere vivo il dialogo con i rappresentanti della popolazione jenisch per verificare quali punti dell'articolo 7 potrebbero essere applicati allo jenisch con il massimo sostegno possibile da parte dei parlanti jenisch.

La Confederazione è in dialogo permanente con i nomadi attraverso la loro associazione mantello, la *Radgenossenschaft der Landstrasse*, e la Fondazione «un futuro per i nomadi svizzeri».

La promozione della lingua jenisch è stata trattata nel primo rapporto del Comitato di esperti nel 2001. Nel corso degli ultimi anni in stretta collaborazione con la popolazione jenisch si è potuto sviluppare un progetto di promozione della lingua jenisch. Si tratta di un progetto degli Jenisch e – come da loro auspicato – per gli jenisch. Il progetto comprende la rielaborazione e il completamento del vocabolario jenisch esistente e la sua pubblicazione in lingua tedesca, francese e italiana. Inoltre sono state realizzate interviste in lingua jenisch dagli stessi jenisch con il sostegno professionale di specialisti dei media. Il contenuto delle interviste riguarda diversi temi dell'ambiente professionale, sociale e culturale degli jenisch. I temi e i contenuti sono stabiliti in collaborazione con i nomadi. Le interviste sono registrate su DVD, il testo viene trascritto e reso accessibile agli jenisch in un supplemento allegato al DVD. Il vocabolario jenisch e il DVD, utili per elaborare e continuare a diffondere la lingua jenisch, saranno disponibili gratuitamente per gli jenisch a partire presumibilmente dal 2010.

Riguardo alle raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sull'applicazione dell'articolo 7 della Carta si entra dettagliatamente nel merito nella Parte II.

5.2 *Richiesta del Comitato di esperti sulla situazione nei Cantoni bilingui*

Nel capitolo 1.3 (§10–§12) il terzo rapporto rimanda ai Comuni nei Cantoni bilingui Berna e Friburgo di lingua ufficiale tedesca o francese e con una parte della popolazione (dal 10 al 40%) la cui lingua principale non corrisponde alla lingua ufficiale comunale, ma a una delle due lingue cantonali ufficiali. Nel catalogo di domande del Comitato di esperti del 20 giugno 2008 si chiedono ulteriori informazioni al riguardo:

10.

- *Che misure sono state prese per applicare la Parte II della carta al francese e al tedesco (cfr. 1° rapporto periodico della Svizzera, p.9/10)?*
- *Si è previsto di applicare i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 della Carta al francese e al tedesco in quanto «lingue ufficiali meno diffuse»?*

Il tedesco è la lingua principale per il 63,7% della popolazione residente in Svizzera, il francese per il 20,4%. Questa quota è in aumento per entrambe le lingue (cfr. Introduzione, capitolo 2.1.1). Il tedesco è l'unica lingua ufficiale in 17 Cantoni e il francese in quattro Cantoni (JU, NE, VD, GE). La situazione politico-linguistica nei tre Cantoni bilingui è diversa: nei Cantoni Friburgo e Vallese il francese, lingua minoritaria a livello svizzero, è la lingua cantonale maggioritaria, nel Cantone di Berna la ripartizione linguistica maggioritaria e minoritaria corrisponde al modello svizzero (cfr. Introduzione, capitolo 2.1.2). Le regolamentazioni e gli strumenti politico-linguistici di questi Cantoni (cfr. Parte I, capitolo 1.3) tengono conto delle lingue minoritarie parlate tradizionalmente in una regione linguistica e s'impegnano a tenere vivi la comprensione e lo scambio tra le comunità linguistiche cantonali e nazionali. Il francese e il tedesco sono lingue ufficiali con gli stessi diritti sia a livello federale sia nei tre Cantoni bilingui Berna, Friburgo e Vallese. Vale a dire che le cittadine e i cittadini di questi Cantoni dispongono dei documenti ufficiali in tedesco e in francese e possono rivolgersi alle autorità competenti a livello federale e cantonale in tedesco e in francese. Inoltre tutti i bambini di questi Cantoni bilingui studiano come prima lingua straniera la lingua partner.

In questo modo si prendono in considerazione sia i principi della Costituzione svizzera sia gli obiettivi e i principi dell'articolo 7 della Carta sulle lingue.

I Cantoni bilingui sono stati invitati a prendere posizione sulle domande summenzionate del Comitato di esperti.

Nella sua presa di posizione del 9 luglio 2009 la Cancelleria di Stato del **Cantone di Berna** rimanda al principio della territorialità della Costituzione cantonale, per cui sono previste eccezioni a favore della lingua minoritaria, in questo caso il francese. Conformemente all'attuale organizzazione cantonale le relazioni tra i cittadini dei distretti di Erlach e Nidau e le relative autorità comunali e distrettuali avvengono in tedesco. Nei distretti Courtelary, Moutier e La Neuveville le relazioni avvengono in francese. Dal 1° gennaio 2010 gli odierni 26 distretti saranno ripartiti in cinque regioni amministrative. In una di queste regioni amministrative, il Giura bernese, la lingua ufficiale sarà il francese. La regione amministrativa Seeland, di cui fanno parte gli ex distretti di Erlach e Nidau, sarà bilingue, mentre le tre altre regioni saranno germanofone. Al contempo si rafforzerà la collaborazione intercomunale nell'ambito di conferenze regionali. Una di queste comprenderà le regioni del Giura bernese e del Seeland e sarà considerata bilingue. Questa riorganizzazione comporta le seguenti ripercussioni linguistiche:

- nell'ambito dei rapporti con le autorità comunali e regionali del Giura bernese il francese rimane l'unica lingua ufficiale che disciplina i rapporti tra la popolazione e le autorità; nell'ambito della conferenza regionale vengono invece utilizzate entrambe le lingue;
- finora gli abitanti dei due distretti di Erlach e Nidau dovevano utilizzare il tedesco per comunicare con le autorità comunali e distrettuali. In futuro la situazione rimane invariata per quanto riguarda i Comuni, ma il francese potrà essere utilizzato come

lingua di comunicazione con le autorità regionali. Lo stesso vale per i rapporti con la conferenza regionale.

La situazione, se confrontata con quella al tempo della stesura del terzo rapporto della Svizzera, è quindi cambiata a favore della lingua minoritaria (francese nella regione amministrativa bilingue del Seeland, tedesco nella regione amministrativa francofona del Giura bernese), in particolare per la popolazione dei distretti di Erlach e Nidau e in minor misura ridotta per la popolazione germanofona dei tre distretti del Giura bernese, dove il principio della territorialità continuerà a essere applicato rigorosamente. Un'eccezione comprometterebbe il programma di misure prese affinché la minoranza francofona del Cantone, che rappresenta il 5,4% (Giura bernese) della popolazione, possa proteggere la propria identità, salvaguardare la propria peculiarità linguistica e culturale e partecipare attivamente alla vita politica cantonale (art. 5 della Costituzione cantonale).

Anche nel **Cantone Friburgo** l'utilizzazione delle due lingue cantonali ufficiali (tedesco e francese) è disciplinata in considerazione del principio della territorialità e quindi tenendo conto delle minoranze linguistiche storiche. I Comuni possono scegliere la/le lingua/e ufficiale/i in modo autonomo. Alla fine degli anni Ottanta e all'inizio degli anni Novanta in diversi rapporti e perizie sono state menzionate le quote (dal 25% al 40%) a partire da cui un Comune può essere ritenuto bilingue. Considerate la complessa situazione nella zona di frontiera francofona - germanofona e le sensibilità esistenti si è rinunciato, anche su richiesta di sindaci interessati, a diventare attivi a livello legislativo.¹⁷

Nel terzo rapporto di esperti (§12) si rimanda esplicitamente al capoverso 2 dell'articolo sulle lingue della Costituzione cantonale friborghese, secondo cui lo Stato e i Comuni tengono conto delle minoranze linguistiche storiche (art. 6 cpv. 2) e «nei Comuni con una minoranza linguistica importante [...] il francese e il tedesco possono essere la lingua ufficiale» (art. 6 cpv. 3). Per quanto riguarda la domanda sollevata nel terzo rapporto di esperti riguardante la definizione del concetto di «minoranza linguistica storica importante» nonché la regolamentazione comunale sulle lingue ufficiali, la Direzione delle istituzioni, dell'agricoltura e dell'economia agraria del Cantone di Friburgo nella lettera del 28 agosto 2009 ha confermato la priorità di misure concrete e pragmatiche per promuovere la comprensione tra le comunità linguistiche: «Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo costituzionale sulle lingue (art. 6), il Governo cantonale non ha ritenuto imperativo decretare norme legali d'esecuzione. In base alla prassi e considerate le esperienze raccolte, il Consiglio di Stato reputa di dover privilegiare la comprensione tra le comunità linguistiche mediante azioni concrete e pragmatiche. Si è anche tenuto conto del fatto che questa opzione non ha creato una situazione conflittuale, dato che vi aderiscono anche le collettività pubbliche decentralizzate (Comuni). Inoltre è risultato che la legalizzazione dello statuto linguistico a livello comunale non migliora l'obiettivo generale che mira a promuovere il bilinguismo.»

Per quanto riguarda l'applicazione della Parte II della Carta al francese e al tedesco si rimanda al programma del Governo per il periodo di legislatura 2007-2011, che vuole porre l'accento sul bilinguismo quale elemento importante e atout del Cantone. In questo senso la Direzione dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone di Friburgo ha elaborato un «progetto cantonale per l'insegnamento delle lingue» alla scuola dell'obbligo¹⁸, che prevede di promuovere l'apprendimento della lingua partner e di altre lingue straniere. Misure concrete saranno presentate al Parlamento cantonale entro breve.

Anche la costituzione, il 15 novembre 2007, della «Fondazione per la ricerca e lo sviluppo del plurilinguismo» e dell'Istituto di ricerca per il plurilinguismo e per l'educazione plurilingue, sostenuti dall'Università e dall'Alta scuola pedagogica di Friburgo, evidenzia gli sforzi del Cantone a favore del bilinguismo e del plurilinguismo.

¹⁷ B. Altermatt, La politique du bilinguisme dans le canton de Fribourg/Freiburg (1945-2000), Friburgo 2003, p. 180segg.

¹⁸ Cfr.: http://admin.fr.ch/cha/de/pub/laufende_vernehmlassungen.htm

Anche il **Cantone Vallese** ha ancorato nella sua Costituzione il bilinguismo cantonale. La lingua ufficiale dei singoli Comuni non è disciplinata nella Costituzione, ma risulta piuttosto dall'attribuzione dei distretti alla tripartizione «Alto Vallese – Vallese centrale – Basso Vallese» o a due regioni marcatamente monolingui.

Nella sua presa di posizione del 26 agosto 2009, la Cancelleria di Stato del Cantone Vallese sottolinea che in Vallese il tedesco e il francese sono considerati lingue ufficiali con gli stessi diritti (art. 12 Costituzione cantonale). Per adempiere al principio della parità di diritto delle due lingue ufficiali a livello amministrativo, tutti i documenti ufficiali vengono redatti in entrambe le lingue. Sul piano parlamentare, tutte le sessioni del Gran Consiglio vengono tradotte simultaneamente e tutti i documenti (rapporti, interventi, ecc.) redatti in entrambe le lingue. Per quanto riguarda la formazione, in Vallese vi è la possibilità di seguire tutta la formazione scolastica (dall'asilo al liceo) in due lingue. Inoltre a livello liceale e di orientamento vi è la possibilità di seguire una parte della formazione nella parte del Cantone in cui si parla l'altra lingua ufficiale. Di questa possibilità si fa largamente uso. Per gli studenti dell'Alta scuola pedagogica è obbligatorio seguire un semestre nella parte del Cantone in cui si parla l'altra lingua ufficiale.

I Cantoni bilingui ritengono che, considerata la situazione giuridica attuale, non vi è motivo per estendere i doveri ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della Carta. Dopo l'entrata in vigore della legge federale sulle lingue (LLing) ciò dovrà comunque essere verificato, dato che i Cantoni plurilingui potranno beneficiare di aiuti finanziari per compiti particolari ai sensi dell'articolo 21 LLing.

6. Vogliate indicare quali sono stati i provvedimenti adottati dal vostro Stato per informare le seguenti istanze in merito alle raccomandazioni:

- **tutti i livelli del Governo (nazionale, federale, collettività locali e regionali o amministrazioni);**
- **autorità giudiziarie;**
- **organi e associazioni legalmente riconosciuti.**

6. Attività informative in merito alle raccomandazioni

Per informare sulle raccomandazioni del Comitato dei Ministri, la Confederazione ha contattato i Cantoni Grigioni e Ticino (cfr. Parte I, cap. 3). Il Cantone dei Grigioni ha dal canto suo informato la *Lia Rumantscha* e la Pro Grigioni Italiano. L'Ufficio federale della cultura quale servizio competente della Confederazione per la promozione della popolazione jensch, cura contatti regolari con i nomadi attraverso la *Radgenossenschaft* e la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

Per informare sulle ulteriori raccomandazioni del Comitato di esperti, la Confederazione ha contattato tutti i Cantoni bilingui e ha chiesto una presa di posizione sull'applicazione della Carta al tedesco e al francese nel relativo Cantone. Riguardo alle raccomandazioni sono stati informati anche i rappresentanti dell'Associazione Walserhaus Gurin, i rappresentanti delle autorità del Comune di Ederswiler e i gestori dei media privati elettronici nei Grigioni.

7. Vogliate spiegare in che modo il vostro Paese ha coinvolto le istanze succitate nell'applicazione delle raccomandazioni.

7. Collaborazione nell'applicazione delle raccomandazioni

L'UFC è in stretto contatto con le autorità dei Cantoni Grigioni e Ticino, direttamente responsabili dell'attuazione di una parte delle raccomandazioni. Come si nota nel presente rapporto, gli uffici cantonali responsabili hanno partecipato attivamente alla preparazione del presente rapporto. Nella Parte III i due Cantoni prendono posizione ancora più dettagliatamente sulle relative raccomandazioni.

La presa di posizione sulle raccomandazioni concernenti lo jensch sono frutto della collaborazione tra l'UFC e la *Radgenossenschaft der Landstrasse*.

PARTE II

1. Vogliate indicare i provvedimenti adottati dal vostro Stato per applicare l'articolo 7 della Carta alle lingue regionali o minoritarie enumerate qui sopra ai paragrafi 1 e 3 della Parte I, distinguendo i diversi livelli di responsabilità.

1. Misure in applicazione dell'articolo 7 della Carta

Alle pagine seguenti sono riassunti i provvedimenti linguistici d'ordine politico e legislativo adottati dalla Confederazione ad applicazione dell'articolo 7 della Carta. Inoltre, vengono affrontate anche le questioni specifiche del Comitato di esperti ad applicazione delle singole disposizioni dell'articolo 7, stabilite dalle autorità svizzere nel terzo rapporto di esperti del 12 marzo 2008 e nel catalogo di domande del 10 giugno 2008 e citate di volta in volta nelle pagine seguenti.

1.1 Art. 7 cpv. 1 lett. a

Il «riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione della ricchezza culturale» è contemplato già nella Costituzione federale: tutte le lingue parlate tradizionalmente nel Paese hanno lo statuto di lingua «nazionale» ed «ufficiale», con tutte le ripercussioni che ciò implica per l'uso della lingua nella vita pubblica e privata, nell'educazione e nella ricerca. La nuova legge sulle lingue, che entrerà in vigore presumibilmente nel 2010, rafforzerà ulteriormente il quadrilinguismo, caratteristica essenziale della Svizzera. Anche le costituzioni dei Cantoni plurilingui definiscono quali nazionali tutte le lingue utilizzate sul loro territorio e riconoscono il loro statuto di «lingue ufficiali» del Cantone. Le costituzioni di alcuni Cantoni monolingui contengono anch'esse un articolo sulle lingue (v. Parte I, cap. 1.3).

Come già menzionato, la Confederazione eroga aiuti finanziari a diverse istituzioni e organizzazioni impegnate a favore della pluralità linguistica e culturale delle minoranze linguistiche in Svizzera. Questo sostegno si estende anche agli jenisch quale minoranza riconosciuta in Svizzera (nel 2010 la Confederazione sosterrà i nomadi con 400 300 franchi). La creazione della Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» è espressione del riconoscimento ufficiale della ricchezza culturale degli jenisch nomadi e sedentari in Svizzera.

§16 Il Comitato di esperti esorta le autorità federali svizzere ad adottare una legislazione che garantisca la concreta applicazione dell'articolo 70 della Costituzione federale.

Come illustrato nell'Introduzione, ai capitoli 1.1 e 5.1, il 5 ottobre 2007 le Camere federali hanno approvato la legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione fra le comunità linguistiche (legge sulle lingue, LLing). Il Consiglio federale farà entrare in vigore la legge sulle lingue presumibilmente nel gennaio 2010. Al momento, è in fase di preparazione l'ordinanza che disciplina l'applicazione della LLing.

Tedesco (Comune di Bosco Gurin, Cantone Ticino)

§18 Quali misure sono state adottate per riconoscere ufficialmente il tedesco a Bosco Gurin?

Ai sensi dell'articolo 1 lettera 1 punto ii della Carta, i dialetti delle lingue ufficiali non vanno definiti «lingue regionali o minoritarie». Il tedesco dei walser (*Walserdeutsch*) è considerato un dialetto del tedesco standard. Il *Walserdeutsch* è una delle tante varianti dialettali svizzero-tedesche diffuse in tutta la Svizzera tedesca e rappresenta un tassello sostanziale della diversità linguistico-culturale del Paese. Con il riconoscimento ufficiale del tedesco di Bosco Gurin, ad ottenere uno status ufficiale non è tanto il tedesco guriner, quanto la lingua tedesca standard. Tuttavia, i parlanti tedesco gurinese dimostrano una minore fedeltà alla lingua standard tedesca rispetto a quella italiana (v. Introduzione, cap. 2.1.2).

In occasione del terzo rapporto della Svizzera (pag. 40 e segg.), il Cantone Ticino si è già espresso con precisione sulle raccomandazioni del Comitato di esperti riguardo al *Walserdeutsch* di Bosco Gurin e raccoglie nuovamente le informazioni più importanti nel presente quarto rapporto (v. Parte III, cap. II 1.2.1). Intende rispettare la particolare situazione dei Comuni, tuttavia ha consapevolmente rinunciato a trattarla nella Costituzione cantonale; in essa definisce esplicitamente il Cantone Ticino una repubblica democratica di cultura e lingua italiana. La presa di posizione dettagliata del Cantone Ticino sul §18 è esposta nella Parte III, cap. II.

Nella loro presa di posizione, i rappresentanti dell'organizzazione *Gesellschaft Walserhaus Gurin* auspicano che la peculiarità linguistica di Bosco Gurin venga ufficialmente riconosciuta dalle autorità ticinesi. Considerato il numero ristretto di giovani gurinesi che parlano ancora tedesco gurinese, essi considerano la situazione linguistica estremamente critica e ritengono se non difficile addirittura impossibile ridurre o rallentare la regressione del «Ggurijnartitsch», avvenuta già nel corso di alcune generazioni, che rappresenta anche una perdita culturale.

Jenisch

§21 Quali misure sono state adottate per consultare i rappresentanti dei parlanti jenisch, nell'ottica di salvaguardare e promuovere la loro lingua?

L'Ufficio federale della cultura (UFC) è costantemente in contatto con i rappresentanti della lingua jenisch, in particolare con la *Radgenossenschaft der Landstrasse*, società mantello dei nomadi svizzeri. Nel quadro della preparazione dell'avamprogetto del rapporto del Consiglio federale sulla situazione dei nomadi, l'UFC ha strettamente collaborato con loro.

L'ampio Rapporto del Consiglio federale sulla situazione dei nomadi in Svizzera è stato pubblicato nell'ottobre 2006¹⁹: la Parte I illustra gli effetti di un'eventuale ratifica della convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente i popoli indigeni e tribali in Svizzera, la Parte II analizza i possibili interventi della Confederazione per la creazione di spazi di transito e di sosta per i nomadi. Prima della pubblicazione della versione definitiva, nel quadro di una procedura di consultazione anche i rappresentanti della lingua jenisch sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto.²⁰

Dopo intense discussioni con e fra gli jenisch (v. terzo rapporto, pag. 44), il 26 aprile 2007 la *Radgenossenschaft der Landstrasse* ha presentato all'UFC un progetto sullo jenisch, volto a raccogliere l'attuale vocabolario jenisch e a promuovere la diffusione e l'utilizzo di questa lingua all'interno della comunità jenisch tramite la conduzione e la trascrizione d'interviste in lingua jenisch. Il progetto è in corso e sarà presumibilmente terminato nel 2010 con la diffusione gratuita agli jenisch del materiale elaborato.

¹⁹ www.bak.admin.ch/bak/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00507/01414/index.html?lang=it

²⁰ www.bak.admin.ch/bak/themen/sprachen_und_kulturelle_minderheiten/00507/01413/index.html?lang=it

1.2 Art. 7 cpv. 1 lett. b

Il «rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria» è effettivo sia a livello federale che cantonale.

Nei contatti con autorità e istituzioni, la Confederazione impiega la lingua della regione in questione. I parlanti lingue nazionali possono rivolgersi alla Confederazione nella propria lingua.

La Costituzione vincola i Cantoni a rispettare la composizione linguistica tradizionale delle regioni e a considerare le minoranze linguistiche autoctone (art. 70 cpv. 2 Cost.); spetta ai Cantoni fare applicare il diritto fondamentale della libertà di lingua e il principio di territorialità, specialmente nei settori dell'istruzione, della giustizia e dell'amministrazione. Il romancio e l'italiano, due lingue minoritarie, sono entrambe anche lingue ufficiali nei Cantoni in cui sono parlate.

D'altra parte, l'organizzazione costituzionale della Svizzera in Cantoni sovrani impedisce che le strutture amministrative esistenti vengano modificate arbitrariamente. La Confederazione non ha alcun influsso sulle strutture amministrative cantonali.

Romancio

§23 Quali misure sono state adottate per garantire che le nuove unità amministrative non costituiscano un ostacolo alla promozione del romancio e che continui a essere proposto l'insegnamento in romancio, almeno nella stessa misura come prima della riorganizzazione?

A tale proposito si veda la risposta del Cantone dei Grigioni nella Parte III, capitolo I 2.1.

Tedesco (Comune di Bosco Gurin, Ticino)

§25 Quali misure sono state adottate per garantire che le nuove unità amministrative non costituiscano un ostacolo alla promozione del tedesco a Bosco Gurin, soprattutto in materia di formazione?

A tale proposito si veda la risposta del Cantone Ticino nella Parte III, capitolo II 1.2.3.

I rappresentanti della *Gesellschaft Walserhaus Gurin* auspicano che le autorità cantonali e locali tengano conto della loro cultura tedesca nel caso dell'unione di più Comuni.

1.3 Art. 7 cpv. 1 lett. c

La Confederazione sottolinea la «necessità di una decisa azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie», promovendo il romancio e l'italiano nei limiti dei mezzi e delle possibilità disponibili. L'uso delle lingue ufficiali e la promozione del quadrilinguismo sono estesi a tutti gli ambiti di competenza della Confederazione, ossia all'Amministrazione federale, alle istituzioni politiche, alle sedi giudiziarie federali, all'insegnamento superiore accademico e professionale e alla ricerca. In questo modo, la Confederazione si impegna a favore sia del plurilinguismo istituzionale sia di quello individuale.

Inoltre, la Costituzione sancisce il sostegno della Confederazione ai Cantoni plurilingui (BE, FR, GR e VS) nell'adempimento dei loro compiti speciali (art. 70 cpv. 4 Cost.) e a favore del romancio e dell'italiano nei Cantoni Grigioni e Ticino (art. 70 cpv. 5 Cost.). Con la nuova legge sulle lingue, la Confederazione concretizzerà il diritto dei Cantoni a questo sostegno. La nuova legge tiene inoltre in dovuta considerazione le competenze della Confederazione e dei Cantoni nell'elaborazione di provvedimenti volti a promuovere gli scambi e la comprensione tra i vari gruppi linguistici.

Un esempio recente degli sforzi volti a promuovere la lingua nazionale minore emerge dalla fondazione di una casa editrice professionale romancia: la fondazione culturale svizzera Pro Helvetia, il Cantone dei Grigioni e *Lia Rumantscha* supportano con 60 000 franchi l'anno la *Chasa Editura Rumantscha* (CER), inizialmente per un periodo di tre anni. La nuova casa editrice mira a promuovere la letteratura romancia garantendo servizi editoriali professionali e la produzione di letteratura, opere specialistiche e prodotti mediatici affini, come ad esempio gli audiolibri.

Tedesco (Comune di Bosco Gurin, Ticino)

§29 Quali misure sono state adottate per supportare i progetti locali volti a salvaguardare il tedesco di Bosco Gurin e per tenere in considerazione le richieste dei germanofoni di Bosco Gurin in materia di educazione?

A tal proposito si veda la risposta del Cantone Ticino nella Parte III, capitolo II 1.2.4.

Nella loro presa di posizione, i rappresentanti della *Gesellschaft Walserhaus Gurin* evidenziano i loro sforzi per salvaguardare il tedesco gurinese: corsi di Ggurijsartitsch²¹, serate natalizie di racconti con storie in Ggurijsartitsch, la cura dei contatti con altri insediamenti walser (soprattutto Pomatt), la pubblicazione di un "Guriner Wörterbuch. Teil I: Substantive" (E. Gerstner Hirzel).

Bosco Gurin partecipa anche al progetto internazionale «Le Alpi Walser – Modernità e tradizione nel cuore dell'Europa» (iniziativa comunitaria di INTERREG III B dell'Unione europea e delle organizzazioni walser). Il progetto analizza in che modo la cultura può essere utilizzata per garantire, in futuro, il decentramento demografico nelle Alpi. Un sottoprogetto si occupa della lingua walser e della sua tradizione orale, che costituisce la base per la trasmissione, l'acquisizione e il confronto con la cultura walser. Lo stesso Bosco Gurin partecipa al programma per lo sfruttamento della regione di Bosco Gurin, volto a tutelare e valorizzare il paesaggio rurale, culturale, naturale e architettonico di Bosco Gurin.

Jenisch

§30 Quali misure sono state adottate per mantenere il dialogo con i parlanti jenisch per poter determinare quali punti dell'articolo 7 potrebbero essere applicati alla loro lingua?

Come stabilito nell'articolo 7 capoverso 5 della Carta, per analogia i principi dell'articolo 7 capoversi 1 – 4 devono essere applicati alle lingue non territoriali, gestendo in modo flessibile la tipologia e l'ambito delle misure e tenendo in considerazione le esigenze, le richieste, le tradizioni e le peculiarità dei parlanti interessati.

La Svizzera riconosce e supporta i nomadi svizzeri come minoranza nazionale²² e lo jenisch come lingua non territoriale della Svizzera²³ (art. 7 cpv. 1 lett. a). Essa si adopera affinché gli jenisch nomadi e sedentari possano salvaguardare e tutelare il loro modo di vivere, la loro lingua e la loro cultura, e questo anche grazie a misure volte a garantire sufficienti aree di sosta fissa e temporanea (art. 7 cpv. 1 lett. b). La Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri», nel cui consiglio di fondazione i nomadi possono assegnare cinque consiglieri su undici, si adopera anche per consolidare la posizione dei nomadi in Svizzera, battendosi in particolare per salvaguardare e creare aree di sosta fissa e temporanea per gli jenisch.²⁴ La Confederazione incoraggia e supporta gli sforzi degli jenisch volti a tutelare e promuovere la loro lingua. Grazie a un costante dialogo con i rappresentanti della *Radgenossenschaft*, è stato sviluppato un progetto per la promozione dello jenisch (v. risposta alla terza

²¹ www.walserhaus.ch/bilder/Veranstaltungskalender%202009%20Calendario%20manifestazioni%202009.pdf

²² Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1) e messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 1997 al Parlamento (FF 1998 1033).

²³ Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie (RS 0.441.2), messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1996 al Parlamento (FF 1997 I 1105) e secondo rapporto, pag. 36 e segg.

²⁴ Cfr.: www.stiftung-fahrende.ch

raccomandazione del Comitato dei Ministri, Parte I, cap. 5.1). Si tratta di un progetto *di e per* jensch, come auspicato esplicitamente dai loro rappresentanti. La pubblicazione di un vocabolario di jensch (con traduzione in tedesco, francese e italiano) e la produzione di un DVD in jensch su tematiche del mondo lavorativo, sociale e culturale jensch contribuiscono a rafforzare l'utilizzo della lingua (art. 7 cpv. 1 lett. d) e promuovono lo scambio e la comprensione fra gli jensch in Svizzera e nei Paesi vicini (lett. e, lett. i). Questo progetto dà vita a strumenti mediatici allettanti e adeguati per la diffusione dello jensch (lett. f), ovunque auspicato dalla *Radgenossenschaft*.

La Confederazione incoraggia e sostiene i progetti scientifici per la ricerca della storia degli jensch, della loro lingua e cultura, in particolare nel quadro dei Programmi nazionali di ricerca (PNR) supportati dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (lett. h). Nel 2008, l'Istituto grigione di ricerca sulla cultura ha curato una pubblicazione sullo jensch nei Grigioni, elaborata nel quadro del PNR 51, e organizzato una mostra a tema (2008/09).²⁵ Nell'aprile 2008, a Berna ha avuto luogo un café scientifico sul tema «gli jensch: una minoranza svizzera», anch'esso come evento quadro del progetto FNR-51.²⁶ Eventi di questo tipo sono volti a sensibilizzare il pubblico agli jensch nomadi e sedentari e alla loro lingua in Svizzera, nonché a contribuire ad abbattere pregiudizi e stereotipi (art. 7 cpv. 3). Di recente, contribuisce a migliorare l'informazione anche un dossier Internet della televisione svizzera sul tema «sinti, rom e nomadi».²⁷ In questo contesto, è significativa l'attività pubblica e di sensibilizzazione della società mantello *Radgenossenschaft der Landstrasse*, supportata dalla Confederazione dal 1986 (a tal proposito v. anche terzo rapporto, pag. 45).

1.4 Art. 7 cpv. 1 lett. d

La premessa per l'«agevolazione dell'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata» è già contenuta nella Costituzione, che riconosce esplicitamente le quattro lingue nazionali (art. 4 Cost.) e sancisce il diritto alla libertà di lingua (art. 18 Cost.). In virtù di queste norme costituzionali e delle rispettive disposizioni di legge, è possibile promuovere e rafforzare le lingue minoritarie così come la pluralità linguistica e culturale. È altresì compito dello Stato creare i presupposti giuridici per l'uso delle lingue regionali o minoritarie. Nell'ambito privato il libero uso di una lingua regionale o minoritaria è garantito senza limitazione dalla libertà di lingua (art. 18 Cost.). Nei rapporti con lo Stato, la libertà di lingua è limitata dal principio di territorialità e parzialmente anche in ambito pubblico. I Cantoni, e in certi casi anche i Comuni, determinano autonomamente l'uso delle loro lingue nei vari bacini d'utenza - nei settori dell'amministrazione, della giustizia e dell'istruzione - stabilendo inoltre le disposizioni necessarie a promuoverle.

Tedesco (Comune di Bosco Gurin, Ticino)

§32 Quali misure sono state adottate per conferire al tedesco uno spazio maggiore nella sfera pubblica a Bosco Gurin, specialmente in materia di segnaletica?

Nel quadro del progetto INTERREG III B «Alpi Walser», del progetto INTERREG A Paesaggio culturale rurale alpino Walser e in vista del progetto del parco nazionale di Locarno e della possibile candidatura di diversi Comuni walser al riconoscimento come bene culturale immateriale dell'Unesco, il Comune di Bosco Gurin si è attivato. Nel 2005 ha presentato un programma per una migliore commercializzazione del potenziale architettonico, paesaggistico e culturale di Bosco Gurin. Hanno collaborato diversi gruppi di

²⁵ G. Dazzi, S. Galle, A. Kaufmann, T. Meier: *Puur und Kessler. Sesshafte und Fahrende in Graubünden*. Hg. Institut für Kulturforschung Graubünden ikg, Baden 2008.

²⁶ "Aktienführung und Stigmatisierung. Institutionelle Ausschlussprozesse am Beispiel der Aktion 'Kinder der Landstrasse' 1926-1973"; e pubblicazioni varie sull'argomento a cura di R. Sablonier, T. Meier und S. Galle (siehe: <http://193.175.239.23/ows-bin/owa/r.einzeldok?doknr=39359>).

²⁷ www.sf.tv/sfwissen/dossier.php?docid=17298&navpath=men

interesse, fra cui la *Gesellschaft Walserhaus Gurin*, di conseguenza la pagina Internet ufficiale del Comune di Bosco Gurin è stata redatta sia in italiano che in tedesco (www.bosco-gurin.ch). Inoltre, sono stati avviati l'ampliamento del Museo Walserhaus e la designazione degli oggetti naturali e culturali.

Stando alle informazioni del Museo Walserhaus di Gurin, le indicazioni e i manifesti all'interno del museo sono sempre in due lingue, prima in tedesco e poi in italiano.

Uno dei percorsi più significativi intrapresi dal gruppo di lavoro «Vallemaggia pietraviva» per valorizzare le bellezze della valle è dedicato a Bosco Gurin e ai walser. Le informazioni e i percorsi dell'itinerario sono contenuti in un opuscolo in italiano e tedesco.

Stando alle informazioni dell'Amministrazione cantonale, sulle carte geografiche di Bosco Gurin sono indicati i singoli quartieri di tedesco gurinese, tuttavia all'interno del villaggio non compaiono insegne. Solo il municipio riporta un'insegna pubblica in tedesco: «Schul- und Gemeindehaus».

Si vedano anche le informazioni sul Cantone Ticino nella Parte III, capitolo II 2.6.

Jenisch

§34 Quali misure sono state adottate per mantenere il dialogo con i rappresentanti dei parlanti jenisch, al fine di creare programmi radio e web radio nella loro lingua?

La Confederazione supporta la creazione di programmi radio in diverse lingue minoritarie grazie agli introiti provenienti dal canone. Nel mandato di realizzazione (art. 5), la concessione del 7 luglio 2008 all'emittente radio locale zurighese LoRa esige esplicitamente di considerare «le esigenze di tutte le minoranze linguistiche riconosciute in Svizzera» (cpv. 2) e di diffondere regolarmente «trasmissioni in più lingue» (cpv. 3). Inoltre, si rammenta la possibilità di rendere accessibili i contributi via rete (cpv. 4). Radio LoRa ottiene una quota annuale derivante dalla riscossione del canone di 329 532 franchi. Ogni settimana trasmette una trasmissione radiofonica di un'ora (LoRa Romanes) sulla "cultura dei rom e dei sinti" (mercoledì, 21.00-22.00), disponibile anche in Internet.

Sulla pagina iniziale della società mantello degli jenisch *Radgenossenschaft der Landstrasse* si possono trovare diversi link ad altre piattaforme Internet di e sugli jenisch (www.radgenossenschaft.ch/links_faq.htm), fra cui anche un sito per chattare (<http://jenischer-chat.mainchat.de>).

1.5 Art. 7 cpv. 1 lett. e

In Svizzera, il «mantenimento e lo sviluppo dei rapporti tra i gruppi che parlano la stessa lingua minoritaria o una lingua simile con altri gruppi alloglotti dello stesso Stato» è garantito da diverse organizzazioni e istituzioni che in parte beneficiano di sostegni finanziari della Confederazione.

In Svizzera gli italofoeni fanno capo a svariate organizzazioni e curano i contatti sia tra di loro che con i gruppi d'utenza del Ticino e dei Grigioni. Pro Grigioni Italiano e le sue 9 sezioni extracantonali promuovono sia all'interno che all'esterno del Cantone dei Grigioni la lingua e la cultura italiana e gli scambi tra i grigionesi italofoeni e altri interessati e simpatizzanti. Pro Ticino, con le sue 33 sezioni in tutta la Svizzera e 19 sezioni all'estero, persegue l'obiettivo principale di curare la lingua e la cultura della Svizzera italiana e i rapporti tra il Ticino e gli altri Cantoni. Anche i romanci curano i contatti sia all'interno dei Grigioni che nel resto del Paese. *Lia Rumantscha* e le sue organizzazioni regionali affiliate (*Surselfa Romantscha SR*, *Uniun dals Grischs UdG*, *Uniun Rumantscha Grischun Central URGC*) sono attive anzitutto nel Cantone dei Grigioni. Alcune affiliate di *Lia Rumantscha* curano contatti tra i parlanti romanci anche al di fuori del bacino d'utenza tradizionale, in particolare l'*Uniun da Rumantschas* e *Rumantschs en la Bassa URB*. Anche l'associazione degli scrittori (*Uniun per la Litteratura Rumantscha ULR*) conta numerosi soci al di fuori dei Grigioni. Un'altra

associazione affiliata di *Lia Rumantscha*, l'organizzazione giovanile romancia *Giuventetgna Rumantscha* GiuRu, raggiunge, grazie alla sua rivista «Punts» (ponti), i romanci di tutta la Svizzera. A occuparsi dello scambio tra romanci e germanofoni al di fuori dei Grigioni è *Quarta Lingua QL*.

La promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche è un elemento centrale della politica svizzera delle lingue (art. 70 cpv. 3 Cost.). Tuttavia, la politica della comprensione non è un ambito politico a sé stante, bensì parte integrante di diversi compiti federali, da tenere presente nella misura del possibile in tutte le decisioni sociopolitiche. È quello che viene definito un compito trasversale. La legge sulle lingue prevede provvedimenti concreti in ambito linguistico. A tutt'oggi la Confederazione ha sostenuto numerose organizzazioni attive a livello di politica della comprensione (v. Parte I, capitolo 2).

In Svizzera gli scambi scolastici sono organizzati dai Cantoni e coordinati in particolare dalla Fondazione *ch* per la collaborazione confederale (*ch* Scambio di giovani). Diversi uffici federali, tra cui anche l'UFC dal 2004, unitamente alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), se ne assumono i costi. L'entrata in vigore della legge sulle lingue consentirà alla Confederazione di allargare notevolmente la sua attività di promozione, portando la Fondazione *ch* a raddoppiare il numero dei partecipanti ai progetti di scambio e ad ampliare l'infrastruttura necessaria.

Intermundo, l'organizzazione mantello svizzera che promuove gli scambi extrascolastici tra giovani a livello internazionale, oltre a mansioni di consulenza e coordinamento propone anni di scambio, corsi di lingua e stage di lavoro o impegno sociale in altri Paesi. Su mandato della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER), in collaborazione con il servizio giovani dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), *Intermundo* gestisce «Giovani in azione», il programma dell'Unione europea per promuovere a livello internazionale la mobilità giovanile extrascolastica.

1.6 Art. 7 cpv. 1 lett. f

La «previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie» spetta anzitutto ai Cantoni: nel loro ambito di competenza, infatti, rientrano la formazione dei docenti e la produzione di sussidi didattici per quasi tutti i livelli di studio. I docenti sono formati nelle rispettive istituzioni cantonali, ossia presso le scuole universitarie pedagogiche e le università cantonali.

Al di fuori della rispettiva regione linguistica, oggi l'italiano e il romancio vengono insegnati nelle scuole germanofone del Cantone dei Grigioni come prima lingua straniera, mentre nel Cantone di Berna gli studenti possono scegliere, dall'ottavo anno scolastico, l'italiano o l'inglese come seconda lingua straniera. Con l'entrata in vigore della legge sulle lingue, la Confederazione può garantire ai Cantoni un sussidio finanziario volto a creare le condizioni fondamentali per l'insegnamento di una seconda e terza lingua nazionale (art. 16 lett. a), aumentando gli sforzi per sostenere l'insegnamento dell'italiano e del romancio.

Rappresenta un importante strumento per il perfezionamento dell'italiano e del romancio la maturità bilingue, offerta in due Cantoni (ZH, GR) nella combinazione tedesco-italiano (stato 2007) e nei Grigioni nella combinazione tedesco-romancio.²⁸ A Ginevra verrà introdotta una maturità bilingue francese-italiano.

²⁸ V.: D. Elmiger, Die zweisprachige Maturität in der Schweiz, Bern 2008 (www.sbf.admin.ch/htm/dokumentation/publikationen/bildung/bilingue_matur_de.pdf)

Tedesco (Comune di Bosco Gurin, Ticino)

§36 Quali misure sono state adottate per garantire un insegnamento permanente e adeguato del tedesco nella scuola di Cevio?

A tale proposito si veda la risposta del Cantone Ticino nella Parte III, capitolo II 1.2.5.

Nella sua presa di posizione, l'associazione *Gesellschaft Walserhaus Gurin* esprime il proprio rammarico per il fatto che l'insegnamento del tedesco sia stato eliminato dall'orario di lezione della scuola elementare di Cevio, anche se vi è comunque ancora un bambino a rappresentare i suoi Comuni germanofoni.

Jenisch

39. Quali misure sono state adottate per mantenere il dialogo con i rappresentanti dei parlanti jenisch, nell'ottica di produrre materiale pedagogico da utilizzare all'interno della loro comunità?

Il progetto sopraccitato di e per jenisch (v. risposta alla terza raccomandazione del Consiglio dei Ministri, Parte I, cap. 5.1; v. anche sopra all'art. 7 cpv. 1 lett. c), che prevede la pubblicazione di un dizionario di jenisch in diverse lingue nonché la produzione di un DVD, mette a disposizione degli jenisch adeguato materiale per l'insegnamento. Esso contribuisce a far sì che gli appartenenti alla comunità jenisch si confrontino in modo più approfondito con la loro lingua e cultura.

1.7 Art. 7 cpv. 1 lett. g

«Le persone che non parlano una lingua regionale o minoritaria ma che vivono nella zona in cui viene utilizzata» e desiderano impararla, hanno diverse possibilità per farlo.

Nei Grigioni, i nuovi residenti che non parlano romancio hanno la possibilità di impararlo grazie a corsi offerti innanzitutto da *Lia Rumantscha* e dalle sue organizzazioni regionali nelle varie aree linguistiche, ma anche da organizzazioni private di formazione degli adulti.

Italiano

§41 Vogliate fornire delle informazioni che indichino in quale misura le autorità contribuiscono all'applicazione della presente disposizione.

Come illustra il Cantone dei Grigioni nella Parte III (cap. I 2.2), il Grigione italiano esercita maggiore pressione per l'assimilazione linguistica rispetto al Grigione romancio e, soprattutto, offre corsi privati di italiano, per i quali possono essere erogati dei sussidi ai sensi dell'articolo sulle lingue nei Grigioni (art. 12 f LLing).

Nel Cantone Ticino vengono organizzati regolarmente anche corsi di italiano per nuovi residenti e studenti non italofoni, come illustrato in modo dettagliato nella Parte III (cap. 2.1.4).

L'insegnamento della lingua italiana è supportato anche all'interno dell'Amministrazione cantonale: da sempre, la Confederazione offre al suo personale corsi di lingua, per promuovere la comprensione linguistica nell'Amministrazione. L'offerta comprende il tedesco, il francese, l'italiano e l'inglese ed è aperta a tutto il personale dell'Amministrazione federale.

In diverse università svizzere e università popolari è possibile iscriversi a corsi per l'apprendimento dell'italiano e del romancio. In tutta la Svizzera, diverse organizzazioni

private di formazione degli adulti offrono corsi di italiano e, talvolta, anche di romancio, cui partecipano in particolare persone che soggiornano nella regione linguistica in questione in modo regolare e a lungo termine e, talvolta, perfino in modo permanente.

1.8 Art. 7 cpv. 1 lett. h

Le proposte di «promozione di studi e di ricerche» sull'italiano e sul romancio nelle università svizzere sono numerose: l'Università di Friburgo e Zurigo dispongono ciascuna di una cattedra di romancio. All'Università di Friburgo, è in corso la riorganizzazione del Dipartimento di lingue romanze e letteratura nel quadro della ristrutturazione della facoltà, motivo per cui, dall'autunno 2010, il professore di romancio verrà inserito nella sezione linguistica trilingue. Anche le Università di Ginevra e San Gallo organizzeranno eventi sulla lingua e la letteratura romance. L'italiano è materia di studio in quasi tutte le università svizzere: Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna e Zurigo hanno in programma un bachelor e un master in lingua e cultura italiana. Dal 2007, l'Università di Lugano (USI) offre, per la prima volta nella Svizzera italiana, un master in lingua e letteratura italiana. Inoltre, tutti gli studenti dell'USI possono frequentare corsi facoltativi di italiano. Invece, nel 2007, l'Istituto di italianistica di Neuchâtel è stato definitivamente chiuso. Anche al Politecnico federale (PF) di Zurigo la tradizionale cattedra di lingua e letteratura italiana non è più occupata dal 2002, dopo il pensionamento del titolare della stessa. Tuttavia, dall'autunno 2007, il PF ha nuovamente occupato questa cattedra così importante a livello simbolico con noti professori ospiti, rispondendo all'esigenza di continuare a curare la letteratura e la cultura italiane al PF di Zurigo. Complessivamente, l'offerta di insegnamento della lingua italiana nelle università svizzere è rimasta invariata.

A tale proposito si vedano anche le informazioni relative al Cantone Ticino nella Parte III, cap. II 1.1.

La Confederazione, attraverso il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, sostiene anche le attività di ricerca sull'italiano, sul romancio e sullo jenisch in Svizzera. Nel quadro del programma nazionale di ricerca (PNR 56) «Lingue e diversità linguistica in Svizzera», i 25 progetti sostenuti sui temi lingua, diritto e politica, lingua e formazione scolastica, competenze linguistiche, lingua e identità nonché lingua ed economia sono quasi tutti terminati. I rapporti finali dei singoli progetti e gli eventi pubblici sul PNR 56 sono disponibili su Internet (www.nfp56.ch). La Confederazione versa anche un contributo alla Società per la ricerca sulla cultura grigione, che si occupa di cultura linguistica nei Grigioni in diversi progetti. Il progetto del Fondo nazionale di ricerca «Il funzionamento da la trilinguitad en il chantun Grischun / Il funzionamento del trilinguismo nel Cantone dei Grigioni / Das Funktionieren der Dreisprachigkeit im Kanton Graubünden» è stato terminato e pubblicato. Le raccomandazioni che ne derivano saranno presentate prossimamente nei circoli coinvolti nel progetto (a tal proposito si veda Parte II, cap. 3). Sono in corso altri progetti, ad esempio sugli italianismi nel romancio grigionese, sull'autore della Bassa Engadina nonché promotore linguistico Peider Lansel, sulle canzoni popolari in romancio e sul cambiamento culturale nei Grigioni.

Dopo l'entrata in vigore della legge sulle lingue, presumibilmente nel 2010, la Confederazione, insieme ai Cantoni, potrà supportare un centro scientifico di competenza. Esso coordina e guida la ricerca interdisciplinare applicata, la documentazione scientifica e le pubblicazioni in materia di lingue e plurilinguismo; avvia e gestisce autonomamente progetti di ricerca e si occupa dei mandati di ricerca della Confederazione e dei Cantoni nonché di terzi. Dal centro di competenza partono gli impulsi per lo sviluppo e l'analisi, in cui, dal punto di vista dei Cantoni, sono di particolare interesse le questioni dell'apprendimento linguistico e quelle pedagogiche e didattiche ad esso legate.

Il centro di competenza è anche un centro di servizi per le più diverse tematiche in termini linguistici e di politica della comprensione, significative per la Svizzera plurilingue. Per la Confederazione sono preminenti gli aspetti di politica linguistica. Essa può conferire al centro di competenza mandati sulle questioni dello sviluppo del plurilinguismo individuale e istituzionale all'interno dell'Amministrazione federale così come sull'efficacia nonché sulla necessità della promozione linguistica da parte della Confederazione. Possono essere analizzate anche tematiche importanti sotto il profilo politico dello sviluppo linguistico e della politica della comprensione nella società, in particolare in relazione alle consultazioni popolari condotte periodicamente. La fornitura di servizi presuppone anche l'ampliamento e il mantenimento di un centro di documentazione gestito a livello professionale. Per l'assolvimento di questi compiti, è necessario collegare in rete tutti gli istituti di ricerca interessati nelle quattro regioni linguistiche del Paese e al di fuori dei confini nazionali. Il centro funge da punto di riferimento nazionale e rappresenta la Svizzera nella rete internazionale di ricerca come rappresentanza permanente negli organi scientifici nonché come delegazione della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) e/o della CDPE nei singoli eventi e progetti.

È ancora in sospenso una deliberazione formale per l'annessione a un'istituzione universitaria di un centro scientifico di competenza per il trilinguismo.

Jenisch

§43 Vogliate fornire delle informazioni sull'applicazione della presente disposizione allo jenisch.

Come già menzionato nel terzo rapporto (pag. 43), il Consiglio federale ha commissionato l'elaborazione di una versione divulgativa dello studio storico sull'Opera di assistenza «Bambini della strada»²⁹ da utilizzare nelle scuole e negli istituti di formazione. Inoltre, ha deciso, d'accordo con i Cantoni, di promuovere e coordinare le future attività di ricerca su questo tema.

In due Programmi nazionali di ricerca sulle tematiche «Integrazione ed esclusione» (PNR 51) e «Diversità delle lingue e competenze linguistiche in Svizzera» (PNR 56), la Confederazione ha esplicitamente incoraggiato la presentazione di progetti scientifici sullo jenisch. Tre dei 37 progetti di ricerca del PNR 51 supportati sono dedicati alla storia dello jenisch, ai sinti e ai rom (ulteriori informazioni all'art. 7 cpv. 1 lett. c). Nessuno dei 90 progetti del PNR 56 era incentrato sullo jenisch, nonostante gli sforzi della Confederazione (v. terzo rapporto, pag. 46).

1.9 Art. 7 cpv. 1 lett. i

La promozione di «scambi transnazionali» tra i Grigioni di lingua romancia, i ladini delle Dolomiti e i friulani è curata anzitutto da *Lia Rumantscha*. Per quanto concerne il settore scientifico, si svolgono regolarmente degli scambi in occasione di colloqui in romancio. Il contributo più significativo nell'ambito dello scambio interculturale tra la Svizzera e l'Italia è fornito dalla Fondazione Pro Helvetia. Importanti per gli scambi culturali sono l'Istituto svizzero di Roma (fondato nel 1947), il Centro culturale svizzero di Milano (1997), lo Spazio culturale svizzero di Venezia (2002) e il Centro di studi italiani (oggi: Istituto italiano di cultura / Italienisches Kulturinstitut) di Zurigo (1950). In Svizzera sono sorte inoltre numerose sezioni della Società Dante Alighieri. Nel 1982 è stata creata la Commissione culturale consultiva italo-svizzera (Consulta) (v. oltre). Dalla fondazione dell'Università della Svizzera italiana

²⁹ Kinder zwischen Rädern. Sintesi del rapporto sulla ricerca «Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse», pubblicato su mandato dell'Ufficio federale della cultura. Nr. 67 della collana <undKinder> dell'Istituto Marie Meierhofer di Zurigo, Zurigo 2001 (si può ordinare presso: Istituto Marie Meierhofer, Schulhausstr. 64, CH- 8002 Zurigo, tel. 01 205 52 20, fax 01 205 52 22 o per Internet www.mmizuerich.ch al prezzo di CHF 17.-).

(USI) nel 1996 si osserva, oltre alla presenza tradizionale di studenti ticinesi nelle università italiane, anche un numero crescente di studenti nella direzione opposta.

Contribuiscono in maniera significativa allo scambio transfrontaliero anche i numerosi docenti, finanziati dall'Italia, che offrono corsi di lingua e cultura madre per i bambini italofoeni supportando, in questo modo, la lingua italiana. Nell'anno scolastico 2008/09, questi corsi sono stati offerti per l'italiano in tutti i Cantoni della Svizzera (escluso il Ticino).

Italiano

§45 Vogliate fornire delle informazioni che indichino in che modo le attività intraprese nel quadro della Commissione culturale consultiva italo-svizzera contribuiscono ad applicare la presente disposizione per l'italiano.

La Commissione culturale consultiva italo-svizzera è stata fondata in virtù di un accordo stipulato tra il Consiglio federale e il Governo italiano nel 1982 per promuovere lo scambio culturale tra i due Paesi nonché le regioni di confine italofoene. Essa organizza, di tanto in tanto, uno scambio di informazioni su questioni di politica culturale tra l'Italia e le istanze dei Cantoni Grigioni e Ticino nonché della Confederazione. Lo scambio di informazioni è incentrato innanzitutto sulle misure di promozione e sensibilizzazione della lingua e della cultura italiane, sulla cooperazione interuniversitaria e sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio universitari nonché sulla collaborazione culturale tra l'Italia e la Svizzera.

L'ultimo incontro ha avuto luogo il 7 luglio 2006 a Berna. In relazione con le tematiche strettamente linguistiche, è stata presentata la sesta edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo, organizzata in collaborazione con le istituzioni svizzere, in particolare con Pro Helvetia. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) supporta questo evento dal 2004. Inoltre, in occasione di quest'ultimo incontro, è avvenuto uno scambio di informazioni sullo stato della legge sulle lingue, sui corsi di lingua e cultura italiana e sulla relativa certificazione, sui modelli scolastici mono- e bilingui, sull'insegnamento dell'italiano come lingua straniera e sulle attività della Società Dante Alighieri in Svizzera. Inoltre, sono state fornite informazioni sulla cooperazione nell'ambito dei media elettronici, dei film e della tutela dei beni culturali.

Un'ulteriore piattaforma per gli scambi internazionali, cui partecipano anche i Cantoni Grigioni e Ticino, è l'Arge Alp, la Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine fondata nel 1972. Grazie alla cooperazione transfrontaliera, essa intende trattare problemi e richieste comuni, in particolare sul piano ecologico, culturale, sociale ed economico e a promuovere la comprensione reciproca fra gli abitanti dello spazio alpino. Tra le esigenze a carattere culturale rientrano la tutela del patrimonio culturale, in particolare la salvaguardia delle lingue regionali e della cultura locale, nonché la conoscenza degli spazi culturali vicini e l'apprendimento di un'altra lingua parlata nell'Arge Alp.

1.10 Art. 7 cpv. 2

La Costituzione federale, nel Capitolo 1 sui diritti fondamentali e all'articolo 8 capoverso 2, vieta la discriminazione anche di tipo linguistico e garantisce la libertà di lingua (art. 18).

Anche l'adozione di vari provvedimenti a favore del romancio e dell'italiano – non considerati discriminatori nei confronti delle lingue più diffuse in Svizzera – è sancita dalla Costituzione (art. 70 cpv. 5 Cost.). Per garantire un'adeguata rappresentanza delle comunità linguistiche a tutti i livelli gerarchici dell'Amministrazione federale, in presenza di qualifiche professionali equivalenti è lecita una «discriminazione positiva» a favore delle lingue minoritarie. Le istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale (<http://www.admin.ch/ch/i/ff/2003/1312.pdf>) e i regolari rapporti di valutazione (<http://www.epa.admin.ch/dokumentation/zahlen/00273/index.html?lang=it>) mettono in luce

delle lacune e contribuiscono a eliminare un'eventuale situazione di svantaggio delle minoranze linguistiche nell'Amministrazione federale.

1.11 Art. 7 cpv. 3

Romancio e italiano

§51 Vogliate fornire delle informazioni sulle misure adottate dai media e nel settore della formazione per sensibilizzare la popolazione germanofona alla questione del romancio e dell'italiano nel Cantone dei Grigioni.

Per quanto riguarda il settore della formazione, la raccomandazione è rivolta al Cantone dei Grigioni (v. presa di posizione nella Parte III, cap. I 2.3 (art. 7 cpv. 3).

Le informazioni sul mandato di prestazione delle reti radiofoniche e televisive private regionali sono riportate nella Parte II punto 2.3 (art. 11 cpv. 1).

Il mandato di programma della SSR è riassunto nell'art. 24 della legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40). La SSR deve promuovere, nell'insieme, il mandato, la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali e tenere conto delle particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni (art. 24 cpv. 1 lett. B LRTV). In base alla concessione SSR del 28 novembre 2007, la SSR diffonde nel primo programma trasmissioni informative regionali di durata limitata (giornali regionali), che riportano l'informazione del Cantone dei Grigioni (art. 4). In questo modo, la popolazione germanofona viene regolarmente informata sulle altre regioni linguistiche del Cantone. Le notizie vengono diffuse in particolare anche dalla stampa germanofona, coprendo così l'intero Cantone. Richieste importanti da parte della popolazione romancia e italoфона del Cantone vengono diffuse poi su scala nazionale da programmi radiofonici e televisivi della SSR.

La Pro Grigioni Italiano evidenzia inoltre la necessità di ottenere informazioni sui Grigioni in lingua italiana, che potrebbero essere diffuse grazie ai media locali, specialmente su temi politici e sociali di importanza extraregionale. È oggetto di discussione la creazione di un ufficio di corrispondenza a Coira, con il supporto finanziario delle diverse imprese mediatiche interessate.

1.12 Art. 7 cpv. 4

A seconda delle competenze, una stretta collaborazione della Confederazione con le istanze cantonali e con le organizzazioni coinvolte è indispensabile (v. Introduzione, cap. 1.3). I meccanismi democratici, come la procedura di consultazione e la votazione popolare, garantiscono inoltre la debita considerazione delle esigenze e delle aspettative dei parlanti di lingue minoritarie nella politica linguistica svizzera.

1.13 Art. 7 cpv. 5

In Svizzera lo yiddish è una lingua non territoriale. Stando alla Federazione svizzera delle comunità israelite (v. Introduzione, cap. 4), lo yiddish non ha mai avuto il ruolo di lingua minoritaria in Svizzera e non adempie di conseguenza i criteri d'autonomia sanciti dalla Carta. La situazione è differente da quella dello jensch. La Confederazione riconosce e

promuove il patrimonio culturale dei nomadi in Svizzera (la questione è approfondita nella risposta alla raccomandazione sul §30, cap. 1.3).

2. Raccomandazioni relative alle autorità federali su altri articoli della Carta

Altre tre raccomandazioni sull'articolo 9 (Giustizia), articolo 10 (Autorità amministrative e servizi pubblici) e articolo 11 (Media) riguardano anche gli ambiti di competenza della Confederazione. Le informazioni fornite dal Cantone dei Grigioni sulle misure che rientrano nel suo ambito di competenze in relazione a queste tre raccomandazioni figurano nella Parte III.

2.1 Art. 9 cpv. 3

§81 Il Comitato di esperti esorta le autorità federali svizzere competenti a fornire una traduzione dei testi legislativi indispensabili per facilitare l'utilizzo del romancio nei tribunali.

Come menziona lo stesso Comitato di esperti nel secondo rapporto del 2004 (§85), l'applicazione dell'articolo 9 capoverso 3 della Carta delle lingue è subordinata a limitazioni a livello federale, poiché il romancio è una lingua semiufficiale della Confederazione (art. 70 cpv. 1 Cost.). Ciò significa che le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali nella propria lingua e ricevere una risposta in romancio. Vengono però tradotti in romancio solo i testi di una certa portata così come la documentazione per le elezioni e le votazioni federali. Assumono validità legale gli atti legislativi federali nelle tre lingue ufficiali della Confederazione tedesco, francese e italiano. Di conseguenza non è prevista la traduzione in romancio di tutti gli atti federali.

La Cancelleria federale coordina le traduzioni e garantisce l'accesso pubblico agli atti tradotti in romancio nonché il loro costante aggiornamento; mette inoltre a disposizione la Raccolta sistematica del diritto federale (RS), che riporta tutte le traduzioni in romancio degli atti federali (v.: www.admin.ch/ch/r/rs/rs.html). Finora, sono disponibili in romancio la Costituzione federale, il Codice delle obbligazioni e alcune importanti leggi federali. Come fase successiva, saranno tradotti in romancio il Codice civile svizzero, il Codice penale svizzero, la legge sulla formazione professionale e l'ordinanza sulla formazione professionale. Verranno nuovamente pubblicati gli atti sottoposti a referendum e tradotti in romancio per le spiegazioni del Consiglio federale.³⁰

La nuova legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) stabilisce all'articolo 45 che il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, *Rumantsch grischun*), di regola nella lingua della decisione impugnata. Tuttavia, in virtù del numero limitato di parlanti romanci, è raro che il romancio venga utilizzato sul piano federale come lingua del diritto.

La presa di posizione del Cantone dei Grigioni sul §81 è riportata nella Parte III, cap. I 3.2.

³⁰ Ad es. [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

2.2 Art. 10 cpv. 1

Nei §85 e §88, il Comitato di esperti esorta ad adottare misure affinché il romancio venga utilizzato dalle autorità federali attive nel Cantone dei Grigioni come lingua di lavoro e lingua di moduli e di testi amministrativi frequenti. Ci si riferisce qui all'unica autorità federale attiva nel Cantone dei Grigioni, il Corpo delle guardie di confine (Cgcf), accorpata, in quanto parte dell'Amministrazione federale delle dogane, al Dipartimento federale delle finanze. I Grigioni rientrano nella Regione guardie di confine III (SG/GR/FL), la cui sede centrale si trova a Coira. Alcuni servizi dell'Amministrazione federale delle dogane sono ubicati nell'area linguistica romancia e italiana dei Grigioni.

I documenti ufficiali e i moduli dell'Amministrazione federale delle dogane, destinati in totale a otto regioni guardie di confine in tutta la Svizzera, sono disponibili nelle tre lingue ufficiali della Confederazione (tedesco, francese e italiano, in parte anche inglese). I moduli specifici per le regioni dei Grigioni sono stati redatti in tedesco e italiano. Non è prevista una traduzione in romancio, poiché non si tratta di una lingua ufficiale e i testi amministrativi del settore doganale, di sicurezza poliziarica e di migrazione non rientrano nei «testi di particolare portata» (v. art. 15 LPubl, RS 170.512) che devono essere logicamente tradotti nella lingua semiufficiale romancia.

Laddove possibile, nella Regione guardie di confine III il romancio viene però considerato in ambito sia scritto che orale: al momento è in fase di traduzione in romancio il nuovo materiale pubblicitario. Un veicolo di intervento nella Bassa Engadina è indicato in romancio e il comando regionale di Coira in tre lingue (d/i/r). Dal 2007, anno di fondazione della Regione guardie di confine III, non sono state osservate insegne private o esterne in romancio. La Regione guardie di confine III conta 230 collaboratori, di cui 2 nel Principato del Liechtenstein, 4 nel Cantone di San Gallo e 13 nel Cantone dei Grigioni con il romancio come prima lingua. Fondamentalmente, la lingua di lavoro orale è il tedesco, tuttavia, a seconda dell'area linguistica e della composizione dei collaboratori, si comunica anche in italiano o in romancio. L'uso del romancio è promosso anche nell'attività mediatica: nelle interviste e nei reportage ci si avvale, per quanto possibile, di un collaboratore romancio.

La formazione linguistica del Corpo delle guardie di confine occupa una posizione di rilievo nella fase del perfezionamento. Nel Cantone dei Grigioni, la comunicazione in tre lingue nazionali rappresenta una grande sfida per i collaboratori. Inoltre, la conoscenza dell'inglese assume un'importanza crescente in virtù dell'adesione a Schengen e agli impieghi temporanei alle frontiere esterne di Schengen. Per queste ragioni, l'apprendimento del romancio non ha alcuna priorità, tuttavia vengono impartite delle raccomandazioni ai collaboratori.

La presa di posizione del Cantone dei Grigioni sui §85 e §88 può essere consultata nella Parte III, cap. I 3.3.

2.3 Art. 11 cpv. 1

Nel terzo rapporto di esperti del Consiglio d'Europa, in relazione all'articolo 11 capoverso 1 della Carta, si esorta a facilitare la creazione di un'emittente radiofonica privata romancia e a garantire il rispetto dei tempi di trasmissione in romancio previsti per le radio private (§109, §110) nonché a promuovere la diffusione di emissioni televisive in romancio grazie a reti private (§112, §114).

Mandati di programma e partecipazione al canone per le emittenti radiotelevisive

Sulla base della nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV; v. Parte I, cap. 1.2), la Confederazione ha rilasciato nuove concessioni e mandati di programma alle reti radiotelevisive regionali private, che comprendono anche provvedimenti linguistici e culturali.

Il 7 luglio 2008, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha rilasciato una concessione a Südostschweiz Radio/TV AG (Coira) per dare vita a una televisione regionale con mandato di programma e partecipazione al canone. *Tele Südostschweiz* riceve una partecipazione annua al canone di 2 910 485 franchi. La concessione per *Tele Südostschweiz* prevede, ai sensi dell'articolo 10 ("plurilinguismo"), che il concessionario tenga conto del plurilinguismo nella zona di copertura, vale a dire che "tenga adeguatamente conto delle lingue minoritarie locali, l'italiano e il romancio".

Il 31 ottobre 2008, il DATEC ha rilasciato a Südostschweiz Radio/TV AG (Coira) anche una concessione per gestire una radio OUC con mandato di programma e partecipazione al canone. Al momento della redazione del presente rapporto, la nuova concessione sancita a livello legale non è ancora entrata in vigore a causa di un ricorso al Tribunale amministrativo federale da parte di un concorrente.

Radio Grischa riceve una partecipazione annua al canone di 2 227 712 franchi. La concessione obbliga l'esercente a trasmettere una finestra quotidiana di programmi prodotti nella regione per i distretti di Maloja, Bernina e Inn. L'articolo 10 (Disposizioni speciali) dispone che il concessionario, nel suo programma, tenga adeguatamente conto del plurilinguismo nella zona di copertura, vale a dire delle minoranze linguistiche italiana e romancia, che sia vincolato a collaborare con le organizzazioni culturali *Lia Rumantscha* e Pro Grigioni Italiano e che ne garantisca l'inserimento nella commissione del programma.

Controllo del rispetto del mandato di programma

L'applicazione concreta dell'obbligo per la Svizzera sudorientale, sancito in entrambe le concessioni, di considerare in maniera adeguata il plurilinguismo della zona di copertura e le lingue romancia e italiana è fondamentalmente a discrezione del concessionario. All'UFCOM spetta il controllo generale del mandato di programma, mentre l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) tratta i ricorsi sul contenuto delle emissioni redazionali (art. 86 cpv. 1 LRTV). Inoltre, il concessionario è obbligato a rendere conto all'UFCOM, fornendo, nel rapporto annuale, indicazioni sull'adempimento degli obblighi legati alla concessione (art. 27 cpv. 2 lett. e LRTV). Inoltre, il concessionario deve allestire un regolamento interno, uno statuto redazionale e linee direttrici (art. 41, cpv. 1 LRTV, in collegamento con l'art. 41 cpv. 1 ORTV; Concessioni).

L'UFCOM ne esaminerà l'adempimento solo se dal pubblico o dalle organizzazioni linguistiche grigionesi giungeranno segnalazioni o ricorsi.

Il concessionario deve allestire un regolamento interno, uno statuto redazionale e linee direttrici (art. 41, cpv. 1 LRTV in collegamento con art. 41, cpv. 1 ORTV; Concessioni). Ogni due anni, il concessionario è tenuto a far esaminare il sistema di controllo della qualità da un'istituzione riconosciuta.³¹

Applicazione concreta del mandato di programma da parte di Südostschweiz Radio/TV AG

Nella comunicazione del 13 luglio 2009, il direttore di *Südostschweiz TV AG (Tele Südostschweiz)* ha informato sulla concreta applicazione delle disposizioni sulle concessioni: attualmente, *Tele Südostschweiz* offre, ogni due settimane, una trasmissione in romancio della durata di cinque minuti: un commento in romancio sulle notizie con sottotitoli italiani e tedeschi («Corv & Co.»). In collaborazione con *Lia Rumantscha* e Pro Grigioni Italiano è in programma una tavola rotonda con partecipanti romanci, italo-foni e germanofoni sul tema della varietà linguistica (con sottotitoli trilingue, trasmissioni semestrali o trimestrali). È stata

³¹ <http://www.bakom.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lang=it&msg-id=25373>

pianificata anche l'organizzazione di un corso di lingua in *rumantsch grischun* per le reti TV e su DVD (in collaborazione con *Lia Rumantscha*). Inoltre, si sta cercando di cooperare con *Televisiun Rumantscha* e Tele Ticino. A Tele Südostschweiz, il personale impiegato per le trasmissioni in romancio e italiano è pari al 20% (compresi i collaboratori tecnici: 30-35%). Dal 2003, *Tele Südostschweiz* occupa una commissione per i programmi, che supporta le attività di programmazione, composta da autorità e rappresentanti di centri d'interesse, fra cui anche *Lia Rumantscha* e Pro Grigioni Italiano.

Nel dossier di candidatura di *Südostschweiz Radio/TV AG* per *Radio Grischa*, decisivo e obbligatorio (v. art. 4 della concessione del DATEC a *Südostschweiz Radio/TV AG* del 31.10.2008), è prevista una trasmissione settimanale di due ore in italiano e romancio nel programma serale. *Radio Grischa* va intesa come una parentesi mediatica volta a consentire la comprensione per le regioni linguistiche e a creare dei ponti. Attualmente, *Radio Grischa* gestisce una filiale a Rabius e uno studio a Samedan.

Come detto, la recente concessione sancita a livello legale per *Radio Grischa* non è ancora in vigore al momento della stesura del presente rapporto.

Al momento, *Radio Grischa* cura il romancio e l'italiano nelle seguenti trasmissioni: una trasmissione musicale di un'ora, la domenica, in italiano («Serenata») riferisce le notizie dalle valli grigionesi italofone. Anche la trasmissione settimanale di un'ora «Sapperlot» rappresenta una piattaforma per la Rumantschia. Inoltre, due volte alla settimana all'orario di massimo ascolto, viene trasmesso un breve contributo in romancio, moderato in tedesco, per aumentare la comprensione tra gli ascoltatori germanofoni. *Radio Grischa* copre circa il 30% delle trasmissioni in romancio e circa il 20% di quelle in italiano.

Südostschweiz Radio/TV AG cura la comprensione fra i gruppi linguistici grigionesi, dando vita a trasmissioni mono- e bilingui in romancio, italiano e/o tedesco, in parte sottotitolate (su *Tele Südostschweiz*) o moderate in un'altra lingua (su *Radio Grischa*). La sua attività redazionale copre tutti i settori linguistici del Cantone dei Grigioni. Nel 2009, il momento culminante è stato l'intenso accompagnamento mediatico del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, svoltosi dal 15 al 18 giugno a Poschiavo.

Emittente radiofonica romancia privata

Negli ultimi due rapporti, il Comitato di esperti ha esortato le autorità svizzere (2004: §124; 2008: §110) a promuovere e facilitare la creazione di un'emittente radiofonica romancia privata. Le autorità svizzere condividono il parere del Comitato di esperti, che attribuisce ai media privati un ruolo importante per la salvaguardia delle minoranze linguistiche. Tuttavia, nel bando delle concessioni per le reti radiofoniche e televisive private non sono giunte candidature per emittenti in romancio. Le concessioni attribuite nel 2008 alle reti radiofoniche e televisive private della regione sud-est della Svizzera richiedono l'adempimento di requisiti linguistici e di politica della comprensione (v. sopra), tramite i quali si impegnano ad aumentare l'offerta di trasmissioni in romancio.

Il programma a tempo pieno in romancio di *Radio Rumantsch* e la radio privata *Grischa*, tenuta a considerare in modo adeguato il romancio, sono molto ancorate nel sud-est della Svizzera e registrano ascolti elevati. *Radio Grischa* viene ascoltata in modo regolare anche nel Grigione romancio. La copertura della popolazione romancia con un'offerta radio sufficiente nella propria lingua è garantita grazie a questa offerta. In virtù di questa copertura ad opera di professionisti, un programma radiofonico privato in romancio avrebbe poche probabilità di crearsi ascoltatori. Anche un programma per le minoranze deve essere prodotto su base professionale, altrimenti non verrà consumato e non raggiungerà il suo pubblico. Un programma di questo tipo comporta però costi elevati che non possono essere finanziati grazie alla pubblicità, nemmeno se gran parte viene cofinanziata tramite la partecipazione al canone.

3. Vogliate indicare gli altri provvedimenti previsti nel vostro Paese.

3. Altri provvedimenti

Raccomandazioni del team di ricerca «Il funzionamento del trilinguismo nel Cantone dei Grigioni»

Sulla base di un progetto di ricerca pluriennale (v. riferimenti bibliografici in: Introduzione, cap. 3.2), i responsabili hanno emanato delle raccomandazioni rivolte alle autorità e all'Amministrazione del Cantone dei Grigioni, alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni di salvaguardia delle lingue e ad altre istanze grigionesi, che contengono provvedimenti per aumentare la considerazione dell'italiano e del romancio e sensibilizzare al trilinguismo del Cantone.³² Alcune raccomandazioni coincidono con quelle del Comitato di esperti, ad esempio riguardo alla considerazione delle conoscenze linguistiche del personale e all'occupazione dei posti nelle istituzioni cantonali (pag. 7), alla preparazione e alla diffusione della terminologia romancia impiegata nell'Amministrazione comunale (pag. 7 e segg.), al potenziamento del servizio linguistico italiano e romancio della Cancelleria (pag. 11 e segg.), alla garanzia della posizione del romancio in ambito amministrativo nell'unione di più Comuni (pag. 15) o all'incremento delle attività scolastiche di scambio tra i gruppi linguistici (pag. 24 e segg.). All'inizio del 2010, devono essere presentate le raccomandazioni alle autorità, alle istituzioni e alle organizzazioni grigionesi interessate nonché discusse le possibilità di applicazione.

Promozione della lingua e della cultura romance nella diaspora

In base ai dati del censimento federale del 2000, la maggioranza dei romanci vive al di fuori dell'area linguistica romancia (48,4%) o al di fuori del Cantone dei Grigioni (23%). Di norma, i romanci emigrati si sono completamente germanizzati al massimo nella terza generazione. Per frenare questo sviluppo, i privati e le organizzazioni linguistiche romance si adoperano per salvaguardare le conoscenze della lingua e della cultura romance nei bambini di genitori romanci che vivono al di fuori della relativa area linguistica.

Nell'estate 2009, sono stati organizzati due campi estivi per famiglie, bambini e giovani di origine romancia provenienti da un contesto di diaspora.

Lia Rumantscha ha organizzato un campo a Vignogn, in Surselva, in cui otto famiglie romance bilingui con 21 bambini si sono confrontati con la lingua e la cultura romance per una settimana. A Tschlin, in Bassa Engadina, 19 bambini e giovani hanno partecipato a un campo sul teatro in romancio organizzato da *Pro Svizra Rumantscha*.

Inoltre, l'organizzazione *Quarta Lingua* si impegna da molto tempo per dare vita a un corso in romancio sulla «lingua e cultura nativa» per la zona di Zurigo (con la più alta percentuale di romanci al di fuori dei Grigioni).

³² M. Grünert, M. Picononi, R. Cathomas, T. Gadmer, Das Funktionieren der Dreisprachigkeit im Kanton Graubünden. Empfehlungen des Forschungsteams, Chur 2009.

PARTE III

I Rapporto del Cantone dei Grigioni sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

1. Informazioni generali

1.1 Entrata in vigore della legge cantonale sulle lingue (LCLing) il 01.01.2008

Dall'entrata in vigore della nuova Costituzione cantonale (1.1.2004), nel Cantone dei Grigioni il tedesco, il romancio e l'italiano sono le tre lingue cantonali e ufficiali equivalenti dei Grigioni (cfr. Terzo rapporto della Svizzera). Il diritto delle lingue è disciplinato in modo dettagliato e il Cantone e i Comuni sono tenuti a contribuire attivamente per tutelare e incentivare le lingue romancia e italiana nonché a salvaguardare il principio di territorialità (cfr. Cost./GR art. 3, Lingue).

Con la nuova Costituzione federale e cantonale, è stata creata per la prima volta una base costituzionale al diritto delle lingue. Per l'applicazione del mandato costituzionale, è stata conseguentemente elaborata una legge sulle lingue, volta a rafforzare il trilinguismo cantonale, a consolidarne la consapevolezza nonché a salvaguardare e promuovere le lingue romancia e italiana e a supportarle grazie a particolari misure (cpv. I, art. 1 LCLing).

I. Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

¹ La presente legge mira a:

- a) rafforzare il trilinguismo come segno distintivo del Cantone;
- b) consolidare la consapevolezza del plurilinguismo cantonale a livello individuale, sociale e istituzionale;
- c) incentivare la comprensione e la convivenza tra le comunità linguistiche cantonali;
- d) salvaguardare e incentivare le lingue romancia e italiana;
- e) supportare con particolari misure la lingua cantonale romancia, attualmente a rischio;
- f) creare nel Cantone i presupposti per un Istituto per il plurilinguismo.

² Nell'adempimento dei loro compiti, i Cantoni, i Comuni, le associazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli nonché le altre corporazioni di diritto pubblico tengono conto della composizione linguistica tradizionale delle regioni e della comunità linguistica autoctona.

La legge sulle lingue è stata approvata il 17.6 con un consenso di appena il 54% (22 582 sì contro 19 334 no) dell'elettorato grigionese ed è entrata in vigore il 1.1.2008. Oltre agli incentivi finanziari per le minoranze linguistiche (III. art. 11-15 LCLing, prima nella legge sulla promozione della cultura), essa disciplina anche l'utilizzo delle lingue ufficiali cantonali da parte delle autorità cantonali e dei tribunali (II art. 3-10 LCLing), attribuisce i Comuni e i circoli alle rispettive regioni linguistiche e stabilisce la cooperazione tra il Cantone e i Comuni, le associazioni regionali e comunali, i distretti, i circoli nonché le altre corporazioni di diritto pubblico nella determinazione delle loro lingue ufficiali e scolastiche (IV art. 16-17 LCLing: Lingue ufficiali; art. 18-21 LCLing: Lingue scolastiche; nonché art. 22-25 LCLing).

A questo proposito si rimanda in particolare ai capisaldi legislativi «lingue ufficiali e scolastiche» nonché «promozione delle lingue romancia e italiana / scambi tra le comunità linguistiche». Il disciplinamento delle lingue ufficiali e scolastiche da parte dei Comuni costituisce una delle novità sostanziali della legge. Per la prima volta, il Cantone stabilisce dei criteri grazie ai quali i Comuni possono essere assegnati alle singole aree linguistiche (cfr. art. 16-18 LCLing). In particolare, a beneficiare dell'ancoraggio legislativo del segno distintivo del 40% come criterio per il monolinguisimo (nonché del segno distintivo del 20% come criterio per il plurilinguismo) è la minoranza linguistica romancia. Il passaggio linguistico a un Comune tedesco bilingue o monolingue non può avvenire in modo

automatico, bensì deve essere sottoposto a votazione popolare con esito maggioritario oppure a due terzi (cfr. art. 24 LCLing).

IV. Lingue ufficiali e scolastiche dei Comuni e dei circoli

Art. 16 Comuni 1. Lingue ufficiali

a) Definizioni

¹ Nella loro legislazione, i Comuni stabiliscono le lingue ufficiali in base ai principi della presente legge.

² I Comuni con una quota di **almeno 40 %** di appartenenti a una **comunità linguistica autoctona** sono considerati **Comuni monolingui**.

³ I Comuni con una quota di **almeno 20 %** di appartenenti a una **comunità linguistica autoctona** sono considerati **Comuni plurilingui**, in cui la **lingua autoctona è una delle lingue comunali ufficiali**.

⁴ Per determinare la percentuale degli appartenenti a una comunità linguistica, ci si basa sui risultati dell'ultimo censimento federale. Appartengono alla comunità linguistica romancia o italiana tutte quelle persone che almeno a una domanda sull'appartenenza linguistica rispondono la lingua romancia o italiana.

Art. 17 b) Campo di applicazione

¹ I Comuni monolingui sono **tenuti a utilizzare la loro lingua ufficiale**, in particolare nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del Comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione nonché nelle insegne di uffici e strade. Nelle insegne private rivolte all'utenza pubblica la lingua ufficiale deve essere adeguatamente tenuta in considerazione.

² I Comuni plurilingui sono **tenuti a utilizzare in modo adeguato la lingua ufficiale autoctona**.

³ I Comuni disciplinano i dettagli sul campo di applicazione delle proprie lingue ufficiali in collaborazione con il governo.

Art. 18 2. Lingue scolastiche

a) Disposizioni generali

¹ Nella loro legislazione, i Comuni disciplinano la lingua scolastica per l'insegnamento alla scuola dell'obbligo in base ai principi della presente legge.

² La classificazione dei Comuni in monolingui e plurilingui avviene in base alle disposizioni sulle lingue ufficiali.

³ Nell'interesse di salvaguardare una lingua cantonale a rischio, il governo può autorizzare eccezioni, su richiesta del Comune.

Art. 23 4. Fusione / unione di Comuni

¹ Nel caso di unione di due o più Comuni monolingui o plurilingui, le disposizioni della presente legge sull'utilizzo delle lingue ufficiali e scolastiche vengono ugualmente applicate. Nella determinazione della percentuale di appartenenti a una comunità linguistica ci si basa sul totale della popolazione residente nel Comune di recente formazione.

² Le associazioni regionali e comunali disciplinano l'utilizzo delle lingue ufficiali ed, eventualmente, scolastiche negli statuti, tenendo conto in maniera adeguata del contesto linguistico dei singoli Comuni.

Art. 24 5. Cambiamento di lingua

¹ Il **passaggio** di un Comune da monolingue a plurilingue e viceversa così come da plurilingue a germanofono **deve essere sottoposto a votazione popolare**. L'istanza da presentare presuppone che la quota di appartenenti alla comunità linguistica autoctona nel passaggio di un Comune da monolingue a plurilingue **sia scesa a meno di 40 %**, da plurilingue a germanofono **a meno di 20 %**.

² Un cambiamento di lingua viene accettato se, eliminati i voti nulli e non validi, nel passaggio di un Comune da monolingue a plurilingue la **maggioranza**, da plurilingue a germanofono **due terzi** degli elettori approvano il cambiamento.

³ Le decisioni sui cambiamenti di lingua necessitano dell'approvazione del governo.

Art. 27 Definizioni transitorie

Sulle decisioni dei Comuni antecedenti all'entrata in vigore della presente legge nonché sui fatti avvenuti prima di tale data non vengono applicate le definizioni sulle lingue ufficiali e scolastiche.

Art. 28 Adattamento degli atti comunali

Gli atti comunali e dei circoli nonché gli statuti delle unioni di Comuni **devono essere adattati alle nuove disposizioni entro tre giorni dall'entrata in vigore della presente legge**.

Nell'ambito della promozione delle minoranze linguistiche e degli scambi tra le comunità linguistiche valgono, sotto il profilo contenutistico, gli stessi principi sanciti precedentemente nella legge sulla promozione della cultura. Le disposizioni sulla promozione linguistica sono state trasposte nella legge sulle lingue, mentre costituiscono un elemento nuovo gli accordi di prestazione stipulati ogni quattro anni con le istituzioni linguistiche *Lia Rumantscha* e Pro Grigioni Italiano nonché con l'*Agentura da Novitads Rumantscha* (cfr. art. 11, 1. Istituzioni, cpv. 2 LCLing).

Art. 11 Cantone

1. Istituzioni

[...]

² *La concessione di sussidi cantonali viene fatta dipendere dal rispetto degli accordi di prestazione tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto ai sussidi, stipulati di volta in volta per un periodo di quattro anni.*

Gli accordi vigenti per il periodo 2009-2012 sono stati elaborati nel corso del 2008 e sono in vigore dal 1.1.2009. Nell'ordinanza sulle lingue, entrata in vigore contemporaneamente alla legge sulle lingue, sono disciplinati in dettaglio i criteri e l'ammontare delle sovvenzioni cantonali concesse alle istituzioni linguistiche e ai progetti di terzi (cfr. art. 9-15 ordinanza sulle lingue).

Altri articoli della LCLing rilevanti per i quesiti specifici della Carta sono riportati nei capitoli corrispondenti (cfr. 2.1/3.1 Lingue scolastiche: LCLing art. 18-21; 2.2/3.2 Lingue giudiziarie: art. 7-10, 25 LCLing; 2.3/3.3 Lingue ufficiali: art. 3-6, 16-17, 25 LCLing; 23.4 Media: art. 11-12 LCLing; 2.5/3.5 Promozione della cultura: art. 11-14 LCLing).

La legge sulle lingue e l'ordinanza sulle lingue possono essere consultate online al seguente indirizzo:

www.erlasse.ch/link.php?s=gr&g=492.100 (LCLing) e www.erlasse.ch/link.php?s=gr&g=492.110 (OCLing). Per informazioni più dettagliate sui nuclei contenutistici della legge sulle lingue si consulti il Terzo rapporto della Svizzera.

1.2 Adeguatezza dei contributi finanziari della Confederazione e del Cantone in virtù dell'applicazione della legge cantonale sulle lingue

Con l'entrata in vigore della legge sulle lingue e dell'ordinanza sulle lingue, il Cantone ha aumentato del 10% i contributi finanziari per le istituzioni linguistiche *Lia Rumantscha* e Pro Grigioni Italiano nonché per l'*Agentura da Novitads Rumantscha*. I contributi federali erogati al Cantone e, di conseguenza, anche alle istituzioni linguistiche negli anni 2008 e 2009 sono leggermente aumentati rispetto agli anni precedenti.

1.3 Il rumantsch grischun a scuola

Dalla pubblicazione del terzo rapporto della Svizzera sull'applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, ha continuato a svilupparsi il progetto «*Rumantsch grischun en scola / Rumantsch grischun a scuola*» avviato dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport; la lingua standard è stata introdotta nei primi Comuni pionieri come lingua di alfabetizzazione. Qui di seguito verranno brevemente illustrati gli sviluppi registrati dal maggio 2006 (per una panoramica dettagliata sui più importanti sviluppi del *rumantsch grischun* negli ambiti della lingua ufficiale e scolastica cfr. le relative informazioni nel terzo rapporto della Svizzera (2006); ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito dell'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (www.rumantsch-grischun.ch).

1.3.1 Mandato e organizzazione

Con delibera del 21 dicembre 2004 (Prot. n. 1843), il Governo ha approvato la concezione sommaria del progetto «il *rumantsch grischun* a scuola» e ha incaricato il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni di applicare il progetto. Gli aspetti centrali sono stati illustrati in dettaglio nel Terzo rapporto della Svizzera (cfr. Terzo rapporto della Svizzera 2006, pagg. 54-56).

Nel primo approccio all'applicazione, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente ha strutturato l'incarico del Governo in un progetto appropriato e ha proceduto alla ripartizione dei compiti (direzione; direzione didattica, amministrazione; materiale didattico, formazione, misure di accompagnamento).

1.3.2 Attività politica di sensibilizzazione

Il momento realmente decisivo in ognuna delle tre varianti di introduzione in base alla concezione sommaria (pioniere, standard, consolidamento) è il passaggio dalla fase «RG passivo» a quella «RG attivo». A partire da questo momento, l'alfabetizzazione (= a livello scritto) nelle prime classi non avviene più in lingua bensì in *rumantsch grischun*. I Comuni che hanno voluto effettuare questo passo quanto prima (Comuni pionieri a partire dall'anno scolastico 2007/08) hanno dovuto registrare un esito positivo delle votazioni entro la fine del 2006. Sono stati e continuano a essere indispensabili sei mesi d'anticipo per garantire la cura necessaria nella formazione del personale docente e nella preparazione delle ultime fasi.

In base alla concezione sommaria elaborata dal Governo, i Comuni sono provvisoriamente liberi di scegliere se votare per un'eventuale introduzione del *rumantsch grischun* o aspettare. Finora, a indire le votazioni sono stati 40 Comuni (circa la metà dei Comuni con scuole romance). In tutti i Comuni le votazioni hanno riportato un esito positivo. Già negli anni 2005/2006, 23 Comuni della Val Monastero, del Grigioni centrale e della Surselva hanno detto sì all'introduzione della concezione sommaria e della variante «pioniere» per l'anno scolastico 2007/2008. Per l'anno scolastico 2008/2009 hanno fatto lo stesso undici Comuni della regione di Ilanz (votazioni 2007/2008); altri sei Comuni hanno votato a favore dell'introduzione della lingua di alfabetizzazione *rumantsch grischun* per l'anno scolastico 2009/2010 (votazioni 2008).

Panoramica dei Comuni pionieri (Stato dicembre 2008)

Comuni pionieri con inizio delle lezioni in rumantsch grischun nell'anno scolastico 2007/2008 (segnati in blu):


Comuni della Val Monastero (dal 01.01.2009 Comuni Val Müstair): Müstair, Sta. Maria, Valchava, Fuldera, Tschier, Lü; Comuni del Grigione centrale: Lantsch, Brinzauls, Tiefencastel/Casti, Alvaschein, Mon, Stierva, Salouf, Cunter, Riom-Parsonz, Savognin, Tinizong-Rona, Mulegns, Sur, Marmorera; Comuni della Surselva: Trin, Laax, Falera.

Comuni pionieri con inizio delle lezioni in rumantsch grischun nell'anno scolastico 2008/2009 (segnati in rosso):

Ilanz/Glion, Schnaus, Flond, Schluein, Pitasch, Riein, Sevgein, Castrisch, Surcuolm, Luven, Duvin. (Il 1.1.2009, Flond e Surcuolm si sono uniti nel Comune di Mundaun.)

Comuni pionieri con inizio delle lezioni in rumantsch grischun pianificato per l'anno scolastico 2009/2010 (segnati in verde):

Sagogn, Rueun, Siat, Pigniu, Vuorz, Andiast.



1.3.3 Perfezionamento professionale dei docenti e produzione del materiale didattico

In presenza di un esito positivo delle votazioni, il Comune entra in una seconda fase del progetto, in cui l'attenzione è focalizzata sulla scuola stessa. In base alla concezione sommaria, devono essere considerati quattro ambiti: *rumantsch grischun* a scuola / al di fuori della scuola, varietà parlate all'interno / all'esterno della scuola.

Una prima focalizzazione è dedicata chiaramente all'ambito «*rumantsch grischun* a scuola», incentrata sul *perfezionamento professionale dei docenti* e sulla *produzione di materiale didattico*.

Il *perfezionamento dei docenti* avviene, su mandato, grazie all'Alta scuola pedagogica dei Grigioni. Il personale docente viene perfezionato a livello linguistico e didattico durante quattro settimane (tre settimane prima dell'applicazione pratica, una settimana dopo il primo anno di lezione in RG). Nel corso del primo anno di lezione, i docenti possono presenziare alle lezioni nonché, su chiamata, fornire ulteriore supporto linguistico e didattico.

La *produzione di materiale didattico* è orientata ai primi Comuni pionieri. Ciò significa che nell'anno scolastico 2007/2008 è stato fornito il materiale didattico per la prima classe, nel 2008/2009 quello per la seconda classe ecc. Dalla redazione del terzo rapporto della Svizzera, il Cantone ha usufruito del seguente materiale didattico nella lingua standard: «Passins» (abecedario, prima elementare, 2007), «Puntinas» (manuale linguistico, seconda elementare, 2008), «Vocabulari per la scola primara» (2007), «Matematica 2» e «Matematica 3» (seconda e terza elementare, 2008), «Sco l'aura» (uomo e ambiente, livello inferiore, 2008) nonché, esulando dal contesto dei Comuni pionieri: «Filtric» (lezione di attività manuali, livello intermedio, 2007), «Viver en il Grischun», vol. 1 (geografia, valore intermedio, 2008), «Biologia» (strumento didattico per il livello superiore, 2006).

Per collaboratori di progetti, insegnanti, ma anche per genitori, studenti e altri interessati il materiale didattico e materiale di vario tipo (libri, articoli di giornale, pubblicazioni varie, supporto audio e video, ecc.) è disponibile in *rumantsch grischun* sotto forma di una banca dati online, continuamente ampliata e consultabile al seguente indirizzo:

www.chatta.rumantsch-grischun.ch.

Per i genitori, oltre ai consueti corsi di lingua, sono stati organizzati anche specifici «corsi di prova di *rumantsch grischun*» con una particolare presentazione del materiale didattico e la tematizzazione di possibili supporti per lo svolgimento dei compiti a casa. Questi corsi sono offerti da *Lia Rumantscha* e dall'organizzazione linguistica regionale nel quadro del loro ordinario programma di corsi.

Per l'ambito delle varietà parlate è disponibile una raccolta di adeguato materiale audio/video in tutti gli idiomi. È possibile anche prendere visione di un elenco dettagliato con tutte le fonti

di riferimento sul sito www.rumantsch-grischun.ch. Inoltre, i Comuni vengono consigliati in loco sulle specifiche misure di supporto per le varietà parlate.

1.3.4 Assistenza ai Comuni pionieri – fase di mediazione

Dopo l'attività politica di sensibilizzazione e la realizzazione di sussidi didattici nonché del perfezionamento professionale dei docenti, i primi Comuni pionieri entrano nella terza fase: l'ulteriore assistenza pedagogica. Essa consiste nel valutare le precedenti esperienze nonché nell'offrire integrazioni specifiche, adeguamenti e misure di garanzia della sicurezza. Queste misure possono variare a seconda delle regioni e, in base alle esigenze, orientarsi a diversi gruppi di interesse.

Per poter valutare l'attuale situazione nei Comuni pionieri (accettazione della nuova lingua di insegnamento, qualità del materiale didattico ecc.) e pianificare i possibili approcci per la terza fase di applicazione, l'Istituto per il plurilinguismo dell'Università di Friburgo è stato incaricato dal Dipartimento dell'educazione, cultura e ambiente dei Grigioni (DECA) di condurre uno **studio sulla fase di introduzione del rumantsch grischun** (primo periodo di valutazione 2006-2009). I risultati del primo periodo di valutazione sono disponibili e possono essere consultati sul sito del progetto www.rumantsch-grischun.ch (interviste a genitori, insegnanti, autorità scolastiche e studenti sull'accettazione generale del progetto, la comunicazione e la procedura di introduzione, il perfezionamento professionale degli insegnanti, la qualità del materiale didattico, le misure di promozione delle varietà parlate). In questo contesto si deve tener presente che i risultati dello studio si riferiscono alla situazione dopo il primo anno con il *rumantsch grischun* come lingua di alfabetizzazione e, di conseguenza, consentono di trarre conclusioni solo in modo limitato.

Inoltre, la concezione sommaria elaborata dal Governo prevede una **procedura di mediazione** con quei Comuni che, finora, non hanno avviato alcuna votazione (Comuni dell'Engadina, la Val Schons, il Cadi e la Lumnezia). Nel dicembre 2008, il Governo ha approvato il relativo piano direttore (Prot. n. 1836), che prevede essenzialmente due circoli di discussione (Engadina e Valladas dal Rain), in cui si dovrà discutere in loco sui quesiti specifici e cercare soluzioni di comune accordo. Il circolo di discussione Engadina ha iniziato la sua attività già da qualche tempo e ha condotto diverse riunioni. La Conferenza regionale degli insegnanti (CGL) e l'organizzazione linguistica (UDG) hanno dato vita a una rappresentanza che parteciperà agli incontri di mediazione. I membri del circolo di discussione hanno formulato le loro richieste e stilato un elenco delle tematiche più importanti. Le discussioni si svolgono in un'atmosfera costruttiva e si è già osservato un primo avvicinamento. Si presume che i risultati saranno resi noti nell'autunno 2009 (o nel quinto rapporto della Svizzera nel 2012).

Altri elementi importanti sono le esperienze e gli input degli stessi Comuni pionieri nonché l'ulteriore supporto scientifico al progetto da parte dell'Università di Friburgo (secondo periodo di valutazione 2009-2011; test linguistici quantitativi in aggiunta agli esami qualitativi del primo periodo di valutazione). L'istituzione linguistica *Lia Rumantscha* accoglie con piacere queste iniziative sulla valutazione e, su richiesta, offre al Cantone il suo aiuto per sostenerlo nella partecipazione ai gruppi di lavoro, ai cicli di discussione, ecc. Inoltre, essa appoggia il Cantone in base alle varie possibilità nell'ambito della formazione dei docenti nonché nella fornitura di nuovo materiale didattico in *rumantsch grischun*, principalmente tramite attività linguistiche.

1.4 Applicazione delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri

In occasione della redazione del quarto rapporto della Svizzera sulla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, il Cantone dei Grigioni si è consultato con le istituzioni linguistiche *Lia Rumantscha* e Pro Grigioni Italiano. Inoltre, all'interno dell'Amministrazione cantonale, sono state dispensate le informazioni necessarie. A un'ampia fascia della popolazione sono stati forniti i rapporti della Svizzera e le prese di posizione del Consiglio d'Europa, una volta pubblicati nei comunicati stampa.

1.4.1 Raccomandazione 1 del Comitato dei Ministri

Nel quadro dell'introduzione del rumantsch grischun nell'insegnamento scolastico, le autorità nazionali e cantonali sono tenute a garantirne la salvaguardia e la promozione come lingua viva.

Il **rumantsch grischun** viene introdotto e utilizzato come **lingua scritta**, ciò significa che, nell'insegnamento, l'accento è posto sull'acquisizione di competenze attive nell'ascolto, nella lettura e nella scrittura. L'**insegnamento orale** continua ad avvenire nei diversi **idiomi** (fa eccezione ad esempio la lettura ad alta voce/l'esposizione di testi in *rumantsch grischun*). L'introduzione della lingua di alfabetizzazione *rumantsch grischun* nei Comuni pionieri e le relative esperienze vengono valutate, nell'arco di sei anni, dall'Istituto per il plurilinguismo dell'Università di Friburgo relativamente ad accettazione nonché qualità dell'insegnamento e del materiale didattico (prima fase di valutazione 2006-2009, seconda fase di valutazione 2009-2011). Gli insegnanti interessati sono accompagnati a livello linguistico e didattico durante la fase di introduzione del *rumantsch grischun* (prima e durante l'applicazione pratica). Cfr. anche le informazioni fornite nel capitolo 1.3.

1.4.2 Raccomandazione 2 del Comitato dei Ministri

Devono essere adottate misure volte a incitare l'Amministrazione cantonale e i Comuni con una maggioranza germanofona e una minoranza di lingua romancia a utilizzare il romancio nei rapporti con quest'ultima.

I rapporti scritti con il Cantone devono avvenire nella lingua scelta dalla persona che richiede informazioni / autrice dell'istanza, sia questa il romancio (cfr. a tal proposito art. 3 LCLing nonché art. 6 e 7 OCLing).

Qualora le autorità in questione non dispongano delle conoscenze linguistiche necessarie, il servizio di traduzione della Cancelleria di Stato è tenuto a preparare la traduzione dei testi desiderati (cfr. art. 2 e 3 OCLing).

I singoli membri del Gran Consiglio e del Governo sono liberi di esprimersi in una lingua ufficiale a loro scelta. I testi ufficiali devono essere redatti nelle diverse lingue ufficiali (art. 4 e 5 OCLing). Il Cantone è inoltre tenuto, per legge, a promuovere le conoscenze linguistiche del personale (art. 5, punto 3 OCLing).

Nel quadro dell'applicazione della legge cantonale sulle lingue, l'Ufficio federale della cultura, competente per le questioni linguistiche in generale e la promozione linguistica (cfr. art. 4 OCLing), è in contatto con tutti i Comuni grigionesi e, nel corso del 2009, sta rilevando, grazie a questionari generali, il rapporto dei Comuni con il romancio nonché con il plurilinguismo.

2 Raccomandazioni relative al Cantone dei Grigioni sull'articolo 7 della Carta

2.1 Art. 7 cpv. 1 lett. b

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del §23 (misure adottate per garantire che le nuove unità amministrative non rappresentino un ostacolo alla promozione del romancio e che l'insegnamento del romancio sia garantito almeno nella stessa misura di prima della riorganizzazione del Comune/della regione):

La scelta della/e lingua/e scolastica/che nella scuola popolare è nuovamente disciplinata nella legge sulle lingue (in vigore dal 1.1.2008). Essa dipende dalla lingua ufficiale del Comune.

- I Comuni con una quota di almeno il 40% di appartenenti a una comunità linguistica autoctona sono considerati Comuni monolingui e devono offrire l'insegnamento della lingua ufficiale del Comune come prima lingua.
- I Comuni con una quota di almeno il 20% di appartenenti a una comunità linguistica autoctona sono considerati Comuni plurilingui e devono offrire l'insegnamento della lingua tradizionale come prima lingua. Nei Comuni plurilingui e germanofoni, il Governo può autorizzare la conduzione di una scuola popolare bilingue. I Comuni con una quota di almeno il 10% di parlanti autoctoni devono offrire, fra le materie di insegnamento, la lingua romancia o italiana.

Decisivi per la determinazione della quota di appartenenti a una comunità linguistica sono i risultati dell'ultimo censimento federale (v. anche informazioni alla fine della sezione). Nella comunità linguistica romancia (o italiana) rientrano tutte quelle persone che, almeno a una domanda sull'appartenenza linguistica, rispondono il romancio (o l'italiano) (cfr. art. 16, punto 4 LCLing).

Oltre alla classificazione numerica, un altro aspetto è determinante per la lingua ufficiale e scolastica. In questo contesto si deve tenere conto della legislazione vigente nei Comuni grigionesi prima del 1° gennaio 2008: sulle delibere dei Comuni pronunciate prima dell'entrata in vigore della legge sulle lingue nonché sui fatti accaduti prima di tale data *non* vengono applicate le disposizioni di legge. Di conseguenza, ad esempio un Comune con il 22 % di romanci, che prima dell'entrata in vigore della legge ha effettuato il passaggio a una scuola germanofona, non deve prendere in considerazione detta decisione in modo retroattivo.

Queste disposizioni valgono, in modo analogo, anche per quei Comuni che si sono uniti o si uniranno dopo l'entrata in vigore della legge sulle lingue (art. 23, punto 1):

Art. 23 4. Fusione / unione di Comuni

¹ *In caso di unione di due o più Comuni monolingui o plurilingui, le disposizioni della presente legge sull'utilizzo delle lingue ufficiali e scolastiche vengono applicate per analogia. Nella **determinazione della quota** di appartenenti a una comunità linguistica ci si basa sul **totale della popolazione residente nel Comune di recente formazione**.*

I Comuni che si sono uniti prima dell'entrata in vigore della legge cantonale sulle lingue rientrano nell'ambito delle disposizioni transitorie (art. 27). Le disposizioni di legge sulle lingue ufficiali e scolastiche dei Comuni non vengono applicate.

Per le nuove unità amministrative sorte dall'unione di più Comuni, così come per quelle meno recenti, non vale, conformemente alla Costituzione cantonale (art. 3), un principio territoriale statico bensì dinamico. Ciò significa che si tiene conto dei cambiamenti linguistici specifici avvenuti nel corso del tempo oppure che avverranno. La legge ha quindi un effetto

di sensibilizzazione e attenuante. Non è previsto che i Comuni in cui, in seguito alla fusione, il tratto distintivo risulta inferiore a 40% nonché a 20% continuino a impegnarsi per la promozione della lingua romancia come facevano prima dell'unione.

Per l'esatto contenuto dei singoli articoli di legge nell'ambito delle «lingue scolastiche», cfr. anche le informazioni riportate nella terza parte del presente rapporto, al capitolo I 1.1 Entrata in vigore della legge cantonale sulle lingue nonché art. 8 LCLing, Lingue scolastiche.

Il Cantone dei Grigioni esamina (in collaborazione con la *Lia Rumatscha*) l'operato delle unità amministrative relativamente a lingua amministrativa e scolastica, le affianca offrendo loro consulenza e segnalando, laddove necessario, eventuali errori.

Reperimento dei dati statistici per la classificazione linguistica dei Comuni

La legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni pone la/e lingua/e scolastica/che e ufficiale/i di un Comune alla base di dati linguistici statistici (art. 16 cpv. 4). La legge completamente rivisionata sul censimento federale della popolazione (legge sul censimento, RS 431.112), entrata in vigore il 1° gennaio 2008, prevede una riorganizzazione del censimento federale effettuato, fino a quel momento, ogni dieci anni. Il nuovo metodo si basa su registri armonizzati, rilevazioni strutturali annuali e rilevazioni tematiche a campione. Le rilevazioni strutturali e quelle tematiche a campione possono essere estese dai Cantoni a proprie spese (art. 8 e art. 14 legge sul censimento). Attualmente, il Cantone dei Grigioni sta deliberando su una legge sull'armonizzazione dei registri (LArRa), in cui costituisce oggetto di discussione anche una possibile implementazione del tratto linguistico nel registro degli abitanti. Tuttavia, per l'attuazione della legge cantonale sulle lingue, le rilevazioni a campione basate sui registri risultano insufficienti. Perciò, al momento non sembra ragionevole includere nel registro degli abitanti tale caratteristica per l'attuazione della legge sulle lingue. Per questa ragione, il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni (DECA) sta elaborando, insieme con la sezione basi di economia pubblica dell'Ufficio dell'economia e del turismo dei Grigioni, delle possibilità per rilevare i dati necessari, ponendo al centro dell'attenzione la misurazione della quota di popolazione romancia. Devono assolutamente essere esaminati quei Comuni candidati al passaggio di categoria (da Comune monolingue romancio a plurilingue; da Comune plurilingue a monolingue germanofono).

Il censimento della popolazione nel 2010 verrà condotto, per la prima volta, in base alla nuova legge. Ulteriori delucidazioni in merito al metodo di rilevamento del Cantone dei Grigioni per il tratto linguistico saranno disponibili nel quinto rapporto della Svizzera (presunta data di pubblicazione: 2012).

2.2 Art. 7 cpv. 1 lett. g

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§41** [informazioni sulle misure delle autorità per agevolare l'apprendimento della lingua italiana ai nuovi arrivati e agli abitanti non italofofi]:

La pressione per l'assimilazione linguistica nelle zone italofone del Cantone dei Grigioni è sostanzialmente maggiore rispetto a quella nelle zone romance. L'economia privata offre corsi specifici, che all'occorrenza possono essere supportati a livello finanziario dal Cantone dei Grigioni, ai sensi dell'art. 12 f LCLing.

2.3 Art. 7 cpv. 3

- Ulteriori informazioni sul **§50 del terzo rapporto di esperti** (scambio tra le comunità linguistiche ai sensi dell'art. 12, cpv. 1 b nonché dell'art. 15 LCLing):

Progetti di scambio tra le comunità linguistiche (cfr. art. 15 LCLing)

Nell'anno scolastico 2008/2009, cinque scuole del Grigioni tedesco e italiano hanno organizzato una settimana di soggiorno linguistico, a cui hanno partecipato complessivamente 202 studenti. Per queste attività di scambio sono stati erogati dei contributi cantonali.

Ulteriori misure/progetti per promuovere la comprensione tra le comunità linguistiche cantonali (cfr. art. 12 cpv. 1 b) LCLing)

Nell'anno scolastico 2008/2009, sei scuole bilingui (cinque romancio/tedesco; una italiano/tedesco) hanno ottenuto dei contributi per la promozione linguistica. Due scuole germanofone hanno inoltre classi bilingui: Coira (tedesco/italiano e tedesco/romancio), Ilanz (tedesco/romancio) (sull'organizzazione/gestione delle scuole bilingue cfr. anche Parte terza, cap. I 3.1, sezione Insegnamento nelle scuole elementari).

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito alle questioni del **§51** (informazioni sulle misure dei media nonché sulle misure nell'ambito educativo volte a sensibilizzare la popolazione germanofona al romancio e all'italiano):

In ambito linguistico, ad esempio, è stato avviato il progetto «Barat da cultura triling museum e scola», un progetto comune di *Lia Rumantscha*, Pro Grigioni Italiano, *Walser Verein* e *Regio Plus Museum*. Esso prevede che ogni team iscritto realizzi un progetto o una mostra in un museo della propria regione (data proposta: 8.3.2008, musei grigionesi). Dopo l'apertura delle esposizioni (tra il 28.2 e il 15.6.2009), le sette classi partecipanti (tre dell'area germanofona: Schiers, Safien, Arosa; due di quella romancia: Müstair, Ilanz; due di quella italofona: Poschiavo, San Vittore) hanno visitato o visiteranno altri team e sono state o saranno visitate da almeno due team di altre regioni linguistiche/culturali. Lo scopo del progetto è visitare altre regioni linguistiche e, in questo modo, promuovere le proprie conoscenze e la comprensione reciproca nonché sviluppare una certa sensibilità per la varietà culturale e linguistica.

Nel 2008, il Cantone dei Grigioni ha pubblicato nelle lingue cantonali «Leben in Graubünden/Viver en il Grischun/Vivere nei Grigioni», Volume 1, un nuovo strumento didattico per l'apprendimento della geografia (classi 4-6); si presume che nel 2010 uscirà il volume 2 (entrambi i volumi nonché il materiale di accompagnamento). Tale strumento è considerato obbligatorio per tutti e tre i tipi di scuola (tedesca, romancia, italiana) e, in entrambi i volumi, illustra la varietà culturale e linguistica dei Grigioni, grazie a fatti ed esempi pratici (Vol. 1, cap. 2.16, Trilinguismo cantonale; Vol. 2, cap. 5.6, Varietà linguistica).

3. Misure del Cantone dei Grigioni volte a promuovere il romancio in virtù delle disposizioni contenute nella Carta

3.1 Articolo 8: Insegnamento

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. a iv, b i, c iii, d iii, e ii, f iii, g, h, i

b. Misure applicate
cpv. 1 lett. a iv: istruzione prescolastica
Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

lit. b i: insegnamento elementare

Questo aspetto è stato inserito nella legge cantonale sulle lingue. Riguardo all'organizzazione/gestione di scuole mono- e bilingue dopo l'entrata in vigore della LCLing cfr. le informazioni riportate sulle «lingue scolastiche» alla fine del capitolo (art. 18-21 LCLing).

Integrazioni al terzo rapporto della Svizzera sulle scuole bilingue:

In seguito alla pubblicazione del secondo rapporto della Svizzera, diversi Comuni nell'area di confine linguistico hanno dato il via alla conduzione di una scuola bilingue (Pontresina, Samedan, Trin, Maloja; Coira [scuola comunale]; a tal proposito si vedano anche le informazioni sul §50 del terzo rapporto di esperti al capitolo 2.3). Da qualche anno, l'Università di Friburgo conduce un monitoraggio scientifico nella scuola bilingue di Samedan (bilingue dal 1996), esteso, alla fine dell'anno scolastico 2006/2007, per la prima volta a un intero periodo scolastico obbligatorio. Nel rapporto sul periodo di valutazione dal 2001 al 2007, gli autori hanno valutato le competenze linguistiche degli studenti in romancio come piuttosto buone, e in alcuni settori (testuale e comprensione orale) sono addirittura stati osservati dei miglioramenti rispetto al 2003. Solo nella lettura gli studenti romanci se la sono cavata peggio rispetto al gruppo germanofono esaminato. Il tedesco si rivela la lingua colloquiale dominante tra gli studenti. All'asilo, i ricercatori hanno osservato, a livello lessicale, una predominanza del tedesco.

Nuova perequazione finanziaria dei Grigioni (NPC) / ripercussioni sulla scuola dell'obbligo:

Nella sessione di aprile 2009, il Gran Consiglio ha deliberato sulla nuova perequazione finanziaria dei Grigioni, che prevede un decentramento dei compiti del Cantone e dei Comuni e che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2010 (59 settori sono stati nuovamente ripartiti, di cui 25 spettano ai Comuni). Anche il settore della scuola dell'obbligo è interessato dalla nuova perequazione finanziaria, che, da ora in poi, rientrerà nelle competenze del Comune fino all'ottava classe. Compiti sovraordinati, come l'insegnamento precoce dell'inglese o le direzioni scolastiche o il settore scolastico a partire dalla nona classe, incluso il finanziamento delle scuole professionali, vengono presi in carico dal Cantone. Inoltre, il Cantone partecipa alle spese supplementari delle scuole bilingue.

L'istituzione linguistica *Lia Rumantscha* si oppone in modo critico alla NPC, perché potrebbe causare problemi finanziari piuttosto consistenti soprattutto per i piccoli Comuni. Essa teme che la pressione finanziaria costringa i Comuni a incrementare la ricerca di cooperazione con altri Comuni, cosa che da un lato potrebbe avere effetti positivi su una migliore offerta scolastica, dall'altro, però, potrebbe ripercuotersi in maniera negativa, soprattutto se un Comune romancio si fonde con uno germanofono. Poiché gran parte delle scuole romance è insediata in Comuni più piccoli, *Lia Rumantscha* considera notevole la pressione esercitata su queste scuole.

Per il *rumantsch grischun* nelle scuole cfr. capitolo 1.3.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§62** (informazioni richieste dal Comitato di esperti riguardo alle attività avviate per intensificare il dialogo con i romanci, per raggiungere l'approvazione più ampia possibile per l'introduzione della lingua scritta *rumantsch grischun* nella scuola primaria e consolidare la salvaguardia e la promozione degli idiomi regionali): a tale proposito cfr. 1.3.4 per le informazioni sull'assistenza didattica e linguistica ai Comuni pionieri / fase di mediazione.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito al **§65 del terzo rapporto di esperti** (informazioni sulle strategie attuali e previste e sulle misure volte all'integrazione linguistica degli studenti non romanci nei Comuni del Cantone dei Grigioni): Nelle direttive sulla promozione dei bambini stranieri nei Grigioni (dicembre 2001; in base all'art. 18 della legge cantonale sulla scuola e art. 1 cpv. 2 della legge cantonale sull'asilo) sono disciplinate, in particolare nel capitolo 4, la relativa promozione e integrazione nella prima classe (cfr. http://www.gr.ch/IT/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Richtlinien_fremdsprachige_kinder_de.pdf). In base al livello di apprendimento dei bambini, il Cantone propone due modelli di insegnamento: le «lezioni di sostegno linguistico per bambini alloglotti» (asilo e scuola) e la «classe di scolarizzazione per bambini alloglotti» (scuola). Le spese per l'insegnamento ai bambini stranieri sono sostenute da Comune e Cantone.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§67** (informazioni richieste dal Comitato di esperti riguardo agli effetti dell'inserimento precoce dell'inglese sulle lezioni di romancio):

Il 24 marzo 2009, il governo grigionese ha avviato la consultazione della bozza per la revisione totale della legge sulle scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge sulla scuola) durata fino al 15 luglio 2009. Grazie alla revisione totale, la legislazione scolastica viene completamente rielaborata a livello programmatico e formale. L'introduzione dell'inglese al primo livello della scuola primaria («inglese precoce») costituiva già oggetto della prima revisione della legge sulla scuola, emanata dal Gran Consiglio nella sessione di aprile 2008. Essa, grazie al supporto della direzione scolastica, è volta a creare i presupposti strutturali necessari per le riforme scolastiche in corso e a introdurre l'inglese come lingua straniera obbligatoria nella scuola primaria.

Con il «Programma di base Scuola grigione 2010» è stata presentata a un vasto pubblico una serie di proposte di riforme, fra cui l'introduzione di due lingue straniere alla scuola primaria. A tale proposito, la maggioranza si è espressa a favore dell'introduzione di una lingua cantonale come prima lingua straniera a partire dal terzo anno scolastico e dell'inglese come seconda lingua straniera a partire dal quinto anno scolastico. La nuova soluzione linguistica prevede due lezioni settimanali per la prima lingua straniera (lingua cantonale) e tre lezioni settimanali per la seconda lingua straniera (inglese).

Il disegno di legge totalmente revisionata per le scuole popolari dei Grigioni (progetto di legge sulla scuola, 2009, art. 30) prevede il seguente regolamento in materia di insegnamento delle lingue straniere alla scuola primaria:

Art. 30

¹ A livello primario deve essere insegnata, come materia obbligatoria, almeno una lingua cantonale nonché l'inglese come lingua straniera.

² La prima lingua straniera nelle scuole primarie romance e italofone è il tedesco. La prima lingua straniera nelle scuole primarie germanofone è l'italiano.

³ L'insegnamento della prima lingua straniera inizia al terzo livello primario, quello dell'inglese al quinto livello primario.

⁴ Nelle scuole primarie germanofone, i dirigenti scolastici possono stabilire che

a) il romancio venga insegnato a discapito dell'italiano;

b) vengano insegnati il romancio e l'italiano come materie obbligatorie.

⁵ I dirigenti scolastici possono inoltre stabilire che, in questi casi, le lezioni di romancio comincino già nella prima classe del livello primario.

Riguardo all'inserimento precoce dell'inglese, l'istituzione linguistica *Lia Rumantscha* nutre forti dubbi, perché ritiene che sottoponga a notevole pressione le minoranze linguistiche romancia e italiana.

L'inserimento dell'inglese nella scuola primaria non comporta la riduzione del numero di lezioni della lingua prima romancio o italiano (prima-sesta classe). A farne le spese sono invece materie come attività manuali e calligrafia. Inoltre, la lingua seconda tedesco viene leggermente rafforzata di una o due lezioni (cfr. http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Lehrplan_Primary_Lektion_entafel_201011_de.pdf).

Attualmente, il Cantone sta esaminando la possibilità di ottenere un nuovo strumento didattico per l'insegnamento precoce dell'inglese. Esso deve poter essere utilizzato in egual misura dagli allievi di tutte le regioni linguistiche, dal momento che non si baserà su una determinata lingua di partenza (tedesco, romancio o italiano) e conterrà una lista di vocaboli in tutte e tre le lingue cantonali.

lit. c iii: insegnamento secondario

Nessun cambiamento essenziale rispetto al terzo rapporto.

lit. d iii: formazione professionale

Nessun cambiamento essenziale rispetto al terzo rapporto.

Il modello di splitting della scuola di arti e mestieri di Coira e della scuola professionale di Surselva, citato nel terzo rapporto, è stato definitivamente approvato a partire dall'anno scolastico 2008/2009. Sono state ulteriormente sviluppate le lezioni bilingui (romancio, tedesco) per garantire una qualità superiore dell'insegnamento (cfr. Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese, n. 1093, 2007).

lit. e ii: università

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

lit. f iii: formazione degli adulti

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

Ulteriori informazioni sullo stato delle attività traduttive del portfolio linguistico europeo:

Il portfolio linguistico europeo ESPI (per la fascia d'età 7-11 anni) nonché ESPII (per la fascia d'età 11-15 anni) sono disponibili nelle tre lingue cantonali tedesco, romancio e italiano. L'ESPIII (a partire dai 15 anni, per giovani e adulti) è stato concepito in una versione quadrilingue (d, f, i, r) già nel 2001, tuttavia la versione romancia non fu accettata nell'edizione. In seguito, si tralasciò il rinnovamento dell'edizione dell'ESPII. Invece, per la pagina iniziale del portfolio linguistico (www.sprachenportfolio.ch) sono stati tradotti in romancio le parti essenziali dell'ESPII nonché alcuni testi informativi.

lit. g: insegnamento della storia e della cultura della lingua regionale o minoritaria

Oltre agli strumenti standard per la lingua e la cultura romance menzionati nel terzo rapporto, nel 2008 ha visto la luce un nuovo strumento didattico nel campo della geografia: «Leben in Graubünden/Viver en il Grischun/Vivere nei Grigioni», volume 1 (compreso il materiale di accompagnamento), pubblicato da una casa editrice del Cantone dei Grigioni nelle tre lingue cantonali e orientato agli studenti delle classi primarie dalla quarta alla sesta (cfr. 1.3.3 per ulteriori nuove pubblicazioni in *rumantsch grischun* nelle altre materie scolastiche).

Esiste inoltre, da qualche anno, una versione romancia dell'enciclopedia Wikipedia (www.rm.wikipedia.org), il cui potenziamento è finanziato dal Cantone dei Grigioni (Ufficio della cultura, promozione linguistica). Attualmente, la piattaforma contiene circa 1300 articoli, compresi numerosi testi e immagini su temi storici e culturali (stato primavera 2009).

lit. h: formazione degli insegnanti

Per la formazione degli insegnanti si consultino le informazioni riportate sui relativi ambiti di formazione (Alta scuola pedagogica dei Grigioni; università).

lit. i: autorità di sorveglianza

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

La legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni nell'ambito delle «lingue scolastiche» (per la distinzione tra Comuni mono- e plurilingui si veda 1.1):

Art.18 2. Lingue scolastiche

a) Disposizioni generali

¹ Nella loro legislazione, i Comuni stabiliscono la lingua scolastica per l'insegnamento nella scuola popolare in base ai principi della presente legge.

² La classificazione dei Comuni in mono- e plurilingui avviene in base alle disposizioni sulle lingue ufficiali.

³ Su richiesta del Comune, nell'interesse di salvaguardare una lingua cantonale a rischio, nella scelta della lingua scolastica il governo può autorizzare eccezioni.

Art. 19 b) Comuni monolingui

¹ Nei Comuni monolingui l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua ufficiale del Comune. Essi provvedono affinché la prima lingua venga particolarmente curata a tutti i livelli scolastici.

² La determinazione della seconda lingua avviene sulla base dei principi della legge scolastica cantonale.

Art. 20 c) Comuni plurilingui e germanofoni

¹ Nei Comuni plurilingui, l'insegnamento della prima lingua avviene nella lingua autoctona.

² Nei Comuni plurilingui e germanofoni, su richiesta del Comune, nell'interesse di salvaguardare la lingua autoctona, il governo può autorizzare la gestione di una scuola popolare bilingue.

³ Nei Comuni con una quota di almeno 10 % di appartenenti a una comunità linguistica autoctona, durante il percorso scolastico obbligatorio deve essere offerto l'insegnamento del romancio e dell'italiano.

Art. 21 d) Scuole regionali bilingui

Su richiesta dell'associazione regionale, il governo, in base a un piano direttore, può autorizzare la gestione di una scuola popolare bilingue. Il Cantone può erogare dei contributi a queste scuole.

3.2 Articolo 9: Giustizia

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a ii, a iii, b ii, b iii, c ii, cpv. 2 lett. a, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a ii e iii: procedure penali

lit. b ii e iii: procedure di diritto civile

lit. c ii: comparizione davanti a tribunali per questioni amministrative

Questi aspetti sono stati inseriti nella legge cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. i relativi articoli in materia di «lingue giudiziarie» della legge cantonale sulle lingue alla fine del capitolo.

cpv. 2 lett. a: validità di atti giuridici

Questo aspetto è stato inserito nella legge cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. i relativi articoli in materia di «lingue giudiziarie» della legge cantonale sulle lingue alla fine del capitolo.

cpv. 3: testi legislativi

Dal 2006, l'intera collezione delle leggi grigionesi (cinque volumi) è disponibile in *rumantsch grischun* e può essere consultata in formato digitale sulla pagina principale del Cantone dei Grigioni. Inoltre, dal 2008, è disponibile il volume «Documentaziuns publicas – documents da

model», che contiene una serie di testi modello in *rumantsch grischun* a scopo giuridico (cfr. anche art. 5 OCLing).

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§78** (misure strutturali adottate per applicare nella prassi la possibilità sancita a livello legislativo di utilizzare il romancio in materia di giustizia; misure per motivare i romanci a utilizzare attivamente la propria lingua in tribunale):

Grazie alle numerose traduzioni effettuate negli ultimi vent'anni soprattutto dal servizio linguistico della Cancelleria di Stato, si è sviluppata una considerevole terminologia amministrativo-giuridica di buona qualità (cfr. anche cpv. 3: testi legislativi).

I romanci non vengono particolarmente incoraggiati a utilizzare la propria lingua in tribunale. Piuttosto, spesso preferiscono parlare in tedesco, perché in romancio tecnico non si sentono sicuri; lo stesso vale per i giuristi e gli avvocati (cfr. anche art. 5 OCLing).

Lia Rumantscha offre regolarmente corsi per cancellieri comunali, volti ad approfondire le conoscenze di terminologia tecnica. Tuttavia, gli utenti non hanno espresso il desiderio di ampliare l'offerta di corsi (cfr. anche informazioni su §98 e §134).

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§81** [misure per la traduzione dei più importanti testi legislativi]: dal 2006, la collezione di leggi grigionesi è disponibile, oltre che in tedesco e italiano, anche in *rumantsch grischun* (cfr. cpv. 3: testi legislativi). Al momento, *Lia Rumantscha* sta organizzando incontri con la Cancelleria di Stato e federale, per chiarire quali testi legislativi debbano necessariamente essere tradotti in romancio (testi legislativi fondamentali di utilità pratica per i romanci) e quali potrebbero essere tralasciati (testi specifici a carattere tecnico, poco diffusi, utilizzati principalmente da specialisti). *Lia Rumantscha* propugna la traduzione e la redazione dei testi legislativi in un contesto che tiene conto delle specifiche necessità di una comunità linguistica.

La legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in merito alla lingua giudiziaria:

Art.7 Tribunali

1. Disposizioni generali

¹ Il presidente del tribunale stabilisce sulla base della presente legge in quale lingua ufficiale si svolge la procedura giudiziaria.

² Nei dibattimenti i membri dei tribunali si esprimono nella lingua ufficiale di loro scelta.

³ Le sentenze, le risoluzioni e le decisioni vengono redatte nella lingua ufficiale in cui si svolge la procedura giudiziaria.

⁴ Qualora una parte conosca soltanto un'altra lingua ufficiale, il presidente del tribunale ordina su domanda una traduzione gratuita del dibattito rispettivamente della sentenza.

⁵ Una deroga alle disposizioni della presente legge è ammessa con il consenso delle parti.

Art. 8 2. Tribunali cantonali

¹ Nelle loro memorie e istanze destinate ai Tribunali cantonali le parti possono usare una lingua ufficiale cantonale.

² Di norma, nelle procedure giudiziarie di diritto pubblico la lingua della procedura si conforma alla lingua ufficiale della decisione impugnata rispettivamente della parte convenuta.

Art. 9 3. Tribunali di distretto

a) Distretti monolingui

¹ I distretti composti da circoli monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerati distretti monolingui. La lingua ufficiale di un distretto monolingue corrisponde a quella dei circoli.

² Memorie e istanze sono redatte nella lingua ufficiale del distretto.

³ Il dibattito principale si tiene nella lingua ufficiale del distretto.

Art. 10 b) Distretti plurilingui

¹ I distretti composti da circoli monolingui con lingue ufficiali diverse rispettivamente circoli plurilingui sono considerati distretti plurilingui. Le lingue ufficiali di un distretto plurilingue sono tutte le lingue ufficiali dei circoli.

² Nelle loro memorie e istanze le parti possono usare una lingua ufficiale del distretto.

³ Il dibattimento principale si tiene di regola nella lingua ufficiale parlata dalla parte convenuta rispettivamente dall'imputato.

Come integrazione alle disposizioni in merito alla lingua giudiziaria si consultino anche le informazioni fornite all'art. 25.

Art. 25 Circoli

¹ I circoli composti da Comuni monolingui con la stessa lingua ufficiale sono considerati circoli monolingui. La lingua ufficiale in questi circoli è la lingua ufficiale dei Comuni che ne fanno parte.

² I circoli composti da Comuni con diverse lingue ufficiali nonché da Comuni plurilingui sono considerati plurilingui. Le lingue ufficiali in questi circoli sono tutte le lingue ufficiali dei Comuni che fanno parte del circolo.

³ Per le procedure di diritto civile e penale davanti al presidente del circolo vengono ugualmente impiegate le disposizioni sui tribunali di distretto.

⁴ I circoli regolamentano i dettagli sull'ambito di applicazione delle proprie lingue ufficiali in collaborazione con il governo.

3.3 Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, b, c, cpv. 2 lett. a, b, c, d, e, f, g, cpv. 3 lett. b, cpv. 4 lett. a, c, cpv. 5

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a i: autorità cantonali

Questo aspetto è stato inserito nella legge cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue alla fine del capitolo.

Conformemente al rinnovamento e all'uniformazione del sito del Cantone dei Grigioni, nel 2009 l'intero portale è stato **realizzato con coerenza in tre lingue** (d-r-i). A fine febbraio, è stato attivato il portale dei Grigioni (cfr. www.gr.ch); nel corso del 2009, il portale di oltre una trentina di uffici si conformerà al nuovo layout.

lett. b e c: moduli e testi amministrativi

Questo aspetto è stato inserito nella legge cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue nonché l'ordinanza sulle lingue alla fine del capitolo.

cpv. 2 lett. a-f: uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'Amministrazione regionale o locale

Questo aspetto è stato inserito nella lingua cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue alla fine del capitolo.

[Nessun cambiamento essenziale rispetto al terzo rapporto riguardo ai compiti delle associazioni regionali.]

lit. g: nomi di luoghi

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

L'ordinanza sulle lingue prevede che le insegne degli uffici cantonali, di altri edifici pubblici e delle scuole cantonali debbano essere indicate nella lingua ufficiale del Comune di ubicazione. Nella città di Coira gli edifici sono contrassegnati in tedesco, romancio e italiano. Anche sui cartelli di località, gli indicatori stradali e i cartelli stradali deve essere utilizzata la lingua ufficiale della relativa località (cfr. art. 8 OCLing).

cpv. 3 lett. b: presentazione del servizio

Questo aspetto è stato inserito nella legge cantonale sulle lingue (in vigore dal 01.01.2008). A tale proposito cfr. gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue alla fine del capitolo.

cpv. 4 lett. a: servizio linguistico

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

A tale proposito cfr. anche le relative informazioni nella legge sulle lingue in materia di lingue ufficiali nonché l'art. 2 dell'ordinanza sulle lingue.

lett. c: conoscenza di una lingua regionale o minoritaria

A tale proposito cfr. le informazioni della legge sulle lingue in materia di lingue ufficiali (art. 6).

cpv. 5: nomi di famiglia

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§85** (misure cantonali per incitare i romanci a incrementare l'utilizzo del romancio nei rapporti scritti con le autorità cantonali e nazionali):

L'Ufficio della cultura (sezione promozione della cultura) sta pianificando, per il 2009, la realizzazione di un sito per il personale dell'Amministrazione cantonale con indicazioni specifiche e supporti (modelli testuali, maschere, ecc.) per applicare il trilinguismo cantonale. A tal proposito cfr. gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue nonché l'ordinanza sulle lingue alla fine del capitolo.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§88** (disponibilità di formulari e testi ufficiali ampiamente utilizzati nelle lingue regionali o minoritarie nonché in versioni bilingui):

A tale proposito cfr. le informazioni sul §85 nonché gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue e l'ordinanza sulle lingue alla fine del capitolo.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§92** (misure adottate per garantire che i romanci possano inviare le candidature nella propria lingua):

A tale proposito cfr. gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue alla fine del capitolo (art. 3-5 LCLing).

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§94** (pubblicazioni ufficiali dei Comuni nelle lingue regionali e minoritarie):

L'utilizzo delle lingue da parte dei Comuni sarà oggetto di rilevazioni condotte dall'Ufficio della cultura nei Comuni grigionesi nel corso del 2009 (sarà esaminato il comportamento dei Comuni; all'occorrenza, i Comuni saranno sollecitati, in virtù della legge sulle lingue, a modificare le relative disposizioni entro la scadenza legislativa (art. 28 LCLing; cfr. anche le informazioni riportate all'1.4).

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§98** (misure adottate per incrementare l'utilizzo delle lingue regionali o minoritarie nelle sedute parlamentari):

Non sono state adottate misure specifiche. Ogni membro del Gran Consiglio e delle sue Commissioni ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale di sua scelta e può richiedere la traduzione delle istanze presentate nella lingua ufficiale di sua competenza (cfr. art. 4 LCLing nonché art. 6 OCLing). I deputati non manifestano l'impellente necessità di modificare la situazione attuale, di conseguenza non si è posta nemmeno l'esigenza di disporre di traduzioni simultanee al Gran Consiglio. Sebbene in passato la tematica sia stata

nuovamente sollevata (in particolare nel quadro del trattamento del postulato Bianchi sulla traduzione simultanea dei voti attribuiti al Gran Consiglio (cfr. protocollo del Gran Consiglio 1989/90, pag. 167, 329 segg.), l'introduzione delle traduzioni simultanee è stata respinta, in quanto tramite tale misura si ridurrebbe la disponibilità dei deputati alla mutua comprensione. Invece che un avvicinamento linguistico, la traduzione simultanea comporterebbe un estraniamento. Oltre ai dubbi sostanziali, il Governo ha dovuto valutare in modo critico anche le questioni della realizzazione pratica e dell'onerosità.

Poiché, dal punto di vista del Governo, con l'introduzione della traduzione simultanea non si possono ottenere effetti degni di nota a favore della promozione linguistica, esso ha rinunciato a integrare questa misura nella legge cantonale sulle lingue (cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio, fascicolo nr. 2/2006-2007, pag. 83, istanze non considerate). Nei successivi dibattiti del Gran Consiglio sulla legge sulle lingue (ottobre 2006), la richiesta, a differenza di altre istanze non considerate, non è stata accolta neanche dai parlamentari.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§102** (misure adottate per l'utilizzo della lingua regionale o minoritaria nelle riunioni del Consiglio comunale):

Alla fine degli anni '90, nel quadro di uno studio del "Gruppo di lavoro paesaggio linguistico grigionese", che un tempo non propugnava l'utilizzo di una legge globale sulle lingue (cfr. rapporto finale 1994), diversi Comuni romanci hanno sottoscritto i cosiddetti "regolamenti sulle lingue ufficiali". Essi disciplinano la lingua ufficiale e scolastica nei singoli Cantoni e prevedono l'utilizzo del romancio nelle riunioni e assemblee comunali.

L'utilizzo delle lingue nelle riunioni del Consiglio comunale (giorno stabilito: 01.01.2008) costituirà oggetto di rilevamento, nel corso del 2009, da parte dell'Ufficio della cultura nei Comuni grigionesi (all'occorrenza, le autorità locali saranno sollecitate, in virtù della legge sulle lingue, ad adattare la lingua nelle assemblee comunali conformemente al nuovo regolamento in vigore sulle lingue ufficiali).

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§105** (misure per consolidare il servizio linguistico cantonale; misure per un ulteriore perfezionamento linguistico delle autorità locali):

La legge cantonale sulle lingue è, al momento, in fase di applicazione, nel corso della quale emergerà se e dove essa comporti un onere supplementare per il servizio linguistico romancio cantonale e se tale supplemento richieda necessariamente anche un aumento dell'organico.

La sezione di linguistica applicata di *Lia Rumantscha* offre supporto ai segretari comunali in modo semplice e diretto per telefono o posta elettronica nonché aiuto per le traduzioni più complesse e organizza corsi personalizzati in base alle esigenze dei collaboratori delle autorità locali. Tale offerta è in parte finanziata dalla Confederazione e dal Cantone («Sling»).

La legge cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in materia di lingue ufficiali:

II. Lingue ufficiali cantonali

Art. 3 Principi fondamentali

¹ *Le lingue ufficiali del Cantone trovano applicazione nella legislazione, nell'applicazione del diritto e nella giurisprudenza.*

² *I cittadini possono rivolgersi alle autorità cantonali in una lingua ufficiale di loro scelta.*

³ *Le autorità cantonali rispondono nella lingua ufficiale in cui ci si rivolge loro. Nei rapporti con i Comuni, le associazioni regionali e comunali nonché i circoli, vengono utilizzate le lingue ufficiali. Nelle procedure di ricorso, la lingua della procedura coincide con la lingua ufficiale della decisione impugnata.*

⁴ *Nei rapporti scritti, le autorità e i Tribunali cantonali usano le lingue ufficiali nelle loro forme standard.*

⁵ *La forma standard del romancio usata dalle autorità e dai tribunali cantonali è il rumantsch grischun. I cittadini di lingua romancia possono rivolgersi al Cantone negli idiomi o in rumantsch grischun.*

Art. 4 Gran Consiglio

¹ Nelle deliberazioni in Gran Consiglio e nelle sue commissioni ogni membro si esprime nella lingua ufficiale di sua scelta.

² Ogni membro del Gran Consiglio può richiedere la traduzione delle proposte in una lingua ufficiale che conosce.

³ I testi ufficiali da pubblicare nella Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese devono venire tradotti in tutte le lingue ufficiali per la trattazione in Gran Consiglio e nelle sue commissioni.

Art. 5 Governo

¹ I membri del Governo lavorano nella lingua ufficiale di loro scelta.

² Il Governo regola in un'ordinanza speciale la traduzione nelle lingue ufficiali cantonali di testi ufficiali, avvisi, comunicati stampa, pagine Internet, documenti, corrispondenza e di insegne di edifici pubblici e strade.

³ Il Cantone promuove le conoscenze del suo personale nelle lingue ufficiali cantonali.

Art. 6 Assunzioni

A parità di qualifiche, per l'occupazione di posti presso l'Amministrazione cantonale deve di regola essere data la preferenza ai candidati che dispongono di conoscenze in due o eventualmente in tre lingue ufficiali.

IV. Lingue ufficiali e scolastiche dei Comuni e dei circoli

Art. 16 Comuni

Lingue ufficiali

a) Definizione

¹ I Comuni stabiliscono le loro lingue ufficiali nello statuto comunale in base ai principi della presente legge.

² I Comuni con una quota di almeno 40% di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati Comuni monolingui. In questi Comuni la lingua autoctona è la lingua ufficiale del Comune.

³ I Comuni con una quota di almeno 20% di persone appartenenti ad una comunità linguistica autoctona sono considerati Comuni plurilingui. In questi Comuni la lingua autoctona è la lingua ufficiale del Comune.

⁴ Per stabilire la quota percentuale di una comunità linguistica ci si basa sui risultati dell'ultimo Censimento federale della popolazione. Rientrano nella comunità linguistica romancia o italiana tutte quelle persone che, almeno a una domanda sull'appartenenza linguistica, rispondono il romancio o l'italiano.

Art. 17 b) Campo di applicazione

¹ I Comuni monolingui sono tenuti ad usare la propria lingua ufficiale, in particolare nell'assemblea comunale, nelle votazioni comunali, nelle comunicazioni e pubblicazioni del Comune, nei rapporti ufficiali con la popolazione e nelle insegne di uffici e strade. In caso di insegne private destinate al pubblico deve essere adeguatamente considerata la lingua ufficiale.

² Nei Comuni plurilingui deve essere usata adeguatamente la lingua ufficiale autoctona.

³ I Comuni disciplinano i dettagli sul campo di applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con i servizi competenti del Cantone.

Art. 25 Circoli

¹ I circoli composti da Comuni monolingui con medesima lingua ufficiale sono considerati circoli monolingui. In questi circoli la lingua ufficiale è la lingua ufficiale dei Comuni associati.

² I circoli composti da Comuni con lingue ufficiali diverse rispettivamente Comuni plurilingui sono considerati circoli plurilingui. Le lingue ufficiali di questi circoli sono tutte le lingue ufficiali dei Comuni che formano il relativo circolo.

³ Per procedure civili e penali dinanzi al presidente di circolo trovano applicazione per analogia le disposizioni sui tribunali distrettuali.

⁴ I circoli disciplinano i dettagli sul campo d'applicazione delle loro lingue ufficiali in cooperazione con il governo.

L'ordinanza cantonale sulle lingue contiene le seguenti disposizioni in materia di lingue ufficiali:

II. Lingue ufficiali del Cantone

Art. 5 Pubblicazioni

¹ Devono essere tradotti in tutte e tre le lingue ufficiali:

- a) le leggi, gli accordi internazionali e le delibere del Gran Consiglio nonché le ordinanze destinate alla pubblicazione nella collezione sistematica del diritto grigionese;
- b) le informazioni sui referendum nonché delle schede di voto ed elettorali;
- c) le pubblicazioni nel foglio ufficiale cantonale nonché i comunicati stampa e altre importanti comunicazioni del Gran Consiglio, del governo, dei dipartimenti e degli uffici, se rivolte all'intera popolazione cantonale;
- d) le direttive e le circolari rivolte a tutti i Comuni, ad altre corporazioni di diritto pubblico o organizzazioni nell'intero Cantone;
- e) bozze preliminari su disposizioni sottoposte a consultazione;
- f) le risposte a interventi parlamentari nel Gran Consiglio;
- g) le intestazioni delle lettere, le buste e i portali Internet dei dipartimenti e degli uffici;
- h) determinati formulari destinati al pubblico.

² Il dipartimento competente può autorizzare eccezioni per le comunicazioni e i moduli destinati a un determinato circolo di persone o di significato secondario.

Art. 6 Traduzioni

¹ Di norma vengono tradotti in romancio nonché in italiano:

- a) le pubblicazioni nel foglio ufficiale cantonale rivolte in particolare alla popolazione romancia nonché italoфона;
- b) le decisioni e le disposizioni del governo e dell'amministrazione rivolte alle persone e ai Comuni romanci nonché italoфона. Si rinuncia invece alla traduzione se le decisioni e le deliberazioni riguardano richieste in lingua tedesca;
- c) le direttive e le circolari rivolte in particolare a Comuni, ad altre corporazioni di diritto pubblico o a organizzazioni in aree romance nonché italofone;
- d) comunicazioni scritte ai collaboratori romanci nonché italoфона dell'Amministrazione cantonale, qualora richiedano espressamente la traduzione.

² La traduzione di rapporti tecnici, perizie, descrizioni e simili non è compito del servizio linguistico.

Art. 7 Corrispondenza

¹ Le autorità cantonali rispondono alle richieste e alle istanze nella lingua cantonale in cui ci si rivolge loro.

² Alle richieste in romancio si risponde in rumantsch grischun.

Art. 8 Insegne

¹ Le insegne negli edifici cantonali, in altri edifici pubblici e nelle scuole dei Cantoni sono nella lingua ufficiale del Comune di ubicazione; a Coira, le insegne degli edifici sono indicate in tutte e tre le lingue ufficiali.

² Sui cartelli di località, gli indicatori stradali e i cartelli stradali sulle strade cantonali deve essere utilizzata la lingua ufficiale della relativa località.

³ Inoltre, valgono le disposizioni dell'ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

3.4 Articolo 11: Media

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a iii, b i, c ii, e i, f i, cpv. 3

b. Misure applicate

cpv. 1 lett. a iii: trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie
Nessun cambiamento essenziale rispetto al terzo rapporto.

lett. b i e lett. c ii: emittente radiofonica e canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie
Integrazioni al terzo rapporto della Svizzera:

Dopo alcuni cambiamenti sostanziali negli anni precedenti, nel 2008 *Radio e Televisiun Rumantscha* (RTR) ha attraversato una fase di consolidamento, volta anzitutto ad apportare miglioramenti a livello della programmazione e dell'organizzazione nonché a rafforzare la

presenza nel pubblico: nel 2008, *Radio Rumantsch* ha trasmesso ad ogni ora programmi di informazione, intrattenimento e musicali dal centro per i media di Coira e dagli studi regionali. I notiziari sono stati diffusi dalle ore 6 alle 23, introducendo anche il *rumantsch grischun* come lingua letta. Invece, il palinsesto di *Televisiun Rumantscha* non è potuto essere ampliato (rubrica di notizie «Telesguard» sei volte alla settimana; «Cuntrasts» una volta alla settimana; «Istorgina» una volta alla settimana, «In pled sin via» la domenica, a intervalli irregolari – sempre sul programma di SF1 e, nella replica, su SFinfo o RSI La 2). La possibile creazione di un canale romancio nonché di un canale culturale globale per la Svizzera in collaborazione con SF, TSR e RSI è attualmente oggetto di negoziati (v. parte seconda, cap. 1.11).

A partire da giugno 2006, *Radio e Televisun Rumantscha* offre anche un'offerta multimediale giornalmente aggiornata e costantemente ottimizzata. Nell'ottobre 2006, grazie a un nuovo layout, l'interfaccia è stata migliorata e la navigazione facilitata. A completare il palinsesto, nuove tematiche, come podcast e dossier a tema. Dal giugno 2007, il sito www.rtr.ch dispone anche di un servizio di newsletter e di un servizio SMS per la presentazione dei programmi, risultati elettorali, notizie, ecc. Le carte grafiche sul Cantone dei Grigioni integrano i risultati elettorali e offrono possibilità dettagliate di analisi elettorale fino a livello dei circoli e dei Comuni.

Oltre all'offerta culturale sulle notizie di attualità, RTR offre un ampio programma on-line, rivolto principalmente a un pubblico più giovane: «Battaporta» (www.battaporta.rtr.ch, dal 26.7.2007) mette a disposizione dei giovani romanci una piattaforma multimediale, dove possono informarsi e scambiarsi notizie sulla musica e su tematiche giovanili attuali. Da Pasqua 2008, «Simsalabim» (www.simsalabim.rtr.ch) è la piattaforma di RTR per i più giovani utenti dei media, che offre principalmente giochi, musica e storie. Come integrazione all'offerta per bambini, piuttosto limitata («Istorgina» e piattaforma on-line), RTR crea ogni anno numerosi supporti (audio e video) con favole, storie e canzoni.

lett. e i e f i: Stampa
cfr. art. 11 e 12 LLing.

Art. 11 Cantone **1. Istituzioni**

¹ Il Cantone versa sussidi annuali a Lia Rumantscha, a Pro Grigioni Italiano e ad Agentura da Novitads Rumantscha per salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romancia e italiana.

² La concessione di sussidi viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi ed è stipulata di volta in volta per un periodo di quattro anni.

³ Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

⁴ I sussidi cantonali ammontano dal 10 al 50 % dei costi previsti dagli accordi di prestazione.

⁵ Rientra nella competenza del Gran Consiglio stabilire i crediti per i contributi cantonali.

Art. 12 2. Progetti e particolari misure di promozione **a) Settori, criteri di valutazione**

¹ Il Cantone può concedere sussidi ai Comuni, ad altre corporazioni di diritto pubblico nonché a privati, in particolare: [...]

c) quale indennizzo per prestazioni a salvaguardia della lingua da parte di giornali e riviste di lingua romancia e italiana, nella misura in cui queste prestazioni non possano essere fornite a copertura delle spese.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del §110 (misure adottate per promuovere e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radio privata): nessun cambiamento essenziale rispetto al terzo rapporto.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del §114 (misure adottate per promuovere e/o facilitare la diffusione di programmi in romancio tramite stazioni televisive private):

A tale proposito negli ultimi anni sono state adottate nuove misure (cfr. informazioni riportate nel §110 e nel terzo rapporto della Svizzera).

3.5 Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. a, b, c, e, f, g, h, cpv. 2, cpv. 3

b. Misure applicate

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto (cfr. le informazioni dettagliate riportate nel secondo rapporto della Svizzera). Le disposizioni in merito a questo ambito nella legge cantonale sulle lingue (2008) corrispondono sostanzialmente alle disposizioni già contenute nella legge cantonale sulla promozione della cultura (art. 11-14 LCLing; cfr. anche 1.1).

Art. 11 Cantone

1. Istituzioni

¹ Il Cantone versa sussidi annuali a Lia Rumantscha, a Pro Grigioni Italiano e ad Agentura da Novitads Rumantscha per salvaguardare e promuovere la lingua e la cultura romancia e italiana.

² La concessione di sussidi viene fatta dipendere dal rispetto di accordi di prestazione stipulati tra il Cantone e le istituzioni aventi diritto a sussidi ed è stipulata di volta in volta per un periodo di quattro anni.

³ Il preventivo, il rapporto annuale e il conto annuale devono essere sottoposti al Governo per approvazione.

⁴ I sussidi cantonali ammontano dal 10 al 50 % dei costi previsti dagli accordi di prestazione.

⁵ Rientra nella competenza del Gran Consiglio stabilire i crediti per i contributi cantonali.

Art. 12 2. Progetti e particolari misure di promozione

a) Ambiti, criteri di misurazione

¹ Il Cantone può concedere sussidi ai Comuni, ad altre corporazioni di diritto pubblico nonché a privati, in particolare per:

a) misure e progetti di Comuni, istituzioni pubbliche e private, nonché di privati volti alla salvaguardia e alla promozione della lingua romancia e italiana, nonché del trilinguismo cantonale;

b) misure e progetti volti alla comprensione fra le comunità linguistiche cantonali;

c) quale indennizzo per prestazioni a salvaguardia della lingua da parte di giornali e riviste di lingua romancia e italiana, nella misura in cui queste prestazioni non possano essere fornite a copertura delle spese.

d) l'elaborazione, la traduzione e la pubblicazione di lavori scientifici sul plurilinguismo, nonché sulla politica linguistica e della comprensione;

e) la traduzione di opere letterarie in lingua romancia;

f) corsi di lingua romancia o italiana volti all'integrazione delle persone alloglotte;

g) un istituto per il plurilinguismo nel Cantone dei Grigioni;

h) l'organizzazione di scuole o classi bilingui nei Comuni germanofoni.

² I sussidi cantonali vengono fatti dipendere in particolare dalla qualità della misura, dalla sua importanza per la regione linguistica e dall'effetto di salvaguardia e promozione linguistica.

Art. 13 b) Presupposti per la concessione di sussidi

¹ I sussidi cantonali vengono fatti dipendere da prestazioni proprie adeguate dei beneficiari dei sussidi.

² Non vengono versati sussidi cantonali a progetti che perseguono principalmente scopi di lucro.

Art. 14 Comuni

I Comuni adottano misure volte a salvaguardare e promuovere la loro lingua autoctona.

3.6 *Articolo 13: Vita economica e sociale*

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. b

b. Misure applicate
Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

3.7 *Articolo 14: Scambi transfrontalieri*

a. Disposizioni applicabili
lett. a, b

b. Misure applicate

lett. a, b:

Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

Integrazioni al terzo rapporto della Svizzera: gli scambi transfrontalieri tra romanci dei Grigioni e ladini in Sud Tirolo / Friuli continuano ad essere curati a intervalli non regolari (scambio di informazioni, progetti comuni). In questo contesto, va menzionato in particolare il portale Internet comune, già affrontato nel terzo rapporto, dei romanci dei Grigioni e i Ladini delle regioni Trentino-Sudtirolo e Veneto). La piattaforma «Fil Cultural» (www.filcultural.info) è stata ultimata nel corso del 2008 e presentata ai media all'inizio del 2009. Il portale è volto a favorire lo scambio reciproco di informazioni tra le regioni linguistiche su storia e cultura, sull'attuale situazione linguistica nonché sui progetti in corso. «Fil Cultural» è orientato inoltre alle persone al di fuori dello spazio linguistico romancio che nutrono interesse per le lingue minoritarie.

4. *Misure del Cantone dei Grigioni volte a promuovere l'italiano in virtù delle disposizioni contenute nella Carta*

In sostanza: come per la lingua romancia, per principio la legge cantonale sulle lingue descrive anche per la lingua italiana i principali strumenti di promozione per il prossimo futuro. Riprendiamo qui di seguito i punti più significativi della legge cantonale sulle lingue, già citati nel precedente capitolo. Saranno inoltre esaminati le raccomandazioni e il fabbisogno di informazioni del Comitato di esperti.

4.1 *Articolo 8: Insegnamento*

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett a i e iv, b i, c i e ii, d i e iii, e ii, f i e iii, g, h, i

b. Misure applicate

Questi aspetti non sono stati inseriti nella legge cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. gli articoli in materia di lingue scolastiche della legge cantonale sulle lingue (art. 18-21 LCLing).

4.2 Articolo 9: Giustizia

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, a ii, a iii, b i, b ii, b iii, c i e ii, d, cpv. 2 lett. a, cpv. 3

b. Misure applicate

Questi aspetti non sono stati inseriti nella legge cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. gli articoli in materia di lingue scolastiche della legge cantonale sulle lingue (art. 7-10, 25 LCLing).

4.3 Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici

a. Disposizioni applicabili

cpv. 1 lett. a i, b, c, cpv. 2 lett. a, b, c, d, e, f, g, cpv. 3 lett. a, b, cpv. 4 lett. a, b, c, cpv. 5

b. Misure applicate

Gli aspetti più significativi sono stati inseriti nella legge cantonale sulle lingue. A tale proposito cfr. gli articoli in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue.

Nessun cambiamento essenziale rispetto al terzo rapporto relativamente ai compiti delle associazioni regionali.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§131** (misure adottate dalle autorità cantonali per l'applicazione sistematica dell'italiano nei rapporti scritti e orali con le autorità locali nonché con i cittadini italofofoni):

In base agli studi effettuati nel 2008 ad opera di M. Grünert et al. («Das Funktionieren der Dreisprachigkeit im Kanton Graubünden - Come funziona il trilinguismo nel Cantone dei Grigioni»), l'istituzione linguistica Pro Grigioni critica il fatto che siano disponibili in italiano appena due terzi di tutti i moduli cantonali. Allo stesso modo, risulta insufficiente anche lo status traduttivo di diverse pagine internet di interesse pubblico. Nel quadro dell'applicazione della legge sulle lingue, tali lacune devono essere colmate quanto più possibile; in parte, ciò è già avvenuto (cfr. a tale proposito anche le informazioni sul nuovo portale cittadino trilingue (www.gr.ch) al 3.3).

L'Ufficio della cultura (sezione promozione della cultura) sta pianificando per il 2009 la preparazione di sito per il personale dell'Amministrazione cantonale con informazioni e supporti specifici (modelli testuali, modelli vari ecc.) per applicare il trilinguismo cantonale. A tale proposito cfr. gli articoli corrispondenti in materia di lingue ufficiali della legge cantonale sulle lingue e dell'ordinanza sulle lingue.

- Presa di posizione del Segretariato del Consiglio d'Europa in merito ai quesiti del **§134** (misure adottate per incrementare l'utilizzo dell'italiano nelle riunioni parlamentari):

Non sono state adottate misure specifiche. Ogni membro del Gran Consiglio e delle sue commissioni ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale di sua scelta e può richiedere la traduzione delle istanze presentate nella lingua ufficiale di sua competenza (cfr. art. 4 LLing nonché art. 6 ordinanza sulle lingue). I deputati non manifestano l'impellente necessità di modificare l'attuale situazione, di conseguenza non si è palesato neanche il desiderio di disporre di traduzioni simultanee in seno al Gran Consiglio. Sebbene in passato la tematica sia stata nuovamente sollevata (in particolare nel quadro del trattamento del postulato

Bianchi sulla traduzione simultanea dei voti attribuiti nel Gran Consiglio (cfr. protocollo del Gran Consiglio 1989/90, pag. 167, 329 e segg.), l'introduzione delle traduzioni simultanee è stata respinta, in quanto tramite tale misura si ridurrebbe la disponibilità dei deputati alla mutua comprensione. Piuttosto che un avvicinamento linguistico, la traduzione simultanea comporterebbe un estraniamento. Oltre ai dubbi sostanziali, il Governo ha dovuto valutare in modo critico anche le questioni della realizzazione pratica e dell'onerosità.

Poiché, dal punto di vista del Governo, con l'introduzione della traduzione simultanea non si possono ottenere effetti degni di nota a favore della promozione linguistica, esso ha rinunciato a integrare questa misura nella legge cantonale sulle lingue (cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio, fascicolo nr. 2/2006-2007, pag. 83, istanze non considerate). Nei successivi dibattiti del Gran Consiglio sulla legge sulle lingue (ottobre 2006), la richiesta, a differenza di altre istanze non considerate, non è stata accolta neanche dai parlamentari.

4.4 *Articolo 11: Media*

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. a i, e i, g, cpv. 2, cpv. 3

b. Misure applicate
Nessun cambiamento essenziale rispetto al terzo rapporto.

4.5 *Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali*

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. a, b, c, d, e, f, g, h, cpv. 2, cpv. 3

b. Misure applicate
Le disposizioni in merito a questo ambito nella legge cantonale sulle lingue sostituiscono le relative disposizioni contenute nella legge cantonale sulla promozione della cultura: (art. 11-14 LCLing; cfr. anche 1.1).

4.6 *Articolo 13: Vita economica e sociale*

a. Disposizioni applicabili
cpv. 1 lett. d, cpv. 2 lett. b

b. Misure applicate
Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

4.7 *Articolo 14: Scambi transfrontalieri*

a. Disposizioni applicabili
lett. a, b

b. Misure applicate
Nessun cambiamento essenziale rispetto al secondo rapporto.

II Rapporto del Cantone Ticino sull'applicazione della Carta europea sulle lingue regionali o minoritarie

1. Informazioni generali

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 recita all'articolo 1 capoverso 1: «Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiana.»

Nel Messaggio del 20 dicembre 1984 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, a commento di questo articolo costituzionale si legge:

«Accanto alla menzione della forma democratica e al richiamo della lingua italiana, quale elemento caratterizzante del nostro Cantone, viene introdotto anche l'esplicito riferimento alla cultura italiana: l'appartenenza del Ticino non solo all'area linguistica italiana, ma anche all'area culturale italiana è infatti un elemento primario della sua storia e una componente essenziale della sua identità. Il chiaro riferimento alla lingua e alla cultura italiana non è peraltro una semplice enunciazione declamatoria, ma costituisce un prezioso impegno che le autorità e il Popolo ticinese debbono assumere affinché la propria identità venga sempre più efficacemente promossa».

Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale del 10 ottobre 1995, conformemente all'articolo 9 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 prevede, nei suoi articoli 3 (per i confederati) e 7 (per gli stranieri), che «nell'ambito di questi accertamenti il richiedente è sottoposto a un esame orale sulle sue conoscenze della lingua italiana».

1.1 Commenti del Cantone sulla politica linguistica della Confederazione

L'italiano nell'Amministrazione

In Ticino la sensibilità nei confronti delle discriminazioni linguistiche nei concorsi per funzionari federali è assai condivisa (vedi ad esempio le mozioni Simoneschi-Cortesi 05.3186 e 05.3672 che denunciano le discriminazioni nei confronti degli italofoeni).

Il sentimento di frustrazione per l'assenza di italofoeni in seno all'Amministrazione federale si acutizza quando un alto funzionario italofono lascia il suo incarico, come per la successione del vicecancelliere della Confederazione e del direttore dell'Ufficio federale di statistica. L'assunzione di un italofono come segretario di Stato e come direttore dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (USAFP) è stata accolta con soddisfazione, seppur non tale da compensare la mancata elezione di un italofono in Consiglio federale (2009).

Il Cantone teme che la richiesta di risparmio nell'Amministrazione possa ripercuotersi, in modo quasi «naturale», sulle lingue minoritarie e in particolare sull'italiano, ad esempio nell'ambito delle traduzioni, già oggi realizzate in modo non sistematico o con notevole ritardo.

Oltre alla mancanza di personale italofono, di traduzioni ma anche di redazione di testi direttamente in italiano, alla lentezza e alla carente sistematicità delle traduzioni, stanno nascendo nuove problematiche, legate ai nuovi mezzi di comunicazione, come la creazione di siti Internet d'interesse nazionale, per lo più solo in tedesco e francese (o inglese), senza una versione italiana, oppure con una versione italiana limitatamente alla *home page*. Uno studio commissionato all'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (Matteo Casoni, L'italiano nei siti web, OLSI, 2003) ha evidenziato che all'interno dell'Amministrazione federale vi è un certo equilibrio nel prendere in considerazione le tre lingue ufficiali della Confederazione, ma rivela lacune evidenti al riguardo in altri ambiti.

L'italiano nelle regioni non italofone

Richiamando i valori precedentemente espressi, il Cantone si sente di proporre sistematicamente l'italiano, come opzione, in tutte le scuole pubbliche del resto della Svizzera. Si tratta innanzitutto del diritto delle persone di acquisire almeno conoscenze linguistiche minime dell'italiano a livello scolastico. Una competenza linguistica elevata permette infatti di rappresentare meglio l'italiano nelle istituzioni summenzionate, favorendo quindi la comunicazione tra le regioni linguistiche. In questo senso, ci sentiamo di suggerire che la presenza delle lingue nazionali nella scuola pubblica venga sostenuta anche dalla Confederazione, rimediando così in parte al fatto che l'autonomia dei Cantoni vada a scapito di una politica nazionale finalizzata al sostegno delle lingue minoritarie.

Molte speranze sono state riposte nella nuova legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche, tuttavia risultata meno incisiva di quanto si auspicasse per il sostegno delle lingue minoritarie e del plurilinguismo (v. Parte II, punto 1. Misure in applicazione dell'art. 7 cpv. 3 della Carta).

L'italiano nelle università

La situazione delle cattedre di italianistica nelle università svizzere sembra aver trovato un nuovo assetto, dopo la dolorosa abolizione della storica cattedra di italiano al Politecnico di Zurigo, prestigiosa e simbolicamente pregnante; l'abolizione della cattedra di Neuchâtel e la riduzione di quelle di Basilea. Attualmente, le cattedre di italianistica sono le seguenti: tre a Ginevra, due a Losanna, una a Friburgo, due a Berna, una a Basilea, quattro a Zurigo. Vi è poi l'apporto di insegnamenti come quello istituito all'ETHZ, una Cattedra di Letteratura e Cultura italiana per *visiting professors* che, a turno, offrono un corso specifico nell'ambito della letteratura, della cultura, della storia e della filosofia, la *sezione di scienze culturali* tenuta in tedesco a San Gallo e il corso concepito nel contesto della *Maison de la littérature* dell'Università di Neuchâtel. All'Università della Svizzera italiana a Lugano si è poi aggiunto il *Master of Arts in Lingua, letteratura e civiltà italiana*.

1.2 Presa di posizione sulla lingua walser parlata a Bosco Gurin

1.2.1 Introduzione

Considerati i dati del censimento federale della popolazione del 2000, la situazione del comune di Bosco Gurin vede una regressione del numero di parlanti che dichiarano il tedesco come lingua principale. Il fenomeno può essere considerato recente, nel senso che i dati del censimento federale della popolazione del 1990 indicavano ancora il tedesco come lingua principale maggioritaria. Il decennio 1990-2000 ha per contro registrato un cambio linguistico: da un totale di 35 parlanti tedesco e 20 parlanti italiano nel 1990 si è passati a 37 parlanti italiano e 23 parlanti tedesco nel 2000. Il fenomeno è riconducibile a modifiche nella struttura sociale del villaggio, in particolare l'immigrazione di parlanti italofoeni o alloglotti nella seconda metà degli anni Novanta. Va notato che il tedesco è ancora la lingua principale maggiormente dichiarata dai parlanti della fascia 50-70 anni, mentre l'italiano lo è nelle fasce da 0 a 40 anni. Il tedesco è scomparso nella fascia 0-20 anni.

Il riferimento al particolare statuto linguistico di Bosco Gurin è scomparso dalla legislazione che ne faceva menzione (fonti: Sandro Bianconi – Matteo Borioli, *Statistica e lingue. Un'analisi dei dati del Censimento federale della popolazione 2000*, Bellinzona 2004 e dati inediti forniti dall'Ufficio cantonale di statistica, elaborazioni Matteo Borioli).

La particolare situazione linguistica dei parlanti di Bosco Gurin si innesta in una realtà socio-economica particolare e in mutamento, da cui non si può fare astrazione. Il villaggio fu fondato nel 1244 da walser immigrati per coltivare una terra assai poco accogliente in una valle laterale della Vallemaggia, a quota 1506 metri, che ne fa il villaggio più alto del Ticino. La particolarità culturale dei walser è nel loro vivere le Alpi dall'alto, senza scendere mai a valle. Grazie a questo suo forte isolamento, Bosco Gurin si è potuto mantenere sino a non molti anni fa come isola di lingua tedesca a sud delle Alpi.

Villaggio architettonicamente intatto con le sue caratteristiche walser, Bosco Gurin è fondato su una cultura agricola di sussistenza, che per sopravvivere ha dovuto sopportare lo spopolamento prima e l'innesto poi anche di nuove realtà linguistiche e socio-economiche: oggi è il turismo l'attività dominante, non senza problemi. La condizione di villaggio germanofono è perciò speculare a una condizione socio-culturale intimamente connessa alla sua organizzazione economica; per cui, mutata questa, è venuta meno quella.

La tutela del dialetto walser di Bosco Gurin è pertanto destinata a divenire (e in parte lo è già) opera di imbalsamazione, non esistendo più le premesse affinché il gurinese rimanga vivo e capace di esprimere una condizione materiale mutata radicalmente. Strumento di comunicazione che affonda le radici nel lontano Medioevo, non dispone ormai più di quella massa critica necessaria a rivitalizzarlo, anche qualora fosse in grado di assorbire quella modernità che dovrebbe essere in grado di esprimere .

1.2.2 Presa di posizione sul § 18

Poiché la situazione linguistica che caratterizza Bosco Gurin non ha conosciuto alcuna evoluzione positiva, anzi, secondo una dinamica imboccata da tempo il guriner si avvia lentamente a scomparire come lingua viva, l'autorità cantonale non ha attuato nessuna particolare misura per il riconoscimento ufficiale del tedesco di Bosco Gurin. Un riconoscimento che sarebbe da un lato anacronistico, poiché non si vede che cosa possa oggi rivitalizzare questa lingua che non rappresenta neppure più la lingua principale del villaggio, e dall'altro contraddittorio in un Cantone che viene addirittura aiutato con sussidi della Confederazione per la salvaguardia della sua lingua minoritaria (l'italiano) e già in una delicata fase di ridimensionamento quantitativo e di scemato riconoscimento del peso che dovrebbe avere come terza componente del plurilinguismo elvetico.

Ciò non comporta tuttavia disinteresse da parte delle autorità cantonali per la particolare situazione linguistica di Bosco Gurin, che tuttavia non ha mai avanzato, da parte sua, alcuna pretesa di riconoscere il tedesco gurinese come lingua ufficiale del Cantone Ticino. Lo testimonia la mancanza di rivendicazioni al momento in cui è stata modificata la carta costituzionale della Repubblica e Cantone Ticino nel 1997.

1.2.3 Presa di posizione sul §25

Non sono state adottate particolari misure, in quanto il processo aggregativo dei villaggi vicini a Bosco Gurin è ancora solo ipotetico. Inoltre, non si vede quali ostacoli dovrebbero insorgere per i parlanti germanofoni di Bosco Gurin, ormai tutti bilingui con l'italiano. Le competenze necessarie nella lingua italiana, anche in caso di aggregazione con i villaggi della Val Rovana, non muterebbero rispetto alla situazione attuale.

1.2.4 Presa di posizione sul §29

Il Cantone Ticino non ha adottato particolari misure per la salvaguardia del dialetto walser di Bosco Gurin. Tuttavia, è sempre pronto a intervenire nella misura che ritiene idonea a sostegno di pubblicazioni o attività culturali impennate sulla lingua, sulla storia e sulla cultura dei walser di Bosco Gurin e, più in generale, dei walser.

D'altro canto, proprio in quest'ottica il Cantone Ticino ha stipulato un contratto di prestazioni con il museo etnografico di Bosco Gurin, il *Walserhaus*, che, vale la pena sottolinearlo, è anche una sorta di museo della lingua gurinese, differenziandosi così dagli altri musei etnografici del Cantone.

Documenta infatti la lenta scomparsa della lingua gurinese come un dizionario degli oggetti. La lingua è infatti illustrata e resa comprensibile tramite gli oggetti e le relative didascalie. Inoltre, la lingua è rappresentata in modo esplicito, illustrata e spiegata a voce grazie a audioguide.

Così come altri musei etnografici, per alcuni dialetti ticinesi il *Walserhaus* è testimonianza di una lingua e di una cultura del passato. I responsabili scientifici hanno così deciso di tramandare testimonianze di un patrimonio che viene vissuto ormai come già sepolto.

1.2.5 Presa di posizione sul §36

Allievi e studenti parlanti il dialetto walser un tempo beneficiavano dell'offerta supplementare di due ore settimanali di tedesco. La scuola del villaggio è da tempo stata chiusa e i ragazzi di Bosco Gurin si recano tutti nel fondovalle nella scuola elementare e media di Cevio. L'offerta del tedesco supplementare è venuta meno, essendo gli stessi gurinesi esplicitamente scettici nei confronti di questa opzione e per il numero esiguo di parlanti.

D'altronde, a Bosco Gurin non si parla il tedesco ufficiale, bensì una variante di un antico dialetto vallesano. Laddove si intendesse insegnarlo, bisognerebbe stabilire «che cosa» (quale variante) insegnare e trovare un conoscitore di questa lingua o variante con una formazione pedagogica adeguata. Si tratta di un'impresa a dir poco impossibile.

1.2.6 Conclusioni

La valorizzazione e la tutela delle lingue minoritarie rappresenta un dovere, da una parte per evitare disparità di trattamento tra i cittadini, e dall'altra per il prezioso bagaglio culturale che esse comportano. Tuttavia, un'azione attiva ha senso solo quando i provvedimenti messi in atto non sono meri gesti declamatori o retorici, bensì strumenti concreti di miglioramento a beneficio dei cittadini. Affinché ciò si realizzi, sono date alcune premesse, come la volontà dei parlanti stessi di salvaguardare il loro patrimonio linguistico, una massa critica di parlanti che permetta di attivare un processo comunicativo sano, un tessuto socio-economico che alimenti il pulsare della comunità.

Per concludere, pur avendo interpellato più di uno specialista che ha studiato misure concrete da attuare, l'estrema fragilità economica, demografica e linguistica del villaggio lascia ben poche possibilità di attuare una di queste misure con una speranza, seppur minima, di ottenere risultati concreti.

Rimane infine il dubbio che tocchi al Cantone Ticino intervenire, e non tanto alle istanze federali.

2. Misure volte a promuovere l'italiano in virtù delle disposizioni contenute nella Carta

2.1 Articolo 8: Insegnamento

Nel Cantone Ticino, tutte le disposizioni indicate nell'articolo 8.1 della Carta, ossia 8.1.a.i, 8.1.b.i, 8.1.c.i, 8.1.d.i, 8.1.f.i, 8.1.g, 8.1.h, sono contemplate a tutti gli effetti dall'attuale legislazione scolastica. Infatti, l'articolo 1 capoverso 3 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 recita: «L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza».

In seguito alla creazione dell'Università della Svizzera italiana, alle disposizioni indicate all'articolo 8.1 può ora essere aggiunta anche quella dell'articolo 8.1.e.i, che concerne «l'insegnamento universitario e altre forme d'insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie».

L'articolo 1 capoverso 4 della legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana del 3 ottobre 1995 stabilisce che «la lingua ufficiale dell'Università è l'italiano».

Nell'insegnamento, gli sforzi del Cantone Ticino si muovono nelle seguenti direzioni:

2.1.1. Rafforzamento della posizione dell'italiano nelle scuole del Cantone Ticino

Il rafforzamento della posizione dell'italiano nel Cantone avviene tramite:

a) l'insegnamento in lingua italiana in tutte le scuole. Di norma, tutte le materie non linguistiche sono impartite in lingua italiana. Nell'anno scolastico 2007/2008, la percentuale

di allievi e di allieve di lingua madre italiana nelle scuole ticinesi era pari all'81% (vedi Scuola ticinese in cifre, 2008).

b) l'ampliamento dell'insegnamento della lingua italiana introdotto con la «riforma 3» della scuola media, che prevede in terza e quarta media un'ora supplementare di lingua italiana (quindi 6-5-6-5 ore-lezioni settimanali);

c) la realizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità del sistema scolastico ticinese tramite indicatori e parametri specifici (vedi: «Scuola a tutto campo. Indicatori del sistema educativo ticinese», Attar Liliana, Cattaneo Angela, Faggiano Enrico, a cura di Berger E., Guidotti C., Repubblica e Cantone Ticino, 2005).

2.1.2 Integrazione dei giovani alloglotti, residenti nel Cantone, nella lingua e cultura italiana

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 fornisce la base legale per gli interventi a favore degli allievi alloglotti. L'articolo 72 capoverso 1 recita: «Nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento e, in particolare, iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofofoni, nella salvaguardia della loro identità culturale».

Le modalità organizzative dei corsi di lingua italiana e delle attività d'integrazione sono invece disciplinate dal regolamento concernente i corsi di lingua italiana e le attività d'integrazione del 31 maggio 1994.

Tali corsi sono indirizzati essenzialmente agli allievi recentemente arrivati in Ticino e che non conoscono affatto o poco la lingua italiana. Oltre a frequentare questi corsi (della durata di due anni), gli allievi alloglotti seguono di regola le normali lezioni assieme ai loro compagni di classe.

I corsi di «pretirocinio d'integrazione» sono destinati ai giovani residenti da poco che hanno superato i 15 anni e devono familiarizzarsi con la lingua italiana (v. art. 9, lett. b della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998).

Nel quadro dei corsi per adulti del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, vengono organizzati annualmente 10-15 corsi d'italiano per parlanti alloglotti.

2.1.3 Salvaguardia dell'identità culturale dei giovani non italofofoni residenti nel Cantone

Diverse comunità straniere possono seguire corsi di lingua e cultura d'origine, per lo più organizzati dai rispettivi consolati. Per lo svolgimento di queste attività possono disporre, su richiesta, di locali negli stabili dello Stato (v. art. 17 della legge della scuola del 1° febbraio 1990, che disciplina l'uso di spazi scolastici di proprietà dello Stato). In situazioni particolari e sempre su richiesta, le comunità straniere possono ottenere dei sussidi. Numerosi istituti scolastici (soprattutto scuole elementari e medie) promuovono i contatti fra gli insegnanti delle scuole pubbliche e di corsi organizzati dalle comunità straniere (o, in molti casi, dai consolati). Per agevolare l'inserimento nel sistema scolastico ticinese degli allievi «con una preparazione scolastica antecedente molto inferiore o diversa da quella prevista dalle scuole ticinesi, senza possibilità ragionevoli di ricupero» (è spesso il caso di allievi alloglotti che provengono da realtà scolastiche assai diverse), l'articolo 48 del regolamento della scuola media del 18 settembre 1996 permette «l'adattamento del curriculum, prevedendo esoneri da determinate materie, compensate da altre attività».

Nel 2001 è apparsa la versione svizzera del Portfolio europeo delle lingue (<http://www.sprachenportfolio.ch>) per giovani e adulti in italiano, tedesco, francese e inglese a cura della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione. Il Portfolio europeo delle lingue, un progetto del Consiglio d'Europa, è uno strumento di lavoro che consente di documentare in modo trasparente, completo e internazionalmente paragonabile le proprie conoscenze linguistiche, siano esse acquisite a scuola o meno. Questo strumento consente di valorizzare gli allievi plurilingui e la rispettiva padronanza linguistica.

2.1.4 Apertura dei giovani italofofoni, residenti nel Cantone, nei confronti di altre lingue e culture e promovimento dell'apprendimento delle altre lingue nazionali e straniere

In questa sede vengono menzionate le misure che il Cantone ha compiuto e che sta compiendo nell'offrire ai giovani che frequentano la scuola ticinese un valido insegnamento delle lingue.

Una riforma che mira al potenziamento dell'insegnamento dell'italiano e del plurilinguismo è stata avviata in modo progressivo dal 2003/04 ed è stata poi generalizzata dal 2006/07. Essa prevede:

- francese: insegnamento obbligatorio dalla terza elementare fino alla seconda media (settimo anno scolastico) in terza e quarta media di forme alternative di insegnamento opzionale (corsi ad immersione totale, scambi, ecc.); offerta del francese anche nelle scuole
- tedesco: obbligatorio dalla seconda media con estensione del suo insegnamento a tutte le scuole professionali;
- inglese: obbligatorio dalla terza media; assicurata la continuità nelle scuole postobbligatorie.

Il Cantone Ticino è ormai l'unico Cantone che obbligatoriamente insegna due altre lingue nazionali

Con i «corsi per adulti», anche l'università popolare del Cantone Ticino, un'istituzione del Cantone, offre ogni anno oltre 250 corsi annuali di lingue (inglese, tedesco, spagnolo, italiano L2, russo, greco moderno, francese).

La Fondazione della Svizzera italiana per la ricerca scientifica e gli studi universitari di Lugano, F.SIRSSU

È stata costituita il 5 luglio 1979 da studenti e sostenitori del Gruppo di lavoro Ticino - università, riuniti in associazione dal 1976. Lo scopo di questa fondazione, sottoposta alla vigilanza della Confederazione, consiste nel promuovere la ricerca scientifica e nel favorire gli studi universitari nella Svizzera italiana. Essa può pure adoperarsi per sostenere studiosi della nostra regione, attivi al di fuori di essa, come pure ricerche ad essa correlate.

L'ILI-Istituto di lettere italiane

Sensibile al rafforzamento delle proprie radici culturali, dal 1981 la F.SIRSSU ha poi inserito nel suo programma di sviluppo nche il progetto ILI, Istituto di lettere italiane. Nel 1984 è stata allestita una prima offerta di corsi linguistici. Dal 1992, quale prima componente del progetto, è stata organizzata la *Scuola ILI di lingua e cultura italiana*. Alla scuola si è voluto appoggiare un secondo elemento, il *Seminario ILI di italianistica*.

In virtù di un accordo con l'allora Dipartimento ticinese dell'istruzione e della cultura (oggi DECS) del 19 dicembre 1995, la F.SIRSSU ha sviluppato un programma per favorire l'arrivo presso l'USI, poi anche esteso alla SUPSI, di studenti non italofoeni nell'ottica di contribuire all'apertura e ai contatti internazionali delle strutture universitarie della Svizzera italiana. A tale scopo, oltre ai *Corsi ILI-USI.SUPSI*, è stato creato il *Fondo ILI-USI.SUPSI*, alimentato dalla F.SIRSSU e che assegna borse di studio a questi studenti. Esso è attivo dal 1996.

Oltre all'insegnamento delle lingue in senso stretto, il Cantone favorisce l'apprendimento delle lingue attraverso:

- la promozione degli scambi individuali e di classi;
- la promozione di iniziative di insegnamento bilingue e di altre innovazioni. L'articolo 13 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 consente innovazioni e sperimentazioni, come quella dell'insegnamento bilingue;
- il sussidio di corsi linguistici in altre regioni svizzere o all'estero;
- il sostegno a iniziative private come «Lingue e sport», che da oltre un ventennio organizza durante le vacanze estive corsi di lingue (tedesco, francese e inglese) e di sport, che hanno ottenuto un notevole consenso e accolgono nel frattempo, oltre agli allievi della scuola media, anche quelli delle scuole elementari.

Lo scambio con altre regioni linguistiche interessa però anche settori extrascolastici. Così il regolamento sulla polizia del 6 marzo 1996 nel suo articolo 36 capoverso 3 precisa: «Il comandante può sottoscrivere convenzioni concernenti lo scambio temporaneo di agenti con altri Cantoni, al fine di istruzione e apprendimento delle lingue, su basi reciproche».

2.1.5. Promovimento dell'apprendimento/insegnamento dell'italiano al di fuori della Svizzera italiana

Al di fuori del Cantone Ticino, la situazione dell'italiano nei sistemi scolastici degli altri Cantoni, eccetto i Grigioni, Cantone trilingue parzialmente italofono, è molto debole.

Il Dipartimento dell'istruzione, della cultura e dello sport ha prestato, dal 1991, la sua cooperazione, la sua consulenza e il suo sostegno finanziario all'introduzione dell'italiano nella scuola dell'obbligo del Cantone di Uri, collaborando alla creazione di materiale didattico, organizzando corsi di formazione linguistica e didattica per tutti i docenti di Uri. Si trattava di corsi intensivi d'italiano e di corsi di didattica d'italiano come lingua straniera.

Nel frattempo il Cantone di Uri ha abbandonato l'insegnamento dell'italiano come seconda lingua nazionale per fare spazio all'inglese. In effetti l'accresciuta importanza internazionale dell'inglese rende più difficile la promozione e la diffusione della lingua italiana in ambito confederale.

Il «curriculum minimo di italiano» (CMI)

L'idea nasce da un progetto del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica, svolto all'interno del Programma nazionale di ricerca 56 e denominato «Per una nuova posizione dell'italiano nel contesto elvetico. Strumenti e strategie per l'elaborazione di un curriculum minimo di italiano».

Il «curriculum minimo di italiano» risponde a un duplice obiettivo:

- trovare una modalità per avvicinare i giovani all'italiano come lingua straniera;
- esplorare nuove metodologie per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue (e in particolare dell'italiano).

Il risultato è sfociato, con la collaborazione dell'Alta scuola pedagogica di Locarno, in un corso intensivo di italiano di breve durata, già sperimentato in una decina di classi e che ora si vorrebbe far conoscere ai docenti interessati attraverso uno specifico corso di formazione.

2.2 *Articolo 9: Giustizia*

La legislazione del Cantone Ticino è conforme alle disposizioni dell'articolo 9 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.

Lo attestano le disposizioni delle seguenti leggi:

- codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (art. 17);
- codice di procedura penale del 19 dicembre 1994 (art. 23 e 25);
- legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento del 27 aprile 1992 (art. 31 cpv. 1);
- legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 12 marzo 1997 (art. 21);
- legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (art.3);
- legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983, articolo 8: «Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l'avvocato usa la lingua italiana»;
- legge sul notariato del 23 febbraio 1983: sancisce che il notaio, per essere ammesso all'esame notarile, debba «conoscere la lingua italiana» (art. 17 cpv. 1) e che gli atti pubblici siano redatti in italiano o altre lingue purché il notaio e le parti le conoscano (art. 47).

2.3 *Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici*

Il diritto in vigore nel Cantone Ticino è del tutto conforme alle misure previste dagli articoli 10.1.a.i, 10.1.b, 10.1.c, 10.2.a–g, 10.3.a., 10.4.b, 10.5.

La base legale per l'uso dell'italiano nei rapporti di servizio con le autorità cantonali e comunali è data dalla legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966. L'articolo 8 della citata legge recita: «Le istanze o i ricorsi, come i reclami e le allegazioni in genere, definibili mediante decisione di autorità cantonali, comunali, patriziali, parrocchiali e altri enti pubblici analoghi, devono essere scritti in lingua italiana».

2.4 *Articolo 11: Media*

Riguardo alle competenze del Cantone Ticino, il diritto e la prassi in vigore sono conformi alle disposizioni dell'articolo 11 della Carta.

L'esistenza e il funzionamento della Radiotelevisione della Svizzera italiana è pienamente conforme alle disposizioni dell'articolo 11.1.i della Carta (v. anche la nuova legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione).

Attualmente, i quotidiani in Ticino sono tre (prima del 1995 erano ancora cinque). A questi si aggiungono numerosi bi- e trisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili in lingua italiana. Sono invece molto rare le testate in altre lingue (ad eccezione di un trisettimanale in lingua tedesca). Il Ticino è fra le regioni in Europa con la maggiore densità di organi di stampa.

La legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996 prevede, all'articolo 21, un «corso di giornalismo», ossia una scuola professionale superiore che ha «per scopo la preparazione alle carriere professionali del giornalismo» (v. anche il regolamento del corso di giornalismo della Svizzera italiana del 27 aprile 1997). A questo proposito è d'obbligo rinviare alle attività di formazione e di ricerca della facoltà di scienze della comunicazione dell'Università della Svizzera italiana, istituita in virtù della legge del 1995.

2.5 *Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali*

Le molteplici attività e infrastrutture culturali nonché l'impiego dei sussidi federali al Cantone Ticino destinati alla difesa della sua cultura e della sua lingua sono illustrati nei rapporti annuali del Dipartimento dell'istruzione, della cultura e dello sport all'Ufficio federale della cultura. Mediante questi sussidi, il Dipartimento finanzia tra l'altro le attività dell'Osservatorio linguistico della Svizzera Italiana e numerosi altri progetti di ricerca. Alcuni prodotti degli istituti di ricerca ticinesi superano di gran lunga gli interessi accademici, godono di una certa notorietà e sono molto apprezzati in vaste cerchie della popolazione. Tra gli esempi si può annoverare il notevole successo riscontrato dal «Lessico dei dialetti della Svizzera Italiana», pubblicato nell'ottobre del 2004 dal Centro di dialettologia e etnografia, esaurito nel giro di poche settimane e quindi ristampato con urgenza, nonostante le sue dimensioni e il prezzo elevato.

2.6 *Articolo 13: Vita economica e sociale*

Il diritto e la prassi in vigore nel Cantone Ticino corrispondono alle disposizioni degli articoli 13.1.d e 13.2.b della Carta.

L'articolo 59 capoverso 1 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 recita: «All'esterno degli esercizi pubblici deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti, delle bevande e degli eventuali supplementi».

Il Comune di Bosco Gurin è stato esplicitamente esonerato dal regolamento cantonale che prescriveva l'utilizzo della lingua italiana sui cartelloni pubblicitari e sulle insegne. La legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 29 marzo 1954 (v. secondo rapporto, pag. 63 e segg.) è stata sostituita dalla legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 e, successivamente, da quella del 26 febbraio 2007. Essa prescrive l'impiego dell'italiano, pur ammettendo traduzioni in altre lingue, sempreché queste non risultino più evidenti né prevalenti rispetto a quella italiana (v. anche art. 4 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico del 16 ottobre 1988: «Non sono soggette ad autorizzazione, purché siano redatte in lingua italiana.»).

2.7 *Articolo 14: Scambi transfrontalieri*

Nei settori della vita economica e sociale, della formazione e della cultura e in altri settori esiste ancora un'intensa cooperazione transfrontaliera fra il Cantone Ticino e l'Italia, in particolare con le province limitrofe raggruppate con il Cantone Ticino nella Regione Insubrica. In molti ambiti comincia ad instaurarsi una collaborazione fra il Ticino e gli enti locali e provinciali italiani.

Il decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia del 10 marzo 1998 regola, in considerazione dell'accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica italiana e la Confederazione per la cooperazione transfrontaliera, i particolari e secolari rapporti di vicinato instauratisi tra il Comune di Campione d'Italia e il Cantone Ticino.

ELENCO DELLE FIGURE

Error! No table of figures entries found.

ELENCO DELLE TABELLE

Error! No table of figures entries found.

SOMMARIO

RIASSUNTO DEL RAPPORTO	1
INFORMAZIONI GENERALI SULLA POLITICA LINGUISTICA IN SVIZZERA	2
1. INFORMAZIONI DI FONDO	2
1.1 <i>Sviluppi storici della politica linguistica in Svizzera</i>	2
1.2 <i>Situazione demografica e politico-economica</i>	5
1.3 <i>Struttura costituzionale e amministrativa dello Stato</i>	7
2. LINGUE REGIONALI O MINORITARIE IN SVIZZERA	10
2.1 <i>Lingue e distribuzione territoriale</i>	10
3. DATI E GRAFICI RELATIVI ALL'ITALIANO E AL ROMANCIO	18
3.1 <i>Italiano</i>	18
3.2 <i>Romancio</i>	21
4. LINGUE MINORITARIE NON TERRITORIALI	27
5. TEMATICHE ATTUALI DI POLITICA LINGUISTICA	28
5.1 <i>Legge sulle lingue (FF 2007 6301)</i>	28
5.2 <i>Insegnamento delle lingue nelle scuole dell'obbligo</i>	28
PARTE I	32
1. BASI GIURIDICHE PER L'APPLICAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE	32
1.1 <i>Aspetti internazionali</i>	32
1.2 <i>Legislazione linguistica della Confederazione</i>	33
1.3 <i>Costituzioni e disposizioni cantionali</i>	39
2. ORGANIZZAZIONI RILEVANTI DAL PROFILO LINGUISTICO E DI POLITICA DELLA COMPrensIONE	42
3. COLLABORAZIONE	45
4. ATTIVITÀ INFORMATIVE	46
5. APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI	46
5.1 <i>Raccomandazioni 1–3 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, allegate al terzo rapporto d'esperti del 12 marzo 2008 del Consiglio d'Europa</i>	46
5.2 <i>Richiesta del Comitato di esperti sulla situazione nei Cantoni bilingui</i>	48
6. ATTIVITÀ INFORMATIVE IN MERITO ALLE RACCOMANDAZIONI	50
7. COLLABORAZIONE NELL'APPLICAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI	51
PARTE II	52
1. MISURE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA CARTA	52
1.1 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. a</i>	52
1.2 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. b</i>	54
1.3 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. c</i>	54
1.4 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. d</i>	56
1.5 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. e</i>	57
1.6 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. f</i>	58
1.7 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. g</i>	59
1.8 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. h</i>	60
1.9 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. i</i>	61
1.10 <i>Art. 7 cpv. 2</i>	62
1.11 <i>Art. 7 cpv. 3</i>	63
1.12 <i>Art. 7 cpv. 4</i>	63
1.13 <i>Art. 7 cpv. 5</i>	63
2. RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLE AUTORITÀ FEDERALI SU ALTRI ARTICOLI DELLA CARTA	64
2.1 <i>Art. 9 cpv. 3</i>	64
2.2 <i>Art. 10 cpv. 1</i>	65
2.3 <i>Art. 11 cpv. 1</i>	65
3. ALTRI PROVVEDIMENTI	68

PARTE III	69
I RAPPORTO DEL CANTONE DEI GRIGIONI SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE	69
1. INFORMAZIONI GENERALI	69
1.1 <i>Entrata in vigore della legge cantonale sulle lingue (LCLing) il 01.01.2008</i>	69
1.2 <i>Adeguamento dei contributi finanziari della Confederazione e del Cantone in virtù dell'applicazione della legge cantonale sulle lingue</i>	71
1.3 <i>Il rumantsch grischun a scuola</i>	71
1.4 <i>Applicazione delle raccomandazioni del Comitato dei Ministri</i>	74
2. RACCOMANDAZIONI RELATIVE AL CANTONE DEI GRIGIONI SULL'ARTICOLO 7 DELLA CARTA	76
2.1 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. b</i>	76
2.2 <i>Art. 7 cpv. 1 lett. g</i>	77
2.3 <i>Art. 7 cpv. 3</i>	78
3. MISURE DEL CANTONE DEI GRIGIONI VOLTE A PROMUOVERE IL ROMANCIO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CARTA	79
3.1 <i>Articolo 8: Insegnamento</i>	79
3.2 <i>Articolo 9: Giustizia</i>	82
3.3 <i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i>	84
3.4 <i>Articolo 11: Media</i>	88
3.5 <i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i>	90
3.6 <i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i>	91
3.7 <i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i>	91
4. MISURE DEL CANTONE DEI GRIGIONI VOLTE A PROMUOVERE L'ITALIANO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CARTA	91
4.1 <i>Articolo 8: Insegnamento</i>	91
4.2 <i>Articolo 9: Giustizia</i>	92
4.3 <i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i>	92
4.4 <i>Articolo 11: Media</i>	93
4.5 <i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i>	93
4.6 <i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i>	93
4.7 <i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i>	93
II RAPPORTO DEL CANTONE TICINO SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA EUROPEA SULLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE	94
1. INFORMAZIONI GENERALI	94
1.1 <i>Commenti del Cantone sulla politica linguistica della Confederazione</i>	94
1.2 <i>Presenza di posizione sulla lingua walser parlata a Bosco Gurin</i>	95
2. MISURE VOLTE A PROMUOVERE L'ITALIANO IN VIRTÙ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA CARTA	97
2.1 <i>Articolo 8: Insegnamento</i>	97
2.2 <i>Articolo 9: Giustizia</i>	100
2.3 <i>Articolo 10: Autorità amministrative e servizi pubblici</i>	101
2.4 <i>Articolo 11: Media</i>	101
2.5 <i>Articolo 12: Attività e infrastrutture culturali</i>	101
2.6 <i>Articolo 13: Vita economica e sociale</i>	101
2.7 <i>Articolo 14: Scambi transfrontalieri</i>	102
SOMMARIO	104